



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di laurea magistrale in
Economia e Finanza
ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

Le polizze assicurative legate ai finanziamenti: disciplina e inquadramento giuridico

Relatrice

Ch. Prof.ssa Giuliana Martina

Correlatore

Ch. Prof. Alberto Urbani

Laureanda

Ilaria Faccin

Matricola 851162

Anno Accademico

2020-2021

Indice

Introduzione	1
CAPITOLO I.....	3
Inquadramento giuridico della fattispecie	3
1.1. Origini dell'assicurazione quale strumento a garanzia del credito	3
1.2. Il difficile inquadramento giuridico delle polizze PPI (Payment Protection Insurance).....	6
1.2.1 Le polizze legate ai finanziamenti nella disciplina del codice civile: riconducibilità all'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)	7
1.2.2. La clausola di vincolo e la produzione degli effetti giuridici in capo al terzo	8
1.2.3. Il travagliato rapporto tra il contratto per conto altrui e il contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.).....	11
1.2.4. Ipotesi alternative circa la natura dell'assicurazione per conto altrui	13
CAPITOLO II	15
Un'ipotesi di collegamento negoziale	15
2.1. Il genus "collegamento negoziale"	15
2.2. Unità o pluralità negoziale?.....	18
2.2.1. Il successo della teoria obiettiva della causa	19
2.3. Il fondamento del collegamento negoziale e gli indici di accertamento	21
2.4. Le altre forme teorizzate del collegamento negoziale.....	24
2.5. Gli effetti del collegamento.....	26
2.5.1. La nullità parziale	28
2.5.2. Gli altri vizi contrattuali	29
2.6. Il collegamento negoziale tra polizze assicurative e contratti di finanziamento.....	31
2.6.1. Il ruolo dell'"appendice di vincolo"	34
CAPITOLO III	37
Le problematiche legate alle polizze PPI e il quadro normativo di riferimento	37
3.1 Le principali criticità rilevate dalle autorità di settore	37
3.2. Interventi regolamentari in tema di trasparenza e correttezza.....	40
3.3. La disciplina del conflitto di interessi	42
3.4. La tutela del consumatore nell'ambito delle polizze PPI.....	43
3.4.1. Il coordinamento con le disposizioni europee in materia di pratiche commerciali sleali.....	45
3.5. Le novità in materia di polizze abbinate ai finanziamenti introdotte dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 sulla liberalizzazione delle attività economiche (decreto cd. "Cresci Italia").....	47
3.5.1. I limiti interpretativi dell'art. 28	48

3.5.1.1. I problemi di coordinamento con l'art. 21, codice del consumo	50
3.5.2. Le modifiche apportate all'art. 28 dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza	51
3.5.3. I contenuti minimi stabiliti dall'IVASS: il reg. ISVAP n. 40 del 2012.....	54
3.5.4. Il diritto di estinzione anticipata	56
3.5.4.1. Le conseguenze dell'attivazione della copertura assicurativa	60
3.5.4.2. La pronuncia della Corte di giustizia europea sulla rimborsabilità dei costi <i>up front</i>	61
3.6. Le norme europee sulla vendita abbinata	67
 CAPITOLO IV	 70
Le polizze legate ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	70
4.1. Struttura e funzione economica dei prestiti CQ	70
4.2. I soggetti coinvolti nelle operazioni di prestito CQ	72
4.3. Le garanzie	73
4.3.1. Il profilo tipologico delle polizze legate ai prestiti CQ	75
4.3.2. La previdenza complementare come ulteriore garanzia	76
4.4. Il peso della componente assicurativa all'interno del TEGM	78
 Conclusione	 81
 Bibliografia:	 84
Sitografia:	94
Giurisprudenza:	95

Introduzione

Il presente lavoro si propone di fornire una soluzione ad alcune questioni sorte nell'ambito delle polizze connesse ai finanziamenti. Partendo da un inquadramento giuridico della fattispecie si arriva a un *excursus* nella normativa vigente in materia, offrendo in ultima istanza un dettaglio sulle polizze legate ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

Il dibattito sorto intorno all'inquadramento giuridico di tale fattispecie ha visto contrapporsi opinioni differenti. Mentre la giurisprudenza negli anni ha mutato la propria posizione giungendo solo di recente a una lettura maggiormente consolidata, in dottrina emergono opinioni divergenti. La stesura di questo elaborato è stata preceduta da un'analisi comparativa tra fonti dottrinali e fonti giurisprudenziali al fine di coglierne i punti di convergenza. Fondamentale è stata la consultazione delle leggi e dei decreti, nonché delle linee guida pubblicate dalle autorità di vigilanza nei propri siti internet, prestando attenzione alle modifiche intervenute recentemente.

Il tema trattato desta particolare interesse per l'impossibilità di inquadrare queste polizze all'interno di uno dei rami assicurativi danni o vita, elencati all'art. 2, c.a.p. Il codice non include nella classificazione per rami le polizze connesse ai finanziamenti, eccezion fatta per quelle polizze stipulate dall'ente finanziatore a tutela della propria posizione creditoria e contro l'insolvenza del debitore (ramo 14 danni), le quale rappresentano una fattispecie diversa da quella in esame, sia per il rischio oggetto di copertura che per gli interessi coinvolti.

Al fine di esporre con chiarezza il tema, l'analisi è stata suddivisa in quattro capitoli, i primi due incentrati su uno studio della natura giuridica del fenomeno, i successivi dedicati a un approfondimento degli assetti legislativi e regolamentari.

Nel primo capitolo si procede ad una disamina delle polizze legate al credito alla luce delle norme contenute nel codice civile. *In primis* viene attuato un tentativo di ricondurre le suddette polizze alla fattispecie del contratto per conto altrui o di chi spetta (art. 1891 c.c.). In secondo luogo, una volta introdotto il ruolo centrale della clausola di vincolo all'interno di tali contratti assicurativi, sono stati individuati gli elementi per cui le polizze legate al credito possano essere ricondotte alla fattispecie del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.).

Il secondo capitolo è dedicato alla trattazione del collegamento negoziale, quale possibile meccanismo giuridico all'interno del quale ricondurre le polizze in esame al fine di delinearne più nel dettaglio la natura giuridica e le logiche che governano i rapporti giuridici tra i soggetti coinvolti. Un approfondimento sulle tipologie di collegamento negoziale, sugli indici obiettivi

che lo rendono rilevante per l'ordinamento giuridico e sulla trasmissibilità delle vicende patologiche e non tra contratti collegati ha prodotto dei risultati significativi, applicabili al caso particolare delle polizze connesse ai finanziamenti.

Nel terzo capitolo viene analizzata la normativa di riferimento e la sua evoluzione nel tempo. L'attenzione è rivolta in particolar modo agli innumerevoli interventi normativi che hanno modificato la disciplina sul conflitto di interessi e alla svolta avutasi per mezzo della legge annuale per il mercato e la concorrenza approvata in via definitiva il 4 agosto 2017. In questa parte del lavoro è centrale anche la questione relativa all'estinzione anticipata dei finanziamenti e al conseguente rimborso degli oneri indebitamente sostenuti dal cliente. Le modalità di rimborso dei costi *up-front* e *recurring* ha rappresentato l'oggetto di un acceso dibattito culminato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale ha superato gli orientamenti ormai consolidati di Banca d'Italia e dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel quarto capitolo, infine, viene approfondito il tema delle polizze assicurative legate ai prestiti contro cessione del quinto, entrando nel merito del profilo tipologico.

CAPITOLO I

Inquadramento giuridico della fattispecie

SOMMARIO: 1.1. Origini dell'assicurazione quale strumento a garanzia del credito – 1.2. Il difficile inquadramento giuridico delle polizze PPI (Payment Protection Insurance) – 1.2.1. Le polizze legate ai finanziamenti nella disciplina del codice civile: riconducibilità all'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.) – 1.2.2. La clausola di vincolo e la produzione degli effetti giuridici in capo al terzo – 1.2.3. Il travagliato rapporto tra il contratto per conto altrui e il contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.) – 1.2.4. Ipotesi alternative circa la natura dell'assicurazione per conto altrui.

1.1. Origini dell'assicurazione quale strumento a garanzia del credito

Il ruolo del contratto di assicurazione quale strumento a garanzia del credito ha cominciato ad affermarsi tardi¹ nei vari ordinamenti nazionali a causa, da un lato, della mancanza di competenze tecniche che il monitoraggio e la gestione del rischio di credito richiedevano alle compagnie di assicurazione e, dall'altro, della difficoltà di concepire il credito come un bene tangibile, assicurabile al pari di qualsiasi altro.

Il sistema legislativo italiano non prevedeva una classificazione dettagliata dei rischi assicurativi per ramo, ad eccezione dei rischi legati al trasporto di merci via mare, per la cui assicurazione era prevista un'apposita disciplina.

Con l'avvento del codice di commercio nel 1882 furono introdotte le prime regole inerenti «l'assicurazione contro l'insolvenza del debitore». Il codice rappresentava l'unica fonte di diritto in questo campo, in quanto la restante disciplina era frutto dell'autonomia contrattuale,

¹ Vedi A. DONATI, *L'assicurazione del credito*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1955, p. 39. Si presume che il primo esempio di impiego dell'assicurazione a copertura del rischio di credito abbia avuto luogo in Inghilterra agli inizi del XVIII secolo, per poi manifestarsi nuovamente agli inizi del secolo successivo, pur trattandosi in tutti i contesti nazionali di meri tentativi privi di efficacia, così come, d'altronde, lo sono stati per tutto il XIX secolo. Nel primo dopoguerra si assistette ad un proliferarsi di iniziative ad opera delle prime mutue assicuratrici, ma il periodo più fiorente si ebbe nel secondo dopoguerra dove l'incremento del benessere sociale e, di conseguenza, del livello dei consumi, stimolò il ricorso al credito.

a testimonianza di come lo spirito della *lex mercatoria* continuasse a permeare il contenuto dei contratti assicurativi.

La successiva codificazione civilistica del 1942 non disciplinò, a sua volta, il rischio di credito come un ramo assicurativo autonomo, ragione per cui l'assicurazione del credito venne automaticamente inquadrata nell'ambito delle assicurazioni contro i danni e, conseguentemente, assoggettata agli artt. 1882 e seguenti del codice civile².

Le lacune sofferte dalla normativa di rango primario vennero in parte colmate dalle circolari emesse dall'allora Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Si fa, in particolare, riferimento alla circolare ministeriale n. 145 del 7 gennaio 1960 e alla circolare ISVAP n. 162 del 24 ottobre 1991, le quali, oltre ad individuare i tratti caratteristici delle polizze a copertura del rischio di credito e a fornire un elenco delle possibili tipologie di assicurazione del credito, circoscrissero il rischio assicurato in tale contratto, precisando come esso racchiuda la perdita totale o parziale derivante sia da insolvenza accertata di diritto, che da insolvenza *de facto*, la quale si ritiene presunta decorso un determinato periodo dalla scadenza originaria del finanziamento³.

Una disciplina più accurata in materia venne introdotta dal d. lgs. n. 175 del 1995⁴, il quale incluse nel ramo 14 del punto A) della tabella allegata al decreto stesso (ramo dedicato alle assicurazioni del credito interno) l'assicurazione contro il rischio di insolvenze derivanti da perdite patrimoniali, vendita a rate, credito ipotecario o credito agricolo.

Il recente codice delle assicurazioni private (d. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005), infine, ha inquadrato la fattispecie in esame all'interno di un ramo danni autonomo, nello specifico il ramo 14, concernente «perdite pecuniarie derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo» (art. 2, co. 3, d. lgs. n. 209/2005).

Nello scenario sin qui delineato il soggetto contraente è l'ente finanziatore il quale acquista al contempo la qualità di assicurato, volendosi tutelare dal rischio che il cliente-debitore risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti.

² D. CERINI, *Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione*, Milano, 2003, pp. 106 ss.

³ A. V. GIANASSO, *I contratti di assicurazione del credito e la clausola di regolazione del premio*, in <https://www.businessjus.com/wp-content/uploads/2014/05/I-contratti-di-assicurazione-del-credito-e-la-clausola-di-regolazione-del-premio.pdf>, giugno 2011, p. 6.

⁴ Il decreto legislativo menzionato ha attuato la direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Tuttavia, negli ultimi tempi si sono diffuse forme di assicurazione del credito nelle quali il soggetto assicurato è il debitore, mentre la banca finanziatrice beneficia indirettamente delle somme eventualmente indennizzate, destinate in via prioritaria ad essa. Questo schema contrattuale trae le sue origini in seno ai sistemi di *common law*, dove, per la prima volta, si fece uso dei tradizionali rami vita e danni con lo scopo di neutralizzare eventi riguardanti la vita del debitore in grado di inficiare la sua capacità di rimborso. Allo scopo di indicare siffatte forme di garanzia, sono entrate a far parte del gergo comune espressioni di origine anglosassone, quali *Payment Protection Insurance (PPI)* e *Credit Protection Insurance (CPI)*. Nonostante queste ipotesi siano nate nell'ambito dell'assicurazione sulla vita, recentemente sono entrate in uso ulteriori tipologie di polizze assicurative, in relazione alla natura del rischio oggetto di copertura. Sono largamente utilizzate, oltre alle polizze sulla vita per il caso morte, le quali, in caso di decesso dell'assicurato avuto luogo durante il periodo di vigenza del finanziamento, garantiscono il pagamento della prestazione assicurativa a favore della banca o altro creditore, anche le polizze contro i danni da infortunio o malattia e le polizze contro la perdita d'impiego⁵.

Non mancano comunque esperienze pregresse in cui la funzione tradizionale della polizza sulla vita veniva piegata ad una funzione di garanzia del credito. Basti pensare, a titolo di esempio, al cosiddetto "mutuo su polizza"⁶.

Nemmeno l'utilizzo di figure negoziali riconducibili ai tradizionali rami danni al fine di garantire il credito è un fatto nuovo all'interno del nostro sistema giuridico⁷. Esempio eclatante è rappresentato dalla vecchia disciplina sul credito fondiario⁸, che obbligava l'assicurato a

⁵ Dall'indagine avviata da IVASS nel settembre del 2015, i cui esiti sono stati pubblicati a dicembre dell'anno seguente, emerge il peso preponderante dei premi raccolti con riferimento ai prodotti vita per il caso morte (56,7% del totale).

⁶ Con il mutuo su polizza le imprese di assicurazione si garantivano il pagamento del premio da parte dell'assicurato qualora lo stesso si fosse trovato in difficoltà finanziarie, trattenendo l'importo del premio dal valore del riscatto maturato fino a quel momento. G. CASTELLANO, *Vicende del rapporto di assicurazione sulla vita. Risoluzione di diritto, riduzione e riscatto. Il mutuo su polizza*, Padova, 1963, pp. 166-168.

⁷ P. FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a "garanzia" dei mutui ipotecari: considerazioni sulla recente disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, fasc. 5, pt. 1, p. 618. In tal senso vedi anche D. CERINI, *L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a garanzia di finanziatori e finanziati: da un'idea di "democratizzazione del credito" ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo*, in *Dir. econ. ass.*, 2004, fasc. 3, p. 754.

⁸ L'art. 19, l. n. 175 del 6 giugno 1991 ("Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed altre opere pubbliche") imponeva ai mutuatari di assicurare gli immobili ipotecati contro i danni da incendio.

costituire una garanzia “scoppio-incendio” contro il rischio di un eventuale danneggiamento o distruzione dell’immobile oggetto di ipoteca per la banca.

1.2. Il difficile inquadramento giuridico delle polizze PPI (Payment Protection Insurance)

All’interno dello schema generale della Credit Protection Insurance (CPI) possono essere incluse forme negoziali individuali, che vedono il debitore-assicurato contrarre direttamente la polizza con un’impresa di assicurazione liberamente scelta, e forme negoziali collettive, facenti parte della più ampia categoria delle assicurazioni di gruppo, le quali, invece, dapprima vedono l’ente finanziatore stipulare una convenzione con una compagnia assicurativa, in seguito il debitore firmare un modulo di adesione con il quale aderisce individualmente alla convenzione⁹.

Le polizze in esame, indipendentemente dalla forma contrattuale prescelta, sembrano trovare difficile collocazione all’interno del nostro ordinamento giuridico a causa della varia natura del rischio assicurato, degli interessi coinvolti e della forma di finanziamento assistita¹⁰. Fattore comune a tali polizze è l’idoneità a proteggere contro uno o più eventi attinenti alla sfera patrimoniale o personale del debitore, eventi che possono limitarne o, in certi casi, ostacolarne la capacità di rimborso.

L’abbinamento di una polizza assicurativa a un contratto di finanziamento crea non poche difficoltà di inquadramento della fattispecie all’interno di uno dei “tipi assicurativi” previsti dal c.a.p.; ma non solo, le difficoltà sono dettate anche da una strutturale deviazione della causa contrattuale, la quale viene a collocarsi tra le tradizionali funzioni indennitaria e previdenziale (tipiche delle polizze rispettivamente danni e vita) e la inconsueta funzione di garanzia del credito. Il fenomeno non può, perciò, essere inquadrato all’interno di alcuno schema giuridico esistente, tanto meno all’interno del ramo 14 di cui all’art. 2, co. 3, c.a.p. poiché, rispetto alle assicurazioni del credito “in senso stretto” di cui si è discusso in precedenza, sia il rischio sia il soggetto assicurato differiscono.

⁹ A. CAMEDDA, *I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L’obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento*, in http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/a._camedda_i_contratti_di_assicurazione_collegati_a_mutui_e_finanziamenti_2018.pdf, aprile 2018.

¹⁰ A. CANDIAN, *Assicurazione e garanzie del credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, fasc. 6, pt. 1, p. 636.

Nonostante la stipulazione di una polizza assicurativa in seguito alla contrazione di un prestito rappresenti un fenomeno atipico nel nostro ordinamento, la sua liceità è garantita dall'art. 1322 c.c., il quale consente all'autonomia contrattuale delle parti di dar vita a nuove forme di contratto e di assoggettarle a una disciplina particolare¹¹.

1.2.1 Le polizze legate ai finanziamenti nella disciplina del codice civile: riconducibilità all'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)

Nel momento in cui ci accingiamo a parlare di polizze assicurative abbinate a mutui o ad altri finanziamenti, parliamo di strumenti idonei a soddisfare una pluralità di interessi. In primo luogo, vi è l'interesse del debitore a che nessun evento negativo possa impedirgli di adempiere ai suoi obblighi contrattuali o, comunque, aggravare la condizione patrimoniale dei suoi familiari. In secondo luogo, vi è l'interesse dell'ente finanziatore a proteggere la propria posizione creditoria attraverso una corretta gestione del *credit risk*. Infine, emerge l'interesse dell'impresa di assicurazione a riscuotere regolarmente i premi e ad evitare l'eventualità di liquidare il danno¹².

Tra i possibili schemi contrattuali che caratterizzano le polizze analizzate vi è, come già affermato, la stipulazione in forma collettiva, la quale viene realizzata ricorrendo al contratto per conto altrui, disciplinato dall'art. 1891 c.c.¹³, dal momento che elemento essenziale in questa fattispecie è la scissione tra soggetto contraente, generalmente una banca o altro intermediario, e soggetto assicurato nonché beneficiario della prestazione assicurativa¹⁴. Ne

¹¹ O. CALEO, *Polizze assicurative connesse ai mutui e garanzia del credito*, in *Obbl. contr.*, 2012, fasc. 11, p. 771.

¹² G. PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza e orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *La Banca-Assicurazione*, (a cura) di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, & E. Llamas Pombo, Napoli, 2017, pp. 364-365.

¹³ La disciplina qui richiamata è quella contenuta nell'art. 1891 c.c., riguardante l'"assicurazione per conto altrui o di chi spetta". Nonostante la norma preveda due tipologie di polizza assicurativa per conto, ciò che rileva ai nostri fini è l'"assicurazione per conto altrui" poiché il soggetto che riveste il ruolo di debitore-assicurato è noto al momento della stipulazione, cosa che non accade nel caso di "assicurazione per conto di chi spetta", ove il soggetto titolare dell'interesse e, quindi, avente diritto alla prestazione risulta noto solo al momento del sinistro.

¹⁴ G. TESI, *Polizze collettive stipulate da banche e contratto a favore di terzo. Oneri per i beneficiari e problemi di adeguatezza*, in *La Banca-Assicurazione*, (a cura) di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, & E. Llamas Pombo, Napoli, 2017, pp. 405-406; P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, p.1188

deriva una scissione anche sul piano degli effetti contrattuali, nello specifico tra obblighi e diritti, producendosi, i primi in capo al contraente (eccetto quelli che per la loro peculiare natura si producono necessariamente in capo all'assicurato), i secondi in capo all'assicurato¹⁵.

L'intermediario contraente, nel concludere il contratto di assicurazione, spende il proprio nome, ma agisce per conto di chi risulta al momento della stipula titolare di una determinata posizione giuridica, ovvero il debitore¹⁶.

Ad impedire che destinatario dell'indennizzo sia persona diversa da colui che ha di fatto subito un danno vi è il principio indennitario, colonna portante delle assicurazioni contro i danni, tra le quali viene collocata l'"assicurazione per conto altrui". Non è, perciò, concepibile che assicurato e beneficiario siano persone differenti, pena l'invalidità della stipulazione¹⁷.

Ne consegue che, in veste di assicurato-beneficiario, il debitore è il solo a poter far valere i diritti che nascono dal rapporto assicurativo, mentre «il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo» (art. 1891, co. 2, c.c.).

L'aver attribuito il ruolo di assicurato al debitore non esclude la compresenza di un interesse, seppur indiretto¹⁸, del finanziatore al risarcimento del danno, posto che l'incapacità del debitore di rimborsare il prestito equivale ad un credito in sofferenza per il finanziatore.

1.2.2. La clausola di vincolo e la produzione degli effetti giuridici in capo al terzo

Con riguardo alle polizze Payment Protection Insurance (PPI), l'adesione del cliente-assicurato alla polizza in un momento successivo alla stipula da parte della banca o altro intermediario impone allo stesso di indicare nel modulo di adesione il beneficiario della prestazione assicurativa, il quale potrà essere un terzo qualunque, generalmente il terzo creditore ipotecario o privilegiato. Nelle polizze legate ai mutui e ad altri finanziamenti, in generale, la designazione della banca stessa quale beneficiaria della prestazione assicurativa ha luogo tramite

¹⁵ D. PURCARO, *L'assicurazione per conto altrui*, Milano, 1996, p. 82.

¹⁶ Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Corr. giur.*, 2002, fasc. 12, p. 1217.

¹⁷ La figura del beneficiario è più comune nelle assicurazioni sulla vita dove la rendita o il capitale può essere destinato a un soggetto terzo diverso dal contraente-assicurato e, in alcuni casi, accade che l'assicurato non sia il soggetto che contrae la polizza. Vedi G. FANELLI, *L'agire in nome altrui, l'agire per conto altrui o di chi spetta e l'agire a beneficio del terzo nell'assicurazione*, in *Ass.*, 1973, I, p. 11.

¹⁸ D. PURCARO, *op. cit.*, p. 38.

l'inserimento di una clausola di vincolo all'interno del contratto o, in maniera equivalente, allegando al contratto un'appendice di vincolo¹⁹.

Data la varietà del contenuto letterale e l'assenza di precise norme redazionali, la dottrina esclude un inquadramento giuridico unitario di questa clausola.

La giurisprudenza prevalente²⁰ e una parte influente della dottrina²¹ inquadrano i contratti assicurativi con clausola di vincolo nell'ambito dei contratti a favore di terzo per il fatto che la somma indennizzata viene destinata in via prioritaria alla banca, attuando un collegamento negoziale tra il contratto principale, ovvero quello di finanziamento, e il contratto di assicurazione, accessorio al primo²².

Applicando lo schema generale delineato dall'art. 1411 del codice civile al caso specifico, viene instaurato un rapporto trilatero che coinvolge il contraente la polizza (stipulante), titolare dell'interesse assicurato, l'impresa di assicurazione quale soggetto incaricato di eseguire la prestazione a beneficio del terzo (promittente) e il vincolatario della polizza, destinatario della somma indennizzata.

La qualificazione della suddetta clausola in termini di contratto a favore di terzi trova fondamento in due principali fattori comuni. Innanzitutto, il fatto che l'interesse primario permanga in capo al contraente, mentre l'interesse del terzo-vincolatario alla conservazione del valore della garanzia sia semplicemente frutto del consapevole intento delle parti (stipulante e

¹⁹ G. TESI, *op. cit.*, p. 409.

²⁰ Cass. civ., sez. III, 21 giugno 1995, n. 7021, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, fasc. 4, pt.2, p. 376; Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11706, in *Giur. it.*, 2010, fasc. 4, p. 824; Trib. Bari, 8 aprile 1993, in *Riv. dir. civ.*, 1995; Trib. Trieste, 16 dicembre 2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, fasc. 5, p. 357; App. Torino, sez. III, 21 dicembre 2004, n. 2138, in *Dir. econ. ass.*, 2006, fasc. 1, p. 130; Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2004, n. 20743, in *Resp. civ. prev.*, 2006, fasc. 1, p. 168; Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2002, n. 15502, in *DeJure* (online); A.B.F. Milano, 23.09.2010, n. 961.

²¹ L. RUGGERI, *Il cd. vincolo assicurativo ed il terzo beneficiario del vincolo*, nota a App. Torino, 21 dicembre 2004, n. 2138, in *Dir. econ. ass.*, 2006, fasc. 1, p. 139; T. PERTOT, *Sulla c.d. clausola di vincolo apposta al contratto di assicurazione contro i danni*, nota a Trib. Trieste, 16 dicembre 2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, fasc. 5, p. 362; G. LENER, *"Appendice di vincolo" nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema*, nota a Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1995, n. 7021, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, fasc. 4, pt. 2, p. 384; D. PIRILLI, *Il contratto di assicurazione per conto*, Napoli, 2013, p. 90.

²² Il contratto a favore di terzo è disciplinato dall'art. 1411 del codice civile, il quale recita: "È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto".

promittente) di deviare gli effetti negoziali a favore del terzo. L'apposizione del vincolo può essere vista come una forma di tutela dell'interesse del contraente, il quale, vincolando l'indennizzo al soddisfacimento di un proprio creditore, ottiene un beneficio, se non con l'ottenimento di una somma in denaro, in termini di regolazione di un rapporto obbligatorio e conseguente conservazione dell'integrità patrimoniale²³.

Inoltre, il terzo-vincolatario non risulta né parte formale del contratto, non avendo fornito alcun consenso in fase di trattativa, né parte sostanziale in quanto non si fa carico di tutti gli obblighi contrattuali (quale il pagamento del premio assicurativo) e non beneficia di tutti i diritti che sorgono dal contratto, ma assume esclusivamente il ruolo di beneficiario. Data la sua estraneità al rapporto, al vincolatario non competono nemmeno gli obblighi gravanti sull'assicurato ai sensi dell'art. 1891, co. 4, il quale recita «per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione», mettendo in luce come, pur spettando il rimborso dei premi al contraente, il pagamento del premio grava in sostanza sull'assicurato-beneficiario²⁴.

Un ulteriore elemento di sovrapposizione, non di minore rilevanza rispetto ai precedenti, è delineato dalla non essenzialità dell'interesse del terzo, la mancanza o il venir meno del quale non incide sulla validità del contratto originariamente sorto tra stipulante e promittente così come il manifestato rifiuto del vincolatario di profittare della prestazione incide unicamente sulla clausola di vincolo, vista l'accessorietà della stessa rispetto al rapporto principale, ma non sull'intero contratto²⁵.

Se, da un lato, il contratto con clausola di vincolo è riconducibile al quadro generale del contratto a favore di terzo, dall'altro lato è escluso che sia possibile ricondurla al contratto per conto altrui²⁶. La clausola di vincolo, infatti, contrasterebbe con il più volte richiamato principio indennitario, principio che viene ripreso dall'art. 1891, co. 2 e che presuppone la reale coincidenza tra assicurato e beneficiario, condizione non configurabile in presenza di una

²³ V.V. CHIONNA, *Il contratto di assicurazione contro i danni con "clausola di vincolo" tra assicurazione per conto altrui e contratto a favore di terzo*, nota a Trib. Bari, 8 aprile 1993, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, p.102.

²⁴ *ivi*, p. 138.

²⁵ *ivi*, p. 103, secondo il quale la nullità o il venir meno di una singola clausola contrattuale si trasmette all'intero contratto in base al disposto dell'art. 1419 c.c. soltanto se, conseguentemente a un'analisi oggettiva, emerge l'essenzialità della stessa clausola in relazione agli interessi conseguiti dal contratto.

²⁶ Vedi nota 21.

clausola di vincolo a causa della dissociazione tra il soggetto assicurato, esposto al rischio dedotto in contratto, e il beneficiario della prestazione.

1.2.3. Il travagliato rapporto tra il contratto per conto altrui e il contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.)

Il fatto di poter assimilare le polizze abbinate ai finanziamenti, talvolta alla disciplina del contratto di assicurazione per conto altrui, talaltra alla disciplina comune dei contratti a favore di terzi, suggerisce di rivolgere l'attenzione al dibattito avviato sulla possibile relazione esistente tra le due fattispecie per verificare le ricadute della disciplina dell'uno o dell'altro schema contrattuale sulle polizze che si stanno esaminando. Nonostante l'apparente similarità, emergono dei fattori che non le rendono completamente sovrapponibili. La giurisprudenza ha nel tempo assunto varie posizioni pronunciandosi, in un primo momento a favore di una netta sovrapposizione dei due tipi contrattuali²⁷ e, successivamente evidenziando elementi di distacco tra le due discipline²⁸.

Le Sezioni Unite, ribadendo l'opinione della prevalente giurisprudenza espressasi sul tema, pur non negando la natura di "contratto a favore" riconosciuta all'"assicurazione per conto", hanno ravvisato delle difficoltà nell'applicare la disciplina dell'uno all'altro. La ragione principalmente addotta è rappresentata dal contrasto tra la norma contenuta nell'art. 1891, co. 2, c.c. e quella contenuta nell'art. 1411, co. 4, c.c., contrasto che trova fondamento nel principio indennitario²⁹. Colui che contrae "per conto" non può agire nei confronti dell'assicuratore al fine di chiedere il pagamento dell'indennizzo, spettante, di regola, all'assicurato, senza l'espresso consenso³⁰ di quest'ultimo. L'art. 1891 c.c., inoltre, non prevede che, in caso di

²⁷ Le decisioni passate della S.C. con riferimento all'assicurazione per conto altrui parlano di un contratto che «integra un contratto a favore di terzo» (Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 1995, n. 5747, in DeJure (online)) o di «species del contratto a favore del terzo» (Cass. civ., sez. I, 20 agosto 1997, n. 7769, in DeJure (online)), sottolineando la specialità della disciplina dettata dall'art. 1891 c.c. rispetto alla regola di carattere generale sancita dall'art. 1411 c.c.

²⁸ Vedi D. PIRILLI, *op. cit.*, p. 57 ss., la quale sottolinea come nel tempo si siano sviluppati tre filoni giurisprudenziali differenti in merito alla relazione che lega le fattispecie disciplinate dagli artt. 1891 e 1411 del codice civile.

²⁹ Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Corr. giur.*, 2002, fasc. 9, p. 1163.

³⁰ La locuzione "consenso espresso" viene interpretata in senso ampio da alcune decisioni giurisprudenziali le quali affermano che non è necessaria una dichiarazione formale che autorizzi lo stipulante ad esercitare un diritto che non gli compete, ma è ammesso un «consenso non pienamente verbalizzato purché in maniera inequivoca da

rifiuto dell'assicurato di voler profittare della stipulazione per suo conto, il contratto rimanga valido a beneficio del contraente, bensì prevede l'automatico scioglimento dello stesso³¹.

Le pronunce più recenti delle corti hanno concluso che l'assicurazione per conto altrui o di chi spetta (art. 1891 c.c.) può essere considerata una «fattispecie contrattuale *sui generis* del contratto a favore di terzo»³². La giurisprudenza difende l'applicabilità dell'art. 1411 c.c. solamente laddove compatibile con il contenuto dell'art. 1891 c.c., poiché l'assicurazione per conto altrui è, sì in parte riconducibile alla disciplina del contratto a favore, ma è anche disciplinata da regole proprie che non la rendono assimilabile a nessun altro genere contrattuale. Anche la dottrina³³ che, in via maggioritaria, tende a ravvisare nel contratto per conto altrui o di chi spetta una sottospecie di contratto a favore di terzo, esprime delle perplessità a riguardo. Tra le deroghe all'applicabilità dell'una disciplina all'altra rileva l'art. 1411, co. 1, il quale subordina la validità della stipulazione a favore del terzo all'esistenza di un interesse dello stipulante a contrarre, in contrapposizione all'art. 1891 che lascia intendere la centralità dell'interesse dell'assicurato³⁴.

In aggiunta, nel contratto a favore del terzo l'acquisizione del diritto ad ottenere la prestazione a beneficio del terzo ha luogo per effetto della sua designazione da parte del contraente, il quale, ha la possibilità di restare beneficiario della prestazione in caso di rifiuto del terzo di volerne profittare. Ciò rappresenta un'ulteriore anomalia che gli interpreti del settore evidenziano rispetto alle disposizioni contenute nell'art. 1891 c.c., in base alle quali l'assicurato non acquisisce il diritto alla prestazione per il solo effetto della stipulazione, ma per la «necessaria

un documento o una dichiarazione scritta e comunque univocamente manifestato» oppure «il consenso dell'assicurato risultante da atti o comportamenti che lo esplicitino». In tal senso vedi N. GATTA, *Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta nel contratto di trasporto*, nota a Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, fasc. 2, p. 169.

³¹ A. LAMORGESE, *Assicurazione per conto di chi spetta e applicabilità dell'art. 1411, comma 3, c.c.*, in *Corr. giur.*, 2002, fasc. 9, p. 1164; P. DELLACHÀ, *Le Sezioni Unite sull'assicurazione per conto di chi spetta: conferme e nuovi spunti di partenza*, in *Danno e resp.*, 2002, fasc. 12, p. 1225, note a Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556.

³² Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007 n. 13058, in *Danno e resp.*, 2008, fasc. 4, p. 479.

³³ A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione*, in *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. 2, Milano, 1954; D. PURCARO, *op. cit.*, p. 12; A. ANTONUCCI, *sub art. 1891*, in *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*, (a cura) di V. Putzolu, Padova, 2013, pp. 24 ss.

³⁴ U. FAVARA, *Intorno alla natura giuridica dell'assicurazione per conto altrui*, in *Giust. civ.*, 1962, I, p. 951, afferma che, data la collocazione dell'assicurazione per conto altrui nell'ambito delle assicurazioni contro i danni, è implicita l'impossibilità per il contraente di godere dei diritti spettanti esclusivamente all'assicurato, in base alla teoria indennitaria.

coincidenza del titolare del diritto alla indennità assicurativa col titolare dell'interesse al risarcimento del danno»³⁵.

La *ratio* del contratto per conto altrui prevede che il terzo, pur non avendo attivamente partecipato alla conclusione del contratto, sia parte sostanziale del rapporto assicurativo, essendo soggetto assicurato e avendo priorità sull'eventuale indennità pagata dall'assicuratore in caso di sinistro. Questo intreccio di relazioni tra i vari soggetti coinvolti non viene riproposto negli stessi termini dalla norma contemplata dall'art. 1411 c.c., dalla quale deduciamo una totale estraneità del terzo beneficiario alla contrattazione, sia in senso formale che sostanziale³⁶. A testimonianza di quanto affermato, mentre al terzo-beneficiario non competono né gli obblighi né i diritti che conseguono alla stipulazione (ad eccezione del diritto all'indennità), al terzo-assicurato spettano i diritti e gli obblighi che «per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato» (art. 1891, co. 1, c.c.).

1.2.4. Ipotesi alternative circa la natura dell'assicurazione per conto altrui

Il tentativo di qualificare l'assicurazione per conto altrui come deroga alla “regola” sancita dall'art. 1411 c.c. non risulta condivisibile da alcuni autori, i quali hanno preferito configurare l'art. 1891 c.c. come una forma di interposizione gestoria, nello specifico il mandato senza rappresentanza, regolato dall'art. 1705 cc. L'eventualità che «il mandante, sostituendosi al mandatario, possa esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato» (art. 1705, co. 2, c.c.) rappresenta una deroga allo schema generale del mandato secondo cui «il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi» (art. 1705, co. 1, c.c.), rendendo tale schema affine alla disciplina dell'“assicurazione per conto altrui o di chi spetta”³⁷.

Tuttavia, sembrano esserci delle discordanze tra l'agire per conto e il fenomeno dell'interposizione gestoria, pur essendo centrale in entrambi i casi la presenza di un contraente che compie un atto in nome proprio ma per conto altrui. In primo luogo, l'art. 1891 c.c. non richiede come presupposto il conferimento di un incarico da parte dell'interessato al contraente, come accade, invece, in presenza di un mandato senza rappresentanza³⁸.

³⁵ FANELLI, *op. cit.*, p. 5.

³⁶ D. PIRILLI, *op. cit.*, p. 39.

³⁷ Cfr. G. FERRI, *L'assicurazione per conto nella teoria dei contratti*, in *Ass.*, 1952, p. 379; D. PIRILLI, *op. cit.*, p. 79.

³⁸ MASI, *op. cit.*, p. 1198.

La deroga principale al regime dell'art. 1705 c.c. e che esclude l'applicazione dello stesso alla stipula per conto altrui nel mondo assicurativo è rappresentata dal principio indennitario, di cui l'art. 1891 c.c. costituisce un corollario, e che richiede la necessaria identità tra soggetto titolare dell'interesse assicurato e soggetto titolare del diritto al risarcimento. Sebbene agli obblighi contrattuali debba adempiere il contraente, qualora il rischio dedotto in contratto incombesse sull'assicurato, i diritti non possono essere esercitati che dall'assicurato-beneficiario in virtù del disposto dell'art. 1891 c.c., laddove secondo le regole del mandato è il mandatario-contraente legittimato a farli valere nei confronti dell'assicuratore³⁹.

Malgrado l'esistenza di tesi alternative, sulla base delle argomentazioni sviluppate nei paragrafi precedenti, la tesi che riconduce l'assicurazione per conto altrui al contratto a favore di terzi risulta quella maggiormente supportata, non solo in giurisprudenza, ma anche in dottrina, pur evidenziando quest'ultima diversi elementi antitetici. Trattasi, dunque, di una sovrapposizione parziale, nel rispetto di quei tratti intrinseci nella stipulazione per conto altrui, non comuni a quella a favore del terzo. Tale conclusione permette di avvicinare le polizze abbinate ad un finanziamento per taluni aspetti al contratto per conto altrui e per tal'altri al contratto a favore di terzo.

³⁹ Cfr. A. LA TORRE, nota a Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Giust. civ.*, 2002, fasc. 4, pt. 1, p. 905.

CAPITOLO II

Un'ipotesi di collegamento negoziale

SOMMARIO: 2.1. Il *genus* “collegamento negoziale” – 2.2. Unità o pluralità negoziale? – 2.2.1. Il successo della teoria obiettiva della causa – 2.3. Il fondamento del collegamento negoziale e gli indici di accertamento – 2.4. Le altre forme teorizzate del collegamento negoziale – 2.5. Gli effetti del collegamento – 2.5.1. La nullità parziale – 2.5.2. Gli altri vizi contrattuali – 2.6. Il collegamento negoziale tra polizze assicurative e contratti di finanziamento – 2.6.1. Il ruolo dell’“appendice di vincolo”.

2.1. Il *genus* “collegamento negoziale”

In origine il nostro ordinamento imponeva di utilizzare esclusivamente le forme contrattuali stabilite *ex lege*. Questa rigidità venne in seguito superata dall’impianto codicistico del 1942, improntato alla libera espressione dell’autonomia privata, sancita dall’art. 1322 c.c. La libertà di autodeterminare il contenuto del contratto ha portato alla nascita di forme negoziali più articolate, talvolta coordinando tra loro una pluralità di contratti.

A ciò si aggiunge lo spiccato sviluppo dei traffici il quale ha posto dei problemi di disciplina all’interprete impegnato in continue operazioni di “frantumazione” delle fattispecie contrattuali più complesse nel tentativo di applicare al singolo frammento la disciplina di un “tipo” contrattuale. La disciplina del collegamento contrattuale ha permesso di colmare in parte queste lacune normative, riconducendo nel dominio di ciò che è giuridicamente rilevante un insieme di situazioni pratiche risultanti atipiche secondo l’ordinamento vigente⁴⁰. Un’analisi di tale fenomeno nei suoi tratti caratteristici è essenziale al fine di cogliere la complessità delle polizze

⁴⁰ V. BARBA, *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale (parte prima)*, in *Riv trim. dir. proc. civ.*, 2008, fasc. 3, p. 794. In tal senso si veda M. NUZZO, *Contratti collegati e operazioni complesse*, in AA. VV., *I collegamenti negoziali e le forme di tutela*, Milano, 2007, p. 46, il quale afferma come la fattispecie del collegamento negoziale, da un lato abbia reso possibile il superamento della difficoltà nell’individuare una disciplina organica, ma dall’altro abbia condotto a problemi di liceità, essendo le nuove figure negoziali spesso utilizzate come strumento per aggirare divieti o limiti imposti dalla legge.

assicurative abbinate a contratti di finanziamento. Il rapporto di collaborazione che differenti intermediari finanziari instaurano con le compagnie assicurative determina un nesso giuridico tra le fattispecie contrattuali a cui essi ricorrono, nesso che può essere inquadrato nell'ambito del collegamento negoziale in presenza di determinate condizioni.

Il termine collegamento negoziale⁴¹ ha un duplice significato: può indicare il legame tra due entità oppure il mezzo utilizzato per collegare. È opportuno esaminare il collegamento inteso come nesso tra due entità allo scopo di comprendere in quali circostanze assuma una valenza tecnico-giuridica, cioè divenga produttivo di effetti giuridici e, dunque, rilevante per l'ordinamento⁴².

La mancanza di un riferimento normativo che delinea il termine ha comportato nella prassi dottrinale l'emergere di una nozione generica e in grado di racchiudere astrattamente ogni ipotesi di legame giuridicamente rilevante tra negozi, data l'assenza di un criterio selettivo basato sul tipo, sull'intensità o sull'efficacia del legame. La costruzione di una nozione ampia che non tenga conto delle peculiarità delle fattispecie concrete, crea il rischio di trasformare il collegamento in una sorta di «nozione rifugio»⁴³, svuotando di ogni significato il concetto stesso e le questioni sollevate intorno ad esso.

Se da un lato la categoria del collegamento rimane inevitabilmente legata alla sua storica funzione di «contenitore» dei casi concreti che, non godendo di un riconoscimento normativo, verrebbero altrimenti confinati nel «limbo dell'irrelevanza»⁴⁴, dall'altro lato il nuovo impianto codicistico ha allentato i confini del tipo giuridico e ha riconosciuto alle parti l'autonomia a concludere contratti non appartenenti al cosiddetto *numerus clausus*.

Dalla lettura di numerose sentenze⁴⁵ della Corte suprema emerge come il fenomeno del collegamento negoziale venga inquadrato facendo uso dei medesimi termini descrittivi.

⁴¹ C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999, p. 37. Nonostante si parli di «collegamento negoziale», lo studio del fenomeno, a detta dell'autore, deve essere circoscritto ai contratti e non ad altre forme negoziali (ad esempio i negozi unilaterali) per il semplice fatto che il contratto rappresenta la massima espressione dell'autonomia privata, essendo le parti libere di attribuirgli una funzione economica astratta o concreta che sia, pur nel rispetto di quelle «limitazioni di diritto» previste dall'ordinamento.

⁴² C. DI NANNI, *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, IX-X, pt.1, p. 279.

⁴³ *ivi*, p. 292.

⁴⁴ V. BARBA, *op. cit.*, p. 794.

⁴⁵ Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, in *Contratti*, 1999, fasc. 4, p. 336; Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 1988, n. 321, in *Giust. civ.*, 1988, fasc. 5, pt.1, p. 1214; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 1991, n. 7413, in *DeJure* (online); Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contratti*, 2008, fasc. 12, p. 1093; Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974 in *Pluris* (online).

In modo particolare, si è in presenza di un'ipotesi di collegamento ogni qual volta «le parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale» concludono «diversi e distinti contratti che, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e pur rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, vengono tuttavia collegati tra loro funzionalmente e con rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell' uno si ripercuotono sugli altri, condizionandone la validità e l'esecuzione»⁴⁶.

A seguito del largo impiego di queste formule da parte dei giudici, il collegamento è apparso sempre più, anziché una categoria giuridica, un *nomen* genericamente utilizzato per risolvere casi concreti eterogenei. Per tale ragione si è arrivati a supporre l'esistenza di una molteplicità di collegamenti.

La ripetitività della formula nasconde numerose incertezze che la dottrina ha cercato nel tempo di smascherare. In primo luogo, sorge il problema di individuare un criterio utile a comprendere se la fattispecie in esame sia caratterizzata da un negozio unitario o da una pluralità di negozi. È in questo secondo caso che si presuppone l'esistenza di un collegamento.

In secondo luogo, è essenziale apprendere la natura di tale nesso e individuare i fattori che lo rendono rilevante per l'ordinamento giuridico. Da questo interrogativo ne consegue un terzo in merito alle modalità di trasmissione delle patologie tra atti collegati, in relazione ai rapporti giuridici che scaturiscono da ciascun contratto⁴⁷.

Di fronte ad una fattispecie contrattuale complessa non riconducibile *prima facie* ad alcuna disciplina tre sono le possibili strade da intraprendere per individuare una disciplina applicabile: considerare la fattispecie unitaria e ricondurla ad uno dei tipi disciplinati dalla legge, ritenere che si tratti di un unico contratto atipico oppure ritenere che si tratti di una fattispecie contrattuale plurima⁴⁸.

Dal momento che, affinché possa parlarsi di collegamento negoziale, occorrono due presupposti, ovvero la pluralità dei negozi e l'esistenza di un nesso giuridicamente rilevante tra essi⁴⁹, volgiamo dapprima l'attenzione al dibattito sorto sulla ricerca di un criterio discrezionale tra unità e pluralità negoziale, il quale ha visto emergere tendenze contrapposte⁵⁰. Allo scopo

⁴⁶ Vedi Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 1988, n. 321, in *Giust. civ.*, fasc. 5, pt. 1, p. 1214.

⁴⁷ G. ALPA, M. BESSONE, *I contratti in generale*, Torino, 1991, p. 575.

⁴⁸ C. COLOMBO, *op. cit.*, p. 66.

⁴⁹ In tal senso, R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale* (voce), in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 375.

⁵⁰ Alcuni autori, pur non negando del tutto l'utilità di indagare l'aspetto strutturale, attribuiscono rilevanza all'unitarietà funzionale più che a quella strutturale dell'affare economico. In tal senso G. FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenza innovative*, in *Contr. impr.*, 2000, fasc. 1, p. 135 prende come esempio il caso della vendita di un sistema di elaborazione dati sulla quale si è espresso il Tribunale di Torino

di attuare un'accurata attività di selezione e individuare i confini del collegamento negoziale, è opportuno premettere che la presenza di una pluralità di negozi è solo l'ipotesi di partenza per poter affrontare il problema centrale, poiché non tutte le fattispecie plurime rappresentano un collegamento in senso stretto⁵¹.

2.2. Unità o pluralità negoziale?

Già con l'emergere dei primi studi in materia all'analisi del fenomeno del collegamento fu anteposta la questione incentrata sull'unità o pluralità strutturale delle fattispecie negoziali complesse⁵².

Tralasciando le risalenti teorie che attribuivano rilevanza a criteri formali quali l'unitarietà del documento, del corrispettivo o dell'obbligazione, la contemporaneità delle dichiarazioni e altri fattori estrinseci, i quali possono tuttalpiù fungere da indizi, gli orientamenti emergenti sono essenzialmente tre⁵³.

Un primo orientamento dottrinale attribuisce rilievo all'elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà delle parti. In base a questa dottrina, si può concludere per l'esistenza di un negozio unico nel momento in cui le dichiarazioni di volontà delle parti convergono verso uno stesso intento empirico.

Un secondo orientamento si discosta dal primo poiché affianca all'elemento soggettivo un elemento oggettivo, dato dalla connessione economica tra le prestazioni negoziali.

Questi orientamenti godono di minor credito per il fatto che nella realtà la scelta prioritaria dei contraenti non riguarda lo schema contrattuale bensì lo scopo pratico da conseguire⁵⁴. Nonostante ciò, la volontà delle parti non è del tutto irrilevante, giacché il principio di autonomia negoziale non solo si manifesta nell'aspirazione delle parti a conseguire determinati

(Trib. Torino, 13 marzo 1993) per sottolineare come in presenza di più contratti (nell'esempio, la presenza di un contratto di vendita dell'hardware e di un separato contratto di vendita del software), la valutazione dell'equilibrio contrattuale non dipenda dall'aspetto formale ma dall'unitario assetto di interessi voluto dalle parti, in relazione al quale il giudice decreta la trasmissibilità dei vizi da un contratto a quelli collegati. Si vedano anche CHINÈ, *Il collegamento contrattuale tra tipicità e atipicità*, commento a Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. civ.*, 1996, fasc. 4, pt.1, p. 1097 e C. COLOMBO, *op. cit.*, pp. 102-106.

⁵¹ C. DI NANNI, *op. cit.*, p. 302.

⁵² C. COLOMBO, *op. cit.*, p. 37.

⁵³ *ivi*, p. 75; G. SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, p. 17; F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, p. 415.

⁵⁴ G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 18; C. COLOMBO, *op. cit.*, p. 77.

scopi, ma comprende anche il dovere di predisporre i mezzi idonei a conseguirli. Le parti, tuttavia, non possono esercitare liberamente il proprio potere contrattuale, essendo quest'ultimo circoscritto ai soli strumenti negoziali predisposti dall'ordinamento e non potendo determinare gli effetti giuridici scaturenti da ciascun negozio, azione anch'essa unicamente di competenza dell'ordinamento⁵⁵.

La dottrina nel tempo si è, perciò, attestata su posizioni favorevoli all'elemento oggettivo. All'interno di questo indirizzo dominante sono emerse delle opinioni parzialmente divergenti, a seconda che l'unità del negozio venga ricondotta direttamente all'unità della causa o a un particolare rapporto esistente tra le prestazioni⁵⁶.

2.2.1. Il successo della teoria obiettiva della causa

Le teorie che focalizzano l'indagine sul rapporto sussistente tra le diverse prestazioni non trovano accordo in merito alla natura di tale rapporto. La maggior parte degli studiosi che abbracciano questa teoria propendono per un rapporto di reciproca subordinazione funzionale, il quale fa sì che una prestazione non sia attuabile in assenza dell'altra.

La dottrina che accoglie il criterio obiettivo della causa⁵⁷ intesa come scopo pratico o come funzione economico-sociale contesta alla teoria della subordinazione il fatto che possa esistere una fattispecie unitaria anche in presenza di più prestazioni o attività così come il fatto che un rapporto di subordinazione funzionale possa esistere tra prestazioni dedotte da contratti differenti⁵⁸. I sostenitori della teoria della causa premettono che, se le dichiarazioni dei contraenti convergono verso uno stesso intento pratico, la causa è unica e, di conseguenza, unico è il negozio; se, al contrario, le parti vogliono perseguire intenti differenti, ricorrono più cause autonome e distinte e, dunque, più negozi⁵⁹.

Nel proprio lavoro di accertamento l'interprete dovrà, mediante il convalidato criterio della causa oggettiva, capire se dietro ad una fattispecie contrattuale atipica si nasconda una combinazione di cause, la quale comproverebbe l'esistenza di un unico negozio, misto o

⁵⁵ G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 21; F. DI SABATO, *op. cit.*, p. 417.

⁵⁶ C. COLOMBO, *op. cit.*, p. 78.

⁵⁷ Tra i tanti autori che sostengono questo orientamento si vedano R. M. TURTUR, *I negozi collegati*, in *Giust. civ.*, 1987, fasc. 5, pt. 2, p. 258; A. VENDITTI, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, 1954, I, p. 260.

⁵⁸ Questa falla nella teoria della subordinazione funzionale è evidenziata da F. DI SABATO, *op. cit.*, p. 420.

⁵⁹ G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 39.

complesso, oppure un concorso di cause autonome e distinte tra loro. L'applicazione del criterio in esame porta a concludere che vi sia una pluralità di negozi quando sussistono più cause poste tra loro né in rapporto di subordinazione né in rapporto di fusione, situazione quest'ultima che identificherebbe la presenza di un negozio misto⁶⁰.

Il problema che alcuni autori hanno sollevato è stato quello di comprendere, attraverso opportuni criteri, quando, pur in presenza di più prestazioni, esista un unico negozio. La giurisprudenza ha ritenuto che le varie pattuizioni inserite all'interno di un contratto non godano di una causa propria, distinta da quella contrattuale, ma abbiano una causa che riflette quella principale.

Data una situazione negoziale complessa, accade non di rado che la prestazione principale si trovi congiunta con altre prestazioni atipiche, avvinte da un nesso di subordinazione funzionale, ovvero prestazioni secondarie che fungono da atti preparatori o preliminari per rendere possibile o migliorare l'obbligazione principale. In tal caso è fuorviante dedurre da una pluralità di pattuizioni o attività una pluralità di cause e, quindi, una pluralità di negozi, essendo più appropriato considerare la fattispecie unitaria⁶¹.

Parlare di subordinazione funzionale tra prestazioni determina l'insorgere di un problema tautologico dal momento che equivarrebbe a descrivere il fenomeno dell'unità negoziale ma non a fornire una soluzione in merito a quando si possa parlare di unità o pluralità. Individuare il nesso materiale tra le prestazioni contribuisce all'indagine, ma appare insufficiente in mancanza di un criterio oggettivo idoneo a valutare quando vi sia in concreto subordinazione. Il problema è ancor più risentito nel momento in cui è necessario dedurre l'unità giuridica della fattispecie a partire dall'unità formale⁶².

Per ovviare a questo inconveniente, in seguito alla stesura del nuovo codice, accanto alla teoria della causa è emersa una seconda teoria, quella della produzione degli effetti, la quale presenta dei punti di contatto con la prima. Se da una pluralità di dichiarazioni discendono effetti propri e indipendenti di ciascuna, si hanno più negozi collegati, mentre se gli effetti discendono dal complesso delle dichiarazioni contrattuali, si ha un negozio unico.

Essendo la connessione oggettiva tra le prestazioni indice dell'unità della causa, se esiste una prestazione principale rispetto alla quale le altre risultano strumentali non si riscontra alcuna deviazione della funzione concreta da quella tipica prevista dalla legge e, di conseguenza, non

⁶⁰ In tal senso, A. VENDITTI, *op. cit.*, p. 264.

⁶¹ Il problema viene affrontato da G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 42 e N. GASPERONI, *Collegamento e connessione tra negozi*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, pt. 1, p. 361.

⁶² Si veda F. DI SABATO, *op. cit.*, p. 421.

si produrranno effetti diversi da quelli previsti per quel tipo contrattuale. In presenza di una pluralità di contratti, qualora ciascuno di essi venisse utilizzato per realizzare lo scopo pratico e allo stesso tempo tipico previsto dalle parti, ne discenderebbero gli effetti propri di ciascun tipo legale⁶³.

Ecco, dunque, che tra le teorie tradizionali e quelle che ne hanno fatto seguito non si riscontrano significative differenze, trattandosi di formulazioni formalmente differenti ma identiche nella sostanza di uno stesso problema.

2.3. Il fondamento del collegamento negoziale e gli indici di accertamento

Una formulazione teorica chiara del collegamento negoziale non è agevole, in quanto possono variare la fonte, la natura o l'insieme degli effetti giuridici associati al fenomeno. La dottrina moderna e, a seguire, la giurisprudenza hanno accolto una prima classificazione che contrappone il collegamento cosiddetto necessario al collegamento volontario, propedeutica a indagare le origini del fenomeno⁶⁴.

Nel primo caso il nesso tra negozi preesiste in senso logico alla volontà delle parti. La fonte del collegamento necessario, infatti, è da rinvenire nella struttura dei negozi, in sostanza nella legge, la quale indirizza un negozio ad influire sull'esistenza di un altro negozio. La seconda categoria di collegamento trova fondamento nella volontà a determinare il nesso. Le parti attuano un'operazione negoziale complessa al fine di conseguire uno stesso risultato economico, ulteriore rispetto a quello raggiungibile per mezzo dei singoli negozi⁶⁵.

⁶³ G. GANDOLFI, *Sui negozi collegati*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, pt. 2, p. 347.

⁶⁴ N. GASPERONI, *op. cit.*, p. 373; A. VENDITTI, *op. cit.*, p. 265; A. GRISSINI, *Sulla definizione di collegamento contrattuale*, commento a Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, in *Contratti*, 1999, fasc. 4, p. 342.

⁶⁵ G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 234. Proprio per l'esistenza di un fine ulteriore che le parti intendono conseguire coordinando tra loro più contratti, vi è chi sostiene la teoria della "doppia causa", in base alla quale ciascun contratto ha la sua causa autonoma, in sé idonea ad attuare la complessiva operazione economica, mantenuta distinta dalla causa del contratto collegato che realizza l'assetto globale di interessi voluto dalle parti. (si veda in merito A. RAPPAZZO, *I contratti collegati*, Milano, 1998, p. 38). Tratta il concetto di "doppia causa" anche una pronuncia della Corte di cassazione in materia di mutuo di scopo nella quale viene affermato che «il collegamento negoziale attua il fenomeno della coesistenza di cause in quanto alla causa dei singoli contratti altra se ne aggiunge, alla cui realizzazione essi sono preordinati, costituita dall'assetto economico globale» (Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2003, n. 8253).

In ottemperanza alla disposizione contenuta nell'art. 1322 c.c., che sancisce il principio di autonomia privata, le parti possono concludere contratti qualificati come “atipici”, anche servendosi di una combinazione di più schemi negoziali (ed è questo il caso), oltre ai contratti tipici già riconosciuti dall'ordinamento⁶⁶.

La volontà di attuare un collegamento tra contratti di rado emerge espressamente dalle pattuizioni negoziali, venendo molto spesso taciuta. Le parti, a volte inconsapevolmente, stipulano una pluralità di contratti avendo di mira i conseguenti rapporti ed effetti giuridici. Per tale ragione, ai fini di desumere questa tacita condizione che integra il contenuto delle dichiarazioni di volontà, è opportuno analizzare il contenuto di queste ultime ricorrendo alle comuni regole di interpretazione dei contratti⁶⁷.

Appurato che il collegamento non può che fondarsi sull'elemento volitivo, rimane da capire sotto quali condizioni la volontà delle parti assuma rilevanza giuridica. La dottrina ha ricercato una spiegazione nel concetto di “intento empirico”. Questo concetto, pur rappresentando un campo dell'attività psicologica dei contraenti al pari dei motivi, a differenza di questi ultimi si esteriorizza entrando nel contenuto negoziale, il quale assume certamente rilevanza per il diritto⁶⁸. L'intento empirico è rappresentato da quella manifestazione di volontà nota a entrambi i contraenti diretta al perseguimento di uno scopo pratico distinto da quello di ciascun negozio, obiettivo raggiungibile solo ponendo i negozi in un rapporto di reciproca o unilaterale dipendenza. Il contenuto di questa manifestazione di volontà racchiude, perciò, un duplice obiettivo: realizzare la funzione tipica dei singoli negozi e parallelamente realizzare la funzione pratica attribuita all'intera operazione economica⁶⁹.

Il ruolo dell'autonomia contrattuale nella creazione di un nesso tra negozi rimane indiscusso. Cionondimeno, è bene considerare che un conto è il fondamento teorico della rilevanza

⁶⁶ Vedi G. FERRANDO, *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, fasc. 3, p. 235.

⁶⁷ In tal senso, vedi G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 135, il quale tiene a precisare che il maggiore peso attribuito all'elemento volitivo nell'affrontare il problema relativo alla fonte da cui trae origine il fenomeno rispetto a quello attribuitogli in precedenza, quando è stato affrontato il problema attinente alla pluralità o unità negoziale, non rappresenta una contraddizione, sebbene in un primo momento possa apparire come tale. La contraddizione è facilmente superabile ponendo a confronto le due questioni, le quali affrontano aspetti diversi del collegamento negoziale: la prima un problema strutturale, indice dell'esistenza di un nesso, la seconda individua la premessa logica del fenomeno.

⁶⁸ *ivi*, p. 140; N. GASPERONI, *op. cit.*, p. 382; A. VENDITTI, *op. cit.*, p. 269.

⁶⁹ A. VENDITTI, *op. cit.*, p. 268; G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 141.

giuridica di tale nesso, un altro conto sono gli indici su cui fare affidamento per accertarne in concreto l'esistenza.

Il semplice riferimento alla volontà delle parti appare privo di contenuto fintantoché questa non si sia obbiettata nel contenuto delle dichiarazioni contrattuali. Non essendo la sfera psicologica delle parti accessibile da parte dell'interprete, il collegamento non può che desumersi da elementi obiettivi, nello specifico dal rapporto di strumentalità in cui i contraenti hanno voluto porre i negozi⁷⁰.

Anche la giurisprudenza nel tempo si è affrancata da posizioni di stampo soggettivistico approdando a posizioni che valorizzano elementi obiettivi per accertare in concreto l'esistenza del collegamento. In molte sentenze, in realtà, emerge con costanza il riferimento congiunto all'elemento soggettivo e a quello oggettivo, dovendosi desumere il primo a partire dal secondo⁷¹.

Il significato dei negozi, le finalità in termini di rischi e di vantaggi che le parti intendono conseguire ponendoli in uno specifico rapporto tra loro può emergere solo attraverso un'accurata attività ermeneutica⁷², che tenga conto del contesto e del momento storico in cui le dichiarazioni negoziali sono venute ad esistenza.

Nonostante l'acceso dibattito è possibile sostenere che le teorie oggettive deducono la reale volontà delle parti a partire da un'esegesi del contenuto contrattuale, ponendosi in un rapporto di collaborazione rispetto alle teorie soggettive. Si tratta sostanzialmente di due prospettive differenti dalle quali affrontare il medesimo problema⁷³.

⁷⁰ R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 381; M. NUZZO, *Collegamento negoziale e mutuo di scopo convenzionale: una fattispecie con causa unica?* nota a Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1994, n. 474, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, fasc. 6, p. 1069.

⁷¹ Cass. civ., sez. I, 20 novembre, 1992, n. 12401 in *Pluris* (online); Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2006, n. 5851, in *DeJure* (online); Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974 in *Pluris* (online).

⁷² I canoni ermeneutici utili a questo scopo sono contenuti negli artt. 1362 ss. c.c. In particolar modo assume rilievo l'art. 1363 c.c.: "Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto". La rilevanza dei singoli negozi nell'ambito dell'operazione complessa può essere equiparata alla rilevanza che assumono le singole clausole in cui un contratto si articola. Viene creato, così, una sorta di parallelismo che giustifica l'applicazione dei suddetti canoni interpretativi.

⁷³ Vedi G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999, p. 17.

2.4. Le altre forme teorizzate del collegamento negoziale

Oltre alla distinzione tra collegamento necessario e collegamento volontario fin qui discussa, la dottrina italiana ha distinto tra collegamento unilaterale e bilaterale, a seconda della direzione in cui il fenomeno opera, cioè a seconda che un solo negozio dipenda dalle sorti di un altro oppure che i negozi siano interdipendenti. La direzione in cui opera il collegamento deve essere ricercata nell'ambito del collegamento volontario, dal momento che le parti, volendo conseguire un dato risultato, valutano il rapporto più proficuo nel quale porre tra loro i contratti⁷⁴.

Accolta da gran parte della dottrina è la distinzione tra collegamento genetico e collegamento funzionale. Nel primo caso un contratto influisce sulla formazione di un altro, ma una volta venuto ad esistenza il contratto definitivo, le sorti di quest'ultimo vengono svincolate da quelle del contratto principale⁷⁵. A questo punto il contratto definitivo acquisisce autonomia sotto il profilo sia strutturale che funzionale.

⁷⁴ Esempio di contratti legati da un nesso unilaterale sono i patti parasociali, la cui validità ed efficacia dipende dalla validità ed efficacia del contratto sociale, il quale viene concluso sulla base delle regole che gli sono proprie e gode di una propria autonomia. Tra le altre ipotesi in cui si ritiene sussistere un collegamento unilaterale vi sono quei contratti che influiscono sulla nascita e sul contenuto di altri, quali il contratto normativo, il contratto tipo, il contratto preliminare. In contrapposizione a questa categoria esiste il collegamento bilaterale, del quale sono rappresentativi i contratti reciproci.

⁷⁵ Appartengono a questa categoria i contratti che influiscono sulla vita di un altro (nascita e contenuto) tra i quali figurano il contratto tipo, il contratto normativo, il contratto preliminare e i contratti di coordinamento, nei quali rientrano, a titolo esemplificativo, la somministrazione periodica, l'apertura di credito e l'assicurazione in abbonamento. In questo secondo caso viene stipulato un contratto di coordinamento che predispone i limiti quantitativi e qualitativi a cui dovrà conformarsi la serie dei contratti futuri, i quali rappresenteranno un adempimento parziale del contratto principale pur non decretandone l'estinzione. A tal fine vedi N. GASPERONI, *op. cit.*, p. 368 ss. il quale nega che la pluralità di fattispecie contrattuali che figurano in questa categoria attesti l'esistenza di un collegamento, dal momento che i singoli rapporti nascono direttamente dal contratto principale e non rappresentano delle stipulazioni *ex novo* in tutto e per tutto. Essi rappresentano piuttosto un adempimento dell'obbligazione assunta per mezzo del contratto di coordinamento.

Alla rassegna dei contratti collegati *ex lege* possiamo aggiungere i contratti accessori, i contratti ausiliari, i contratti di secondo grado e quelli derivati (di cui il subcontratto ne è un esempio emblematico). Lo stesso autore puntualizza che in questi casi non è escluso un rapporto di natura funzionale, basti pensare ai contratti accessori come quello di garanzia che, pur non avendo vita autonoma rispetto al contratto di credito garantito, ne è influenzato in tutte le fasi del proprio ciclo di vita dalla formazione all'estinzione. Il solo elemento che comporta l'esclusione dei contratti appena visti dalla nozione di collegamento in senso stretto è la mancanza dell'elemento subiettivo, il cosiddetto *animus collegandi*. (N. GASPERONI, *op. cit.*, p. 374).

Considerando che la coesistenza dei negozi è un fattore determinante del collegamento e comporta l'esclusione dal concetto di tutte quelle ipotesi in cui i contratti si pongono in sequenza logico-temporale tra loro o vengano ad esistenza contestualmente, la dottrina in via maggioritaria considera il collegamento genetico irrilevante⁷⁶.

Nel secondo caso, al contrario, le vicende sia ordinarie che patologiche che scaturiscono da un rapporto contrattuale sono destinate a ripercuotersi sul rapporto nato dal contratto collegato in tutte le fasi della propria esistenza. La dottrina parla più propriamente di vicende che colpiscono il rapporto giuridico, distinguendole da quelle che colpiscono il negozio e attribuendo loro maggiore rilevanza in tema di collegamento contrattuale⁷⁷.

In ultima istanza è opportuno osservare che il collegamento in senso stretto è il riflesso dei rapporti economici esistenti tra le parti. Tuttavia, un qualunque rapporto economico tra negozi non è idoneo a collegarli. Oltre a un nesso di natura teleologica è richiesto un nesso di tipo funzionale, il quale sussiste quando i negozi vengono preordinati al conseguimento di una funzione complessa. La tensione a un risultato economico unitario è completamente assente nella suddetta circostanza, poiché il singolo negozio è strumentale al soddisfacimento di un interesse particolare e non comune a tutti i contraenti⁷⁸.

Se il fenomeno del collegamento si riducesse alla constatazione della presenza di un insieme di contratti avvinti da un qualche genere di legame, risulterebbe inutile il tentativo di individuare una serie di regole per accertarne in concreto l'esistenza. In conclusione, il collegamento a cui l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza è rivolta è quello cosiddetto "funzionale", essendo rilevante sotto il profilo effettuale⁷⁹.

⁷⁶ G. GANDOLFI, *op. cit.*, p. 350. La giurisprudenza sul punto si trova in pieno accordo nel considerare irrilevanti forme di collegamento occasionale o meramente economico, affermando che «non ogni forma di collegamento tra più negozi vale ad accomunarne la sorte, ma solo quella che determina tra essi un rapporto di interdipendenza e di subordinazione giuridica, per i quali la validità e l'efficacia dell'uno siano condizionati dalla validità ed efficacia dell'altro» (Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1971, n. 2404)

⁷⁷ N. GASPERONI, *op. cit.*, p. 366.

⁷⁸ C. DI NANNI, *op. cit.*, p. 313.

⁷⁹ A. PIRONTI, *Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati*, commento a Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contratti*, 2008, fasc. 12, p. 1098.

2.5. Gli effetti del collegamento

I contributi offerti dai primi studi in materia, fedelmente accolti nelle massime giurisprudenziali⁸⁰, affermano la meccanica applicabilità della regola *simul stabunt simul cadent*, a specificare come un negozio venisse automaticamente dichiarato nullo, annullabile, risolubile o rescindibile a seguito di un analogo vizio riscontrato nel negozio ad esso collegato, eccezion fatta per i negozi unilateralmente dipendenti tra loro per i quali valeva la regola *accessorium sequitur principale*, ovvero erano le vicende del negozio principale a determinare le sorti di quello secondario e non viceversa.

Una parte della dottrina ha evidenziato come le modalità di trasmissione delle vicende da un negozio all'altro o agli altri collegati dipendano dall'intensità e incisività che le parti hanno voluto attribuire al legame. La nullità, l'inadempimento ed altre patologie di un contratto si ripercuotono sugli altri per effetto diretto della norma in presenza di un collegamento necessario. Ciò non accade nei casi di collegamento volontario e bilaterale, nei quali la regola generale è la reciproca insensibilità di un contratto alle sorti che travolgono gli altri⁸¹. In queste circostanze è opportuno esaminare di volta in volta il comune intento delle parti che ha concorso a determinare il collegamento e, dunque, una stretta interdipendenza tra le vicende contrattuali⁸².

L'eccessiva generalità delle opinioni sul tema indusse la dottrina successiva a indagare in maniera più approfondita la rilevanza pratica del collegamento, al fine di superare la tramandata affermazione di caducazione reciproca dei negozi⁸³.

Secondo un autore le ripercussioni che un negozio ha su quelli collegati dipendono dalla relazione di logica anteriorità o posteriorità in cui si pone rispetto ad essi. Più in particolare, la logica anteriorità rispetto al negozio dipendente implica l'invalidità di quest'ultimo (ipotesi che include sia la mancanza iniziale di requisiti essenziali, sia l'illiceità, che l'annullabilità per vizi

⁸⁰ Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2001, n. 8844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, fasc. 5, pt.1, p. 654; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 1991, n. 7415, in *Foro. it.*, Rep. 1991, voce *Contratto in genere*; Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2005, n. 14611, in *Giur. it.*, 2006, fasc. 11, p. 2064; Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 1875, in *Contratti*, 2012, fasc. 5, p. 337.

⁸¹ A. VENDITTI, *op. cit.*, p. 268.

⁸² N. GASPERONI, *op. cit.*, pp. 385-386.

⁸³ C. COLOMBO, *op. cit.*, p. 282.

del consenso), mentre la logica posteriorità avrebbe l'effetto di rendere inefficace l'altro contratto, indipendentemente dalla causa che lo ha colpito⁸⁴.

Più di recente è stata proposta un'ulteriore soluzione. Dal momento che due negozi risultano collegati non sul piano strutturale, bensì funzionale e, quindi, come già sottolineato in precedenza, acquisiscono rilevanza per il diritto in forza dell'influenza che un negozio esercita sugli altri al fine di conseguire una funzione economica ulteriore, non è sempre auspicabile una trasmissione delle cause di invalidità ed inefficacia tra negozi. Il venire meno di un negozio rende incompatibile il negozio "superstite" con il programma complessivo che le parti intendono realizzare attraverso il coordinamento di un pluralità di atti. I negozi collegati a quello viziato rimangono validi, ma non essendo da soli in grado di assicurare la realizzazione dell'operazione complessiva, divengono «inutili». Al posto del noto brocardo *simul stabunt simul cadent* secondo questa dottrina appare più consono a descrivere gli effetti del collegamento il principio *utile per inutile vitiatur*⁸⁵.

Un negozio "sano" non può essere travolto dai vizi che inficiano un altro negozio poiché verrebbe violato il principio di previsione legislativa delle cause di invalidità, nonché il principio di legittimazione della parte interessata ad agire per l'accertamento dell'annullabilità, risolubilità o rescindibilità di un negozio di cui è parte, in occasione della caducazione di un altro contratto a causa del medesimo vizio⁸⁶.

L'applicazione del principio *utile per inutile vitiatur* è controbilanciata dalla possibilità di preservare l'individualità dei negozi "superstiti", i quali continuerebbero a produrre effetti secondo la disciplina del tipo contrattuale, pur assistendo ad una riduzione degli stessi, in quanto verrebbero conservati soltanto quegli effetti non essenziali alla funzione complessa.

Altri autori condividono la dottrina appena esposta attribuendo scarso rilievo al meccanismo di caducazione automatica, il quale non è sufficiente ad indicare tutte le possibili ripercussioni a cui il fenomeno del collegamento può dar luogo combinando più negozi e destinandoli a una funzione differente a quella cui i singoli negozi sarebbero destinati. Se da un lato il brocardo valorizza la trasmissibilità delle vicende patologiche, dall'altro non tiene conto del fatto che

⁸⁴ P. SENOFONTE, *In tema di negozi collegati*, commento a Trib. Napoli, 22 febbraio 1960, n. 808, in *Dir. giur.*, 1960, p. 273.

⁸⁵ DI NANNI, *op. cit.*, p. 334.

⁸⁶ SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 195.

anche le vicende fisiologiche che coinvolgono un contratto possono impattare l'esistenza dei contratti collegati⁸⁷.

2.5.1. La nullità parziale

Nello specifico, per quanto riguarda il vizio di nullità la giurisprudenza postula una considerazione unitaria della fattispecie, ammettendo l'applicabilità dell'art. 1419 c.c. in tema di invalidità parziale e, quindi, ammettendo che «l'invalidità di un contratto possa riflettersi sugli altri contratti che siano ad esso collegati, sempre che naturalmente la loro permanenza in vigore non sia compatibile con l'originario programma negoziale»⁸⁸.

Si potrebbe far ricorso alla distinzione tra collegamento unilaterale e collegamento bilaterale al fine di enucleare le circostanze in cui la norma citata risulti applicabile. Sul collegamento unilaterale, implicando un rapporto di accessorietà di un negozio rispetto ad un altro, opera un principio analogo a quello sancito dall'art. 1419 c.c., dal momento che il vizio che colpisce il negozio principale è destinato a ripercuotersi su quello accessorio, mentre il contrario accade solamente quando le parti non avrebbero concluso il contratto principale senza quello secondario. La norma non trova, invece, applicazione con riferimento al collegamento bilaterale. In questo secondo caso, ad opinione di coloro che adottano questa chiave di lettura, un'indagine sulla volontà delle parti risulterebbe priva di senso poiché, trovando un negozio la propria causa nel rapporto scaturente dall'altro, vige la regola *simul stabunt simul cadent*⁸⁹.

A partire da una disamina del contenuto letterale dell'art. 1419 c.c. è possibile ancora una volta escludere una generalizzazione della disposizione ivi contenuta. In primo luogo, la norma trova applicazione al singolo contratto ed è finalizzata ad accertare la nullità di una o più clausole contenute in esso (un'applicazione analogica sarebbe ammissibile purché la singola clausola contrattuale fosse equiparata al singolo negozio, parte di un'articolata operazione economica).

⁸⁷ C. COLOMBO, *op. cit.*, p. 292. Nella relazione che lo lega all'altro ciascun contratto subisce una modifica nella struttura e nei contenuti, nonché nella disciplina applicabile ad esso. In presenza di più contratti è d'obbligo chiedersi perché essi possano influenzarsi reciprocamente, comportando l'applicazione di una disciplina e di principi in parte diversi da quelli generali. Basti pensare alla deroga che subiscono il principio di autonomia dei singoli contratti e quello di relatività degli effetti (art. 1372 c.c.). In tal senso vedi G. FERRANDO, *I contratti collegati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, p. 264 e 274.

⁸⁸ Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12733, in *Pluris* (online); Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1971, n. 2404, in *Giust. civ.*, 1971, II, pt.1, p. 1536.

⁸⁹ In tal senso, M. TAMPONI, *Contributo all'esegesi dell'art. 1419 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, fasc. 2, p. 512.

In secondo luogo, il principio base che sottende il contenuto del presente articolo è quello di conservazione del contratto, dal momento che la nullità parziale investe l'intero contratto solo «se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità». (art. 1419, co. 1, c.c.). Il collegamento, al contrario, rappresenta un'eccezione al principio di conservazione per il fatto che tende a impedire una trasmissione del vizio a contratti di per sé validi, facendo piuttosto decadere l'intera operazione economica per incompatibilità col progetto originario⁹⁰. Il mancato effetto distensivo non può giustificarsi alla luce del principio di conservazione, ma solamente dopo aver constatato l'esistenza di un collegamento negoziale, e più nello specifico, del suo carattere funzionale, il solo a manovrare la trasmissione delle vicende patologiche o a preservare l'attuazione del regolamento complessivo⁹¹.

Altra dottrina difende l'applicabilità dell'art. 1419 c.c. proponendone una lettura combinata con l'art. 1424 c.c., dalla quale è possibile trarre un principio di salvezza dell'intera operazione, che può mantenersi in vita seppure in una misura ridotta. A questa argomentazione viene aggiunta la precisazione che un'eventuale estensione del dettato dell'art. 1419 c.c. ai negozi collegati non rappresenterebbe una violazione della tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 1418 c.c., ma un tentativo di ampliarne il campo di applicazione⁹² fornendo un riferimento normativo ai tradizionali orientamenti dottrinali ma ancor più giurisprudenziali che sostengono in via generica la meccanica trasmissione dei vizi senza fornire validi argomenti a sostegno della propria tesi.

2.5.2. Gli altri vizi contrattuali

Diversi dubbi sono sorti anche sull'applicabilità della *exceptio inadimpleti contractus*, dal momento che la relativa norma, l'art. 1460 c.c., richiede come condizioni di applicabilità che le prestazioni siano sinallagmatiche, ovvero l'una necessaria alla realizzazione dell'altra, e sorte nell'ambito di uno stesso contratto, condizioni che non si verificano nell'ambito dei contratti collegati. Se un'interpretazione più estesa del sinallagma è ipotizzabile (omettendo di considerare la contraddizione che emerge tra la definizione di collegamento negoziale come legame tra negozi autonomi sul piano causale e strutturale e il concetto di sinallagmaticità) con

⁹⁰ RAPPAZZO, *op. cit.*, pp. 79-80; SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 197.

⁹¹ B. MEOLI, *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, Napoli, 1999, p. 79.

⁹² G. LENER, *op. ult. cit.*, p. 232; M. TURTUR, *op. cit.*, p. 262.

riferimento ai contratti collegati, auspicando una corrispettività, anziché tra prestazioni dedotte in un unico contratto, tra contratti diversi e strutturalmente autonomi, non è altrettanto agevole dimostrare come l'eventuale risarcimento riconosciuto a un contraente per l'inadempimento di un negozio possa valere negli stessi termini quantitativi per i negozi collegati, per i quali la stessa causa di risoluzione non sussisterebbe. La caducazione dei negozi collegati potrà al più avvenire per impossibilità sopravvenuta, in virtù del collegamento negoziale. Ne consegue che l'applicabilità dell'eccezione di inadempimento è da escludersi⁹³.

Secondo questa corrente di pensiero occorre considerare l'unitarietà dell'affare economico per comprendere se la risoluzione a seguito dell'inadempimento di un negozio determini la risoluzione dei negozi collegati secondo il noto principio *simul stabunt o simul cadent* o se, al contrario, rifiutarsi di adempiere ad una parte dell'affare risulti non conforme a buona fede e, quindi, non idoneo a compromettere l'intera operazione economica. Questa intuizione torna utile nell'affrontare il problema della trasmissione tra contratti collegati anche delle altre cause di risoluzione previste dalla normativa civilistica, nonché delle cause di rescindibilità⁹⁴.

⁹³ F. DI SABATO, *op. cit.*, p. 438. Critiche all'applicabilità dell'art. 1460 c.c. sono state avanzate anche da G. SCHIZZEROTTO, *op. cit.*, p. 196 anch'egli contrario alla meccanica trasmissibilità dei vizi contrattuali. Egli ritiene che un negozio collegato possa essere nullo, annullabile, risolubile o rescindibile non per "impossibilità sopravvenuta" come l'autore precedentemente citato sostiene, ma per inutilità giuridica del contributo offerto dal contratto all'affare complessivo.

A tal fine ricordiamo la sentenza della Corte di cassazione del 28 giugno 2001, n. 8844, secondo la quale «la giustificazione del collegamento è data dalla finalità complessiva, che è tale quando rende inscindibile l'assetto economico costituito dai diversi contratti». In questo caso alla risoluzione del contratto preliminare di vendita per inadempimento entro i termini previsti dalla diffida consegue l'inefficacia della successiva vendita del promissario a sé medesimo, nonché la promessa di vendita dell'appartamento a un terzo, nell'ambito dei poteri conferiti dalla procura. Nonostante la procura sia irrevocabile se non per giusta causa, essendo conferita nell'interesse anche del rappresentante (art. 1723 c.c.), la Corte ha inquadrato la fattispecie nell'ambito del collegamento genetico (nesso tra preliminare e definitivo) e funzionale (grazie alla procura che funge da elemento intervallante), decretando la caducazione dell'operazione complessiva. Vedi a proposito G. VIOTTI, *Riflessioni sugli effetti della risoluzione di uno di essi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, fasc. 5, pt.1, p.658 (commento alla sentenza citata).

⁹⁴ Le legge, come noto, riconosce quali cause di risoluzione del contratto, oltre all' inadempimento (artt. 1453 c.c. ss.), l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1463 c.c. ss.) e la sua eccessiva onerosità (artt. 1467 c.c. ss.) subtrate in seguito alla stipulazione del contratto, in origine esente da vizi. La disciplina della rescissione del contratto precede quella della risoluzione all'interno del codice civile offrendo ai contraenti la possibilità di rescindere nel caso il contratto fosse stato concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.) o nel caso di lesione personale (art. 1448 c.c.), a patto che le parti non decidano di comune accordo di modificare le condizioni del contratto al fine di renderle eque. G. CASTIGLIA, *Negozi collegati in funzione di scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, p. 410 ritiene che il principio di fondo che permea gli artt. 1447 e 1448 c.c. nonché quello che permea le norme

La dottrina maggioritaria, richiamando le innumerevoli pronunce in cui la Corte si è avvalsa del presente istituto⁹⁵, ha concluso per l'ammissibilità dell'art. 1460 c.c. pur sulla base del presupposto dell'accertata esistenza di un collegamento negoziale⁹⁶. La valutazione si risolve ancora una volta in un'analisi di compatibilità con i tipi di collegamento elaborati dalla dottrina e nell'individuazione dell'unitario assetto di interessi che le parti hanno inteso conseguire. Nonostante la Corte di cassazione abbia più recentemente motivato le proprie decisioni, accennando al possibile accertamento di un rapporto di sinallagmaticità anche tra contratti strutturalmente autonomi, nonché alla necessità di verificare la gravità dell'inadempimento alla luce dell'operazione complessiva, non sempre la portata e le conseguenze giuridiche del fenomeno si possono giustificare alla stregua delle norme codicistiche o di principi in netto contrasto con la definizione di collegamento negoziale⁹⁷.

2.6. Il collegamento negoziale tra polizze assicurative e contratti di finanziamento

L'analisi fatta in termini generali è utile al fine di applicare il meccanismo del collegamento negoziale ad una categoria specifica di contratti che coinvolge al contempo il comparto assicurativo e quello bancario: le polizze cosiddette Credit Protection Insurance. In tali circostanze sussiste un nesso negoziale tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, dove il primo rappresenta l'«antecedente logico-giuridico»⁹⁸ del secondo.

Diversi indici esterni consentono di cogliere il nesso genetico e funzionale tra i due contratti.

Tra i più rilevanti emergono:

disciplinanti la risoluzione (art. 1453 c.c.) può trovare applicazione, seppur in maniera indiretta (avendo il legislatore pensato queste norme per applicarle appositamente ai singoli contratti), anche con riferimento ai contratti legati da un nesso di interdipendenza.

⁹⁵ Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1994, n. 474, in Nuova giur. civ. comm., 1995, fasc. 6, p. 1069; Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur. it.*, 1982, I, p. 377; Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1984, n. 4350, in *Riv. not.*, 1985, fasc. 1, pt. 2, p. 162; Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1984, n. 3397, in *Giust. civ.*, II, p. 3331.

⁹⁶ G. P. CIRILLO, *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*, nota a Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur. it.*, 1982, II, pt.1, p. 380; R. M. TURTUR, *op. cit.*, p. 257.

⁹⁷ Vedi B. MEOLI, *op. cit.*, p. 82-90, il quale sottolinea come l'orientamento dottrinale che ammette l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. ai contratti collegati, sulla base del presupposto che possa esistere un rapporto di sinallagmaticità tra contratti strutturalmente autonomi, sia in contrasto con la natura concettuale del collegamento stesso, che teorizza l'autonomia causale tra contratti.

⁹⁸ O. CALEO, *op. cit.*, p. 772.

- la durata della copertura assicurativa, generalmente in linea con quella del contratto di finanziamento;
- la somma liquidata nel caso in cui si verificasse l'evento assicurato, in linea con il debito residuo;
- le conseguenze che l'estinzione o la portabilità del finanziamento possono avere sulla polizza⁹⁹.

L'attenzione rivolta dalla dottrina alla fattispecie del collegamento ha permesso di assimilare senza ombra di dubbio le polizze in esame alla fattispecie, aggirando il problema di individuare una disciplina applicabile a questi contratti non compresi tra quelli tipici nel nostro ordinamento¹⁰⁰.

Nel caso specifico, come richiesto dallo schema generale, non manca il riferimento puntuale alla volontà delle parti di realizzare un determinato scopo adempiendo alle obbligazioni richieste dal singolo contratto, ma volendo al contempo perseguire uno scopo ulteriore, rappresentato dalla fortificazione della garanzia del credito, sia a tutela del soggetto erogante che del debitore-assicurato. La centralità del principio di autonomia contrattuale legittima a creare forme contrattuali complesse in assenza di un'apposita disciplina, purché gli interessi in gioco siano considerati (e in tal caso è assodato) meritevoli di tutela nel nostro ordinamento giuridico.

I vari collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), appellandosi alle massime giurisprudenziali e alla dottrina maggioritaria, ritengono anch'essi che sussista un rapporto di dipendenza, seppur unilaterale, tra i due contratti tale per cui i vizi che coinvolgono il contratto principale si riflettono sul contratto accessorio¹⁰¹ e non al contrario. Il richiamato principio di reciproca dipendenza tra i contratti collegati non ha valenza assoluta poiché è possibile che l'invalidità o l'inefficacia di un contratto possano trasmettersi al contratto collegato ma non

⁹⁹ In tal senso si veda A. FREDA, *L'abbinamento e il collegamento negoziale*, in *Le assicurazioni abbinata ai finanziamenti*, (a cura) di P. Marano, M. Siri, Milano, 2016., p. 137. Un quadro di tutti i requisiti che una polizza abbinata a un mutuo o altro tipo di finanziamento deve possedere è fornito dal reg. IVASS 3 maggio 2012, n. 40.

¹⁰⁰ La categoria del collegamento negoziale, a seguito di una costante attenzione ad essa rivolta dalla dottrina, trova oggi alcuni riscontri anche nel diritto positivo. In tal senso basti pensare alla disciplina del credito al consumo introdotta dalla l. n. 142/1992 in attuazione della direttiva CEE n. 102 del 1987 e, poi, confluita negli artt. 121-126 t.u.b. La materia è stata aggiornata con il recepimento della direttiva 2008/48/CE per mezzo del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

¹⁰¹ A.B.F. Roma, 12.02.2016, n. 1305; A.B.F. Roma, 28.07.2010, n. 823; A.B.F. Milano, 27.03.2013, n. 1680.

viceversa, come accade nel caso esaminato¹⁰². Mentre le vicende che coinvolgono il contratto di mutuo possono produrre effetti sulla polizza, l'estinzione del contratto di assicurazione non implica l'estinzione del finanziamento. Ciò è testimoniato dalle numerose deliberazioni dell'Arbitro inerenti all'estinzione anticipata del mutuo o di altro finanziamento e ai conseguenti effetti sulle sorti della polizza assicurativa.

Tali decisioni sanciscono la caducazione della polizza assicurativa a seguito del venir meno del rischio assicurato, il quale «non si esaurisce nell'evento fattuale dedotto in polizza (invalidità, inabilità, decesso o perdita di impiego), dovendosi individuare nell'incidenza negativa di tale evento sulla solvibilità e capacità di rimborso del mutuatario»¹⁰³.

Inoltre, è fatta salva la possibilità del debitore-assicurato di usufruire dalla copertura assicurativa fino a scadenza designando sé stesso come nuovo beneficiario¹⁰⁴.

La questione della trasmissibilità dei vizi contrattuali può essere analizzata anche sotto la prospettiva che sia la polizza ad essere affetta da una qualche forma di patologia. Pensiamo, a titolo esemplificativo, alle dichiarazioni inesatte o alle reticenze compiute con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) o al mancato pagamento dei premi (ipotesi che difficilmente può verificarsi nel caso delle polizze CPI per il fatto che è di frequente la banca ad intermediare la polizza chiedendo il pagamento di un premio unico anticipato, il cui importo è dedotto dal costo complessivo del finanziamento), che sono causa rispettivamente di annullamento e risoluzione di diritto del contratto. Ipotesi più realistica è rappresentata dall'esercizio del diritto di recesso da parte del debitore-assicurato nel termine legale di sessanta giorni¹⁰⁵. L'efficacia del

¹⁰² Vedi L. FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, in *La Banca-Assicurazione*, (a cura) di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, & E. Llamas Pombo, Napoli, 2017, p. 267, il quale ritiene che le vicende che investono il contratto di mutuo possano in alcuni casi (non di regola) ripercuotersi sulla polizza stipulata, mentre l'estinzione della polizza non comporti la stessa sorte per il contratto di finanziamento. Se l'assicurato ha interesse a mantenere in vita la polizza nonostante il prestito sia stato interamente rimborsato e, quindi, sia venuta meno la specifica funzione di garanzia del credito svolta dalla polizza, nessun ostacolo è previsto a riguardo.

¹⁰³ A.B.F. Milano, 27.03.2013, n. 1680.

¹⁰⁴ Questa possibilità è prevista dall'art. 22, co. 15-*sexies*, d.l. n. 179/2012, dall'art. 49, co. 2, reg. ISVAP n. 35/2010 e dall'art. 39, co. 6, reg. IVASS n. 41/2018. Dal momento che le norme generali relative al contratto di assicurazione impongono la coincidenza tra assicurato e beneficiario all'interno delle polizze danni (art. 1904 c.c.), questa eventualità è prevista solamente per le polizze vita.

¹⁰⁵ La legislazione primaria non impone ai contraenti di polizze danni alcun vincolo generale in materia di recesso, contrariamente a quanto accade per le polizze vita con riferimento alle quali è consentito recedere entro trenta giorni dalla stipulazione e solo per contratti con durata superiore ai sei mesi (art. 177 c.a.p.). La legge annuale per il mercato e le concorrenza estende l'applicabilità dell'art. 177 c.a.p. anche alle polizze danni. Norme particolari

finanziamento è garantita, ma l'assicurato è tenuto a reperire sul mercato una polizza sostitutiva della precedente e avente i contenuti minimi stabiliti dall'IVASS con proprio regolamento, qualora la polizza fosse necessaria ad ottenere il finanziamento o ad ottenerlo a condizioni economiche più favorevoli, così come stabilito dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"). La citata norma, trascrizione di quelle che in precedenza erano prassi di mercato e orientamenti delle autorità di vigilanza, dimostra come le vicende che influenzano il contratto assicurativo non influiscano sulla validità ed efficacia del finanziamento.

2.6.1. Il ruolo dell'“appendice di vincolo”

Nella prassi il contratto di assicurazione può garantire il credito di un soggetto terzo, quale la banca o altro intermediario mutuante, che diverrebbe il nuovo beneficiario. L'assicurato, infatti, può chiedere di inserire all'interno della polizza una clausola (più propriamente chiamata “appendice di vincolo”), la quale designerebbe la banca come destinataria in via prioritaria delle somme liquidate da parte della compagnia assicurativa in caso di sinistro.

Tralasciando le varie ipotesi avanzate circa la natura giuridica della clausola è inconfutabile il fatto che essa contribuisca a rafforzare il collegamento negoziale, pur non determinandone l'esistenza, in quanto l'assenza del vincolo non eliminerebbe il legame tra i contratti¹⁰⁶. Lo schema che appare più adattabile alla clausola in esame è quello del contratto a favore di terzo, dal momento che la posizione di assicurato continua ad essere ricoperta dal mutuatario, mentre il finanziatore diviene beneficiario esclusivo fintantoché la posizione debitoria persiste¹⁰⁷. Infatti, non è l'intero contratto di assicurazione ad essere a favore di terzo, bensì la sola

nell'ambito “danni” disciplinano ad esempio il recesso dalle polizze poliennali che abbiano superato il quinto anno di copertura (art. 1899 c.c., così come modificato dall'art. 21 della l. 23 luglio 2009, n. 99) o il recesso dalle polizze RCA (art. 172 c.c.). Laddove non vi sia una normativa specifica, si presume che le parti possano liberamente inserire nella polizza le clausole di recesso concordate.

¹⁰⁶ Si veda M. SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, fasc. 3, p. 315; Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1995, n. 7021, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, fasc. 4, pt. 2, p. 376.

¹⁰⁷ Si vedano L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione con appendice di vincolo e collegamento negoziale*, nota a Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2004, n. 20743, in *Resp. civ. prev.*, 2006, fasc. 1, p. 169; G. LENER, *op. ult. cit.*, p. 384. Quest'ultimo avanza una serie di ipotesi circa la natura della clausola sulla quale non è stato raggiunto un accordo, pur essendo la tesi del contratto a favore di terzo dominante. Tra le altre ipotesi figurano il contratto per conto altrui, la cessione del credito *pro solvendo*, il pegno di credito e il contratto autonomo di garanzia.

appendice di vincolo, offrendo al contraente-assicurato la facoltà di mantenere in vita la polizza nel proprio interesse anche a seguito di un'eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Qualunque rilevanza voglia attribuirsi al collegamento negoziale, l'estinzione del mutuo non fa cessare il rischio assicurato, ma solamente l'interesse del soggetto finanziatore all'esistenza della polizza dal momento che il vincolo posto sul capitale assicurato ha già sortito il suo effetto¹⁰⁸.

L'estinzione del contratto di finanziamento dovrebbe comportare l'estinzione della polizza non perché venga meno il rischio assicurato, il quale continuerebbe a permanere, ma perché venga meno la causa su cui l'intera operazione economica si fonda. Le parti hanno inteso realizzare una funzione economico-sociale che, nel rispetto dell'individualità di ciascun contratto, determina una deviazione della causa del contratto assicurativo verso la predominante necessità di garantire una protezione del credito, esteriorizzata dalla presenza della clausola di vincolo. Il collegamento tra i due negozi non comporta una meccanica applicazione della regola "*simul stabunt simul cadent*", bensì la caducazione dell'intera operazione economica per incompatibilità con essa del negozio superstite (la polizza assicurativa)¹⁰⁹.

Dal momento che l'influsso che un negozio esercita su quello a sé collegato non riguarda unicamente la trasmissione delle patologie, ma anche le normali vicende fisiologiche, potremmo interrogarci su cosa accadrebbe se il rischio assicurato dovesse manifestarsi.

Qualora la copertura assicurativa venisse attivata, l'impresa di assicurazione estinguerebbe il debito residuo dell'assicurato dando così esecuzione al contratto assicurativo. In tal caso il debitore assicurato non avrebbe alcun diritto al rimborso di una quota del premio assicurativo versato anticipatamente in un'unica soluzione, ma avrebbe diritto al rimborso di quella parte delle commissioni e oneri finanziari cosiddetti *recurring*, per i quali non sono state corrisposte delle prestazioni da parte dell'intermediario. Al debitore-assicurato spetterà il diritto di ripetere le somme divenute indebite ex art. 2033 c.c.

In assenza di una clausola di vincolo il debitore-assicurato sarebbe anche beneficiario della polizza e il debito non risulterebbe estinto sino a quando l'assicurato non abbia utilizzato le somme liquidategli dall'impresa di assicurazione per saldare il debito contratto con la banca o

¹⁰⁸ Si veda N. DE LUCA, *Interesse alla copertura assicurativa, interesse all'assicurazione e cessazione del rischio. Note a margine dell'assicurazione sull'incendio della cosa ipotecata di un mutuo bancario estinto anticipatamente*, nota a Giudice di Pace di Genova, 23 gennaio 2009, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, fasc. 5, pt. 2, p. 665.

¹⁰⁹ M. SOLDAN, *Estinzione anticipate del finanziamento connesso a polizza assicurativa con patto di vincolo. Collegamento negoziale e suoi effetti*, nota a A.B.F., coll. coord., 14.02.2014, n. 896, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, fasc. 10, p. 851.

l'intermediario. In questa circostanza il cliente può ottenere il rimborso delle commissioni bancarie e altri oneri anticipatamente sostenuti al momento dell'erogazione del finanziamento a diminuzione del debito da estinguere ex art. 125- *sexies* t.u.b. In alternativa potrà, una volta estinto debito per l'intero importo rimanente, appellarsi a quanto sancito dall'art. 2033 c.c.¹¹⁰

¹¹⁰ Sul punto vedi A. TINA, *Contratti di finanziamento personale e polizze assicurative: l'estinzione anticipata del finanziamento (art. 125-sexies t.u.b.) mediante attivazione della copertura assicurativa*, in *Giur. comm.*, 2018, fasc. 5, p. 811 ss.

CAPITOLO III

Le problematiche legate alle polizze PPI e il quadro normativo di riferimento

SOMMARIO: 3.1. Le principali criticità rilevate dalle autorità di settore – 3.2. Interventi regolamentari in tema di trasparenza e correttezza – 3.3. La disciplina del conflitto di interessi – 3.4. La tutela del consumatore nell’ambito delle polizze PPI – 3.4.1. Il coordinamento con le disposizioni europee in materia di pratiche commerciali sleali – 3.5. Le novità in materia di polizze abbinata ai finanziamenti introdotte dal d. l. 24 gennaio 2012, n. 1 sulla liberalizzazione delle attività economiche (decreto cd. “Cresci Italia”) – 3.5.1. I limiti interpretativi dell’art. 28 – 3.5.1.1. I problemi di coordinamento con l’art. 21, codice del consumo – 3.5.2. Le modifiche apportate all’art. 28 dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza – 3.5.3. I contenuti minimi stabiliti dall’IVASS: il reg. ISVAP n. 40 del 2012 – 3.5.4 Il diritto di estinzione anticipata – 3.5.4.1. Le conseguenze dell’attivazione della copertura assicurativa – 3.5.4.2. La pronuncia della Corte di giustizia europea sulla rimborsabilità dei costi *up-front* – 3.6. Le norme europee sulla vendita abbinata.

3.1 Le principali criticità rilevate dalle autorità di settore

Nonostante il ruolo fondamentale rivestito dalle polizze a garanzia indiretta del credito (PPI), da un lato nella tutela dell’assicurato dall’eventualità di subire un fatto che possa pregiudicarne la capacità di rimborsare il finanziamento, dall’altro nel garantire all’intermediario la restituzione delle somme erogate, le autorità di vigilanza dei settori bancario e assicurativo nonché l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sono da tempo impegnate sul fronte del contrasto di pratiche commerciali lesive della concorrenza o contrarie ai principi di correttezza e trasparenza, essenziali nei rapporti con la clientela.

La disciplina generale sulla trasparenza dettata dal reg. ISVAP 26 maggio 2010, n. 35 si è rivelata insufficiente a superare le ambiguità riscontrate nel comportamento delle imprese di

assicurazione, prima, e degli intermediari che commercializzano le polizze abbinate ai finanziamenti, poi¹¹¹.

Da alcune indagini ispettive¹¹² svolte dall'IVASS e da un'analisi a campione delle note informative pubblicate sui siti internet delle imprese e degli intermediari¹¹³ è emersa l'inadeguatezza di queste misure regolamentari ad ovviare al problema delle eccessive provvigioni riconosciute dalle imprese di assicurazione agli enti preposti alla distribuzione. Ciò ha comportato un aggravio del premio, a pregiudizio della clientela, sulla quale grava un costo elevato in proporzione alle garanzie ottenute. È anomala la circostanza che i premi relativi alle polizze vendute in abbinamento a un finanziamento e distribuite da una banca o altro intermediario autorizzato siano superiori a quelli richiesti dalla rete agenziale¹¹⁴.

¹¹¹ *Provvedimento recante disposizioni in tema di conflitto di interesse degli intermediari assicurativi - modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006*, in <https://www.IVASS.it/normativa/nazionale/secondaria-IVASS/esiti-pubb-cons/2011/p2946-epc/index.html>.

¹¹² Il riferimento è, in particolare, alle indagini condotte dall'IVASS nel 2009 e 2011. Nel 2009 è stata condotta la prima indagine sulla distribuzione di polizze legate a mutui e ad altre tipologie di prestito, la quale ha rilevato aliquote provvigionali in media del 44% con picchi del 79%. Sulla scia di questi risultati l'IVASS era intervenuta con un primo regolamento, il reg. n. 35/2010. La seconda indagine è stata condotta nel 2011, in occasione dell'adozione del provvedimento n. 2946/2011, con esiti sostanzialmente invariati, poiché i livelli provvigionali registrati si attestavano sugli stessi livelli passati (con punte dell'80%). I provvedimenti adottati dall'autorità di vigilanza non hanno, dunque, influito sulla scorrettezza delle prassi di mercato in atto.

¹¹³ Gli artt. 4 e 30 del reg. ISVAP 26 maggio 2010, n. 35 impongono alle imprese di assicurazione (rispettivamente per le polizze vita e danni) di pubblicare sui propri siti internet il fascicolo informativo completo delle varie componenti (scheda sintetica, nota informativa, condizioni di assicurazione, modulo di proposta o, ove non previsto, modulo di polizza) in maniera tempestiva rispetto alla commercializzazione di un nuovo prodotto. I clienti hanno, perciò, a disposizione tutte le informazioni necessarie ad attuare un'analisi comparativa tra le varie proposte contrattuali disponibili sul mercato.

¹¹⁴ *L'indagine sulle polizze abbinate a finanziamenti: premi, caricamenti e provvigioni*, avviata dall'IVASS a settembre 2015, testimonia l'onerosità delle provvigioni e, conseguentemente, dei premi, con riguardo le polizze abbinate a finanziamenti. In particolare, tale indagine evidenzia i tre seguenti aspetti:

- la quota significativa riconosciuta agli intermediari, in preponderanza banche (contribuiscono circa all'80% della raccolta premi), rappresenta in media il 44, 1% del valore dei premi lordi, superando in alcuni casi il 50%;
- le provvigioni riconosciute al canale bancario risultano superiori rispetto a quelle percepite da agenzie e *brokers* e superano le provvigioni che le banche stesse percepiscono per la vendita di prodotti *stand-alone*;
- l'ammontare ingiustificato delle provvigioni percepite dagli intermediari annulla l'effetto positivo derivante dalla stipulazione di polizze in forma collettiva (98% dei pacchetti PPI).

L'attività di vigilanza ha, inoltre, rilevato una criticità nelle frequenti richieste da parte dell'ente finanziatore, nonché intermediario della polizza, di assumere anche il ruolo di beneficiario. Questa sovrapposizione di ruoli, infatti, può generare un conflitto di interessi tra finanziatore e consumatore. Il finanziatore, da un lato percepirebbe un compenso di distribuzione e, dall'altro risulterebbe destinatario della somma liquidata senza dover ricorrere a macchinose procedure per il recupero del credito, entrambi vantaggi che lo incentiverebbero a perseguire i propri interessi anziché quelli prioritari del debitore-assicurato.

Sintomo del potere contrattuale che i canali alternativi sfruttano a discapito della clientela è anche il considerevole aumento degli interessi riscossi, dovuto al fatto che, in caso di vendita abbinata, la prassi vuole che il tasso di interesse venga applicato all'importo finanziato incrementato di un ammontare pari al valore del premio. Al fine di contrastare il fenomeno l'IVASS ha approvato il reg. 16 ottobre 2006, n. 5 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa, il quale affronta, tra le varie tematiche, quella del conflitto di interessi.

Sia questo regolamento che il reg. ISVAP n. 35/2010 non hanno sortito gli effetti sperati, motivo per cui in un secondo momento sono state introdotte delle modifiche ai relativi testi. A tal proposito, nella fase di pubblica consultazione condotta in occasione dell'emanazione del provvedimento ISVAP 6 dicembre 2011, n. 2946, che arricchisce il contenuto dell'art. 48, reg. ISVAP n. 5/2006, sono stati ribaditi gli aspetti critici anzidetti ed è stato avanzato il proposito di ostacolare ogni forma di conflitto di interessi.

L'introduzione di questa e altre modifiche, congiuntamente all'approvazione di ulteriori testi normativi, si è resa necessaria in seguito alle continue segnalazioni inviate dalla clientela e agli esiti degli accertamenti ispettivi svolti in maniera coordinata da IVASS e Banca d'Italia, sfociati nella lettera congiunta al mercato datata al 26 agosto 2015, che le due autorità hanno redatto con l'intento di evidenziare gli aspetti critici persistenti¹¹⁵. Da quest'ultima emerge quale aspetto preoccupante il carattere di obbligatorietà con cui le polizze vengono presentate al cliente per indurlo a stipulare la polizza connessa al finanziamento offerta da quello specifico intermediario e non da altri presenti sul mercato, ostacolando in tal modo non solo la libertà di scelta del cliente, ma anche la libera concorrenza. Pur essendoci delle casistiche in cui la legge richiede espressamente la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura del rischio di

¹¹⁵ Vedi lettera al mercato del 26 agosto 2015, *Polizze abbinata a finanziamenti (PPI - Payment Protection Insurance). Misure a tutela dei clienti*, in https://www.IVASS.it/consumatori/azioni-tutela/lettere-mercato/documenti/PPI_Misure_a_tutela_dei_clienti.pdf.

mancato rimborso del credito¹¹⁶, in generale non sussiste alcun obbligo per il cliente, essendo libero di reperire sul mercato una qualsiasi altra copertura assicurativa adatta alle proprie esigenze.

Tra le materie su cui vertono i reclami vi sono le modalità di calcolo della quota parte di premio pagata ma non goduta, da rimborsare qualora l'assicurato optasse per l'estinzione anticipata o il trasferimento del mutuo presso un nuovo intermediario, descritte come imprecise e lacunose. La più recente lettera al mercato, pubblicata il 18 dicembre 2018, fornisce un *focus* sulle problematiche legate al rimborso anticipato, le quali si riassumono nel richiamo all'interno dei contratti della sola normativa-guida per il calcolo del premio (nelle sue due componenti di premio puro e caricamenti) e nell'indicazione di indici meramente approssimativi del rapporto tra effettivo debito residuo e debito iniziale, in luogo delle formule matematiche in concreto applicate¹¹⁷.

3.2. Interventi regolamentari in tema di trasparenza e correttezza

L'intervento delle autorità ha inizialmente incentivato gli operatori del mercato assicurativo e finanziario all'autoregolamentazione¹¹⁸. Sotto questo aspetto le autorità hanno costantemente indirizzato al mercato delle lettere al fine di promuovere comportamenti corretti e tutelanti la controparte "debole", ovvero il consumatore. Anche le associazioni di categoria si sono impegnate in tal senso, interpretando e fornendo ulteriori chiarimenti sulle indicazioni fornite dalle autorità. Esempio emblematico è rappresentato dalle osservazioni che ABI, ANIA e ASSOFIN hanno avanzato con riferimento alle misure adottate da IVASS e Banca d'Italia nella più volte citata lettera al mercato redatta nel 2015. In quell'occasione le associazioni hanno

¹¹⁶ Il riferimento in questo caso va fatto alle polizze a copertura dei finanziamenti da estinguersi tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, alla cui stipula il cliente è tenuto sulla base di quanto disposto dal d.P.R. n. 180/1950, il quale prevede all'art. 54 uno specifico obbligo di sottoscrizione. L'argomento verrà affrontato nel quarto capitolo.

¹¹⁷ Lettera al mercato del 18 dicembre 2018, *Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) - modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento*, in https://www.IVASS.it/normativa/nazionale/secondaria-IVASS/lettere/2018/lm-18-12-2/lettera_mercato_18_12_18_ppi.pdf, p. 3.

¹¹⁸ O. CALEO, *op. cit.*, p. 774.

fornito degli esempi applicativi con lo scopo di agevolare la comprensione delle misure¹¹⁹. I criteri in questione non impongono soluzioni vincolanti, ma suggeriscono possibili risposte a problematiche che permeano i mercati di riferimento. Questi interventi, definiti di *soft law*, fanno affidamento sulla volontaria adesione da parte dei soggetti alla cui attenzione sono rivolti. Data la natura collettiva degli interessi coinvolti nelle operazioni di vendita abbinata e la specifica natura delle polizze PPI, le quali, al pari di ogni altro prodotto o servizio finanziario, appartengono alla categoria dei cosiddetti *credence goods*, è apparsa necessaria una regolazione del settore sia con interventi inibitori che con interventi positivi.

Il codice delle assicurazioni private enuncia quale principale obiettivo della vigilanza la protezione dell'assicurato, per perseguire il quale è necessario garantire «la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione nonché [...] la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela» (art. 3, co. 1, c.a.p.). Le disposizioni in tema di doveri di pubblicità e trasparenza nell'esecuzione dei contratti con la clientela sono contenute nel titolo XIII del codice. Ai fini della trattazione, rileva richiamare l'art. 183, co. 2 e co. 3, c.a.p., il quale demanda all'IVASS il potere di individuare dettagliatamente le regole di comportamento che le imprese e gli intermediari sono tenuti a adottare. In attuazione del “mandato” conferitogli dalla normativa primaria, l'IVASS è intervenuta emanando il reg. 26 maggio 2010, n. 35, all'interno del quale sono contenute idonee indicazioni sulle modalità di comunicazione dei costi relativi ai contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti. In particolare, l'art. 50 del medesimo regolamento impone di indicare nella polizza, sia essa in forma individuale o collettiva, tutti i costi a carico del contraente ovvero del debitore-assicurato (qualora l'assicurato dovesse differire dal contraente), mettendo in luce la quota spettante all'intermediario¹²⁰.

¹¹⁹ ABI, ANIA, ASSOFIN, *Lettera IVASS-Banca d'Italia recante misure a tutela dei clienti di polizze abbinata a finanziamenti (PPI) - Osservazioni sull'applicazione delle misure*, 2015, in <https://www.IVASS.it/consumatori/azioni-tutela/lettere-mercato/documenti/PPI20.pdf>

¹²⁰ Un riferimento parallelo all'obbligo di indicare tutti i costi lo rinveniamo nel t.u.b., dove è specificato che «nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte» (art. 120-*quinquies*, co. 2, t.u.b.).

3.3. La disciplina del conflitto di interessi

L'imposizione di obblighi di *disclosure* al fine di garantire la trasparenza e ostacolare le asimmetrie informative tra imprese, intermediari e debitori-assicurati è apparsa una misura inadeguata al punto da indurre l'IVASS a intervenire sull'art. 48¹²¹, reg. 16 ottobre 2006, n. 5, al quale è stato aggiunto il comma *1-bis*. L'intervento nasce dalla constatazione che l'osservanza di tutti gli obblighi informativi non impedisce alle banche e agli altri intermediari assicurativi di conseguire i potenziali vantaggi che scaturiscono dai concomitanti ruoli di intermediario e di beneficiario della polizza. L'IVASS ha ritenuto che il duplice ruolo svolto di frequente dalle banche sia lesivo degli interessi dei consumatori e ha espresso la convinzione che, per garantire la correttezza nelle relazioni con la clientela, sia parimenti essenziale da parte degli intermediari evitare «di effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo» (art. 48, co. 1, reg. ISVAP n. 5/2006). La modifica apportata all'art. 48 dal provvedimento ISVAP 6 dicembre 2011, n. 2946 include nel novero delle situazioni tendenzialmente atte a generare un conflitto di interessi l'assunzione della «contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva» (art. 48, co. *1-bis*, reg. ISVAP n. 5/2006). Gli intermediari delle polizze abbinata ad un finanziamento sono chiamati, dunque, ad effettuare una scelta: proseguire la loro attività distributiva o rinunciare in favore della propria designazione quali beneficiari o vincolatari del contratto assicurativo.

Il divieto *tout court* introdotto dalla norma regolamentare appare in contrasto con la previsione del c.a.p., il quale chiede di identificare e prevenire qualsiasi conflitto di interessi e, solo se esso è inevitabile, informare l'assicurato sui possibili effetti sfavorevoli. In altri termini, l'IVASS vieta di rivestire contemporaneamente la posizione di intermediario e di beneficiario del contratto assicurativo, indipendentemente dal preventivo accertamento che da tale scelta consegua un'operazione compiuta in conflitto di interessi, mentre la norma codicistica impone un obbligo di *facere*, qualora il conflitto non fosse evitabile in modo ragionevole. Il principio

¹²¹ Nel reg. n. 35/2010 l'IVASS aveva introdotto una norma analoga a quella citata, l'art. 52, la quale era stata annullata dal TAR Lazio attraverso tre sentenze (n. 33031, n. 33032, n. 33044 del 27 ottobre 2010). L'IVASS, infatti, non si era attenuta all'obbligo di indire una pubblica consultazione prima di attuare la specifica disposizione. Questa procedura, con la quale vengono ascoltate ed eventualmente accolte le proposte generalmente di privati, associazioni di categoria e associazioni dei consumatori, è un vero e proprio obbligo che l'art. 191, co. 4, d. lgs. n. 209/2005 impone alle pubbliche amministrazioni.

secondo cui norme di livello gerarchico inferiore non possono contenere previsioni che si discostano notevolmente dai confini imposti da norme di rango superiore sembrerebbe venirmeno.

Di fatto, però, la disposizione non mira a limitare l'attività assicurativa fino ad ostacolarne il normale svolgimento, ma si inserisce nel quadro generale dell'art. 183 c.a.p., incentrato su obblighi di trasparenza e su una gestione *ex ante* del conflitto di interessi. Questo quadro generale è, infatti, introdotto dal comma 1 dello stesso articolo 48, a dimostranza del fatto che la confluenza dei due ruoli presuppone già la possibilità di evitare il conflitto di interessi rinunciando all'uno o all'altro¹²².

Ad ogni modo, affiancare a prescrizioni di carattere generale disposizioni più specifiche è in tale frangente legittimo, dal momento che la norma regolamentare impone obblighi più restrittivi in linea con i principi generali e, oltretutto, all'interno di un ambito specifico, qual è quello della distribuzione assicurativa¹²³.

3.4. La tutela del consumatore nell'ambito delle polizze PPI

Contestualmente al provvedimento n. 2946/2011 il legislatore primario ha emanato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (denominato "Salva Italia"), contenente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e successivamente convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214. L'art. 36-*bis* della legge di conversione ha introdotto nell'art. 21 del codice del consumo (d.l. 6 settembre 2005, n. 206) il comma 3-*bis*, il quale classifica come «pratica commerciale scorretta» il comportamento «di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario» (art. 21, co. 3-*bis*, d.l. n. 206/2005).

¹²² L'IVASS, in risposta alle perplessità dimostrate da alcuni privati che hanno preso parte alla pubblica consultazione del provvedimento 6 dicembre 2011, n. 2496, assicura che la norma non è contraria al principio comunitario di libero stabilimento e libera prestazione di servizi, in <https://www.IVASS.it/normativa/nazionale/secondaria-IVASS/esiti-pubb-cons/2011/p2946-epc/index.html>, p. 9.

¹²³ C. RUSSO, *Le polizze connesse ai mutui e altri contratti di finanziamento: problematiche e possibili soluzioni*, in A.A.V.V., *Le nuove regole di trasparenza e pubblicità del contratto di assicurazione: il regolamento ISVAP n. 35/2010*, in <http://www.aidapiemontevalladaosta.it/pdf/XLIV-Congresso-19-novembre-2010.pdf>, p. 24.

È opportuno osservare come la norma in questione, seppur introdotta con l'intento di tutelare il consumatore da pratiche commerciali complesse, quali l'abbinamento polizza-mutuo ai fini della garanzia di un credito, trova applicazione a tutti gli intermediari, indipendentemente dalla tipologia e dalla finalità della polizza stipulata.

Questa disposizione non è esente da limiti applicativi, primo fra tutti la difficoltà di raccorderne il contenuto con quello di altri interventi effettuati in materia di pratiche abbinata polizza-mutuo. Un primo limite è rappresentato dal fatto che l'art. 21 faccia riferimento esclusivamente al mutuo omettendo le altre forme di finanziamento esistenti, alle quali, perciò, tale norma non troverebbe applicazione.

In secondo luogo, è dubbia l'efficacia della norma dal momento che può essere agevolmente aggirata da parte del soggetto erogante il finanziamento, obbligando il cliente a sottoscrivere la polizza intermediata da un'altra banca o intermediario "partecipato" o con il quale intrattiene dei rapporti commerciali¹²⁴. La logica su cui i precedenti interventi si fondano fa supporre che l'applicazione della norma sia da estendere alle situazioni in cui la banca intermedia indirettamente la polizza per il tramite di rapporti di gruppo o di affari, in modo tale da renderla coerente con l'art. 48, co. 1-*bis*. Ogni altra interpretazione incentiverebbe un eventuale aggiramento della norma, fallendo nell'intento di tutelare il consumatore¹²⁵.

In dottrina, inoltre, sono stati molti i tentativi di attribuire un significato al termine "erogata". L'opinione di alcuni autori, apparentemente quella più condivisa, considera il termine come sinonimo di "distribuita" evitando in questo modo di attribuire alle banche e ad altri intermediari finanziari la facoltà di emettere nuove polizze assicurative¹²⁶, attività che costituisce riserva di legge esclusiva delle imprese di assicurazione che siano state autorizzate all'esercizio dei rami assicurativi dall'IVASS¹²⁷, previa verifica dei requisiti minimi.

Un terzo aspetto da non trascurare è rappresentato dal contesto in cui tale norma è inserita, ovvero un corpo normativo che ha come destinatari i consumatori, non menzionando le persone giuridiche che svolgono professionalmente un'attività d'impresa, quali le imprese assicurative, bancarie e finanziarie. Tuttavia, quest'ultimo aspetto appare una problematica ormai superata poiché è prassi diffusa applicare la presente disposizione a tutti gli operatori dei mercati finanziari che offrono polizze vita o danni in abbinamento ad un finanziamento¹²⁸.

¹²⁴ S. MONTICELLI, *Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti*, in *Giust. civ.*, 2012, fasc. 11-12, pt. 2, p. 544.

¹²⁵ I RIVA, *Polizze connesse a mutui tra regolazione ISVAP e legislazione "Monti"*, in *Ass.*, 2012, II, p. 290.

¹²⁶ A. POLIZZI, A. STEINHAUS, *Le novità in tema di contratti assicurativi accessori a mutui o finanziamenti (le c.d. polizze CPI)*, in <https://www.dirittobancario.it/approfondimenti/assicurazioni/le-novita-tema-di-contratti-assicurativi-accessori-mutui-o-finanziamenti-polizze-cpi>, settembre 2012, p. 2.

¹²⁷ L'esercizio dell'attività assicurativa costituisce riserva di legge in favore delle imprese di assicurazione, come disposto dall'art. 11, co. 1, c.a.p.

¹²⁸ In tal senso si veda G. PONGELLI, *op. cit.*, p. 370.

3.4.1. Il coordinamento con le disposizioni europee in materia di pratiche commerciali sleali

Il testo normativo di riferimento in tema di pratiche commerciali “sleali”¹²⁹ (termine sostituito dal nostro legislatore con “scorrette”) nei rapporti tra imprese e consumatori è la direttiva 2005/29/UE, recepita nel nostro ordinamento dal d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146, il quale ha sostituito gli artt. 18-27, c. cons. In attuazione di tale direttiva, il codice del consumo definisce pratica commerciale scorretta ogni operazione «contraria alla diligenza professionale» nonché «falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio¹³⁰» (art. 20, co. 2, c. cons.).

¹²⁹ Il legislatore italiano ha preferito utilizzare il termine “scorrette” per evitare una confusione con le norme civilistiche in materia di concorrenza sleale, di cui agli artt. 1598 e ss.

¹³⁰ L’art. 18, co. 1, lett. a), c. cons. definisce “consumatore” «qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale». Per quanto concerne la nozione di “consumatore medio” dobbiamo avvalerci dell’opinione di alcuni autori, non essendo stata integrata in alcuna norma.

C. ALVISI, *Il consumatore ragionevole e le pratiche commerciali sleali*, in *Contr. e impr.*, 2008, fasc. 3, p. 703 ss.; E. GUERINONI, *La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note*, in *Contratti*, 2007, fasc.2, p. 175 richiamano la definizione di consumatore medio, fornita dalla direttiva sulle pratiche commerciali scorrette, come un individuo «normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto». La ricca giurisprudenza della Corte di giustizia è confluita nella definizione contenuta nel considerando 18 della direttiva, il quale pur non avendo valenza di norma, fornisce i criteri oggettivi per individuare il *target audience*. Il requisito della ragionevolezza emerge in prima battuta dalla definizione di “diligenza professionale” (art. 2, lett. h), direttiva 2005/29/CE), la quale è richiesta ad un professionista (non necessariamente un’impresa) nei rapporti con la clientela. Le competenze e le accortezze adottate dal professionista vengono valutate come “ragionevoli” dal consumatore, il solo a poter affermare di aver effettuato delle scelte economiche non volute come conseguenza di comportamenti ingannevoli o aggressivi. L’aspettativa ragionevole secondo Alvisi deve adeguarsi alle circostanze esterne e alla concreta capacità critica del soggetto. Non si tratta perciò delle aspettative del consumatore “comune”, ma del consumatore “reale”, il quale può avere delle “anomalie” cognitive dettate da svariati fattori quali l’età, l’infermità, l’ingenuità, motivo per cui al professionista è richiesta una diligenza maggiore, ad esclusione dei casi in cui determinati limiti non siano prevedibili. Il contesto sociale, culturale e linguistico può alterare, aumentandolo o riducendolo, il livello di diligenza richiesta. In assenza di anomalie, la “medietà” è determinata da un livello di conoscenza e da una capacità di comprensione, proprie di un individuo “normalmente informato”, ritenendo, perciò, inammissibili incomprensioni ed errori banali. La normativa sulle pratiche commerciali scorrette ha, da un lato, parzialmente responsabilizzato il consumatore e, dall’altro alleviato gli oneri a carico delle imprese, le quali risultano esenti da responsabilità nel momento in cui il consumatore si comporta al di sotto dei menzionati parametri di “medietà”.

A questa nozione generale di pratica commerciale scorretta, segue la diade che distingue tra azioni o omissioni ingannevoli e azioni aggressive, descrivendo per ciascuna i presupposti che ne denotano la sussistenza e, poi, elencando una serie di operazioni *in re ipsa* ingannevoli o aggressive. Nel caso specifico, l'art. 21, co. 3-*bis* definisce come scorretta la pratica di obbligare il cliente a stipulare una polizza collocata sul mercato dal finanziatore stesso pur non classificandola come "ingannevole" o "aggressiva", conferendo all'interprete il compito di attribuirle l'una o l'altra sfumatura¹³¹. Il fatto di considerare *ex ante* il comportamento della banca o dell'intermediario descritto dal comma 3-*bis* una pratica commerciale scorretta potrebbe erroneamente indurci a concludere che il legislatore nazionale abbia previsto un ulteriore caso tassativo, pur non essendo a priori compreso tra quelli sanciti dalla direttiva europea. In realtà, la direttiva con riguardo ai servizi finanziari¹³² e ai beni immobili riconosce agli stati membri la possibilità di «imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che essa armonizza» (art. 3, co. 9, dir. 2005/29/CE).

La direttiva sulle pratiche commerciali sleali è stata approvata con l'intento di armonizzare le disposizioni impartite dalle precedenti direttive in materia di pubblicità ingannevole (direttive 84/450/CEE e 97/55/CE) con le nuove disposizioni applicabili trasversalmente a tutti i settori dell'economia¹³³. Essa deve la sua entrata in vigore alla necessità di garantire, oltre che una maggiore tutela del consumatore, anche una maggior consapevolezza e fiducia nelle potenzialità del mercato interno¹³⁴.

¹³¹ D. PIRILLI, *Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato*, in *Contratti*, 2013, fasc. 10, p. 945.

¹³² In conformità alla direttiva 2002/65/CE del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, per "servizio finanziario" s'intende «qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento».

¹³³ Il vecchio regime sulla pubblicità ingannevole introdotto dalla direttiva 84/450/CEE del 10 settembre 1984, modificata dalla direttiva 97/55/CE al fine di includervi la pubblicità comparativa, e dal rispettivo decreto di recepimento n. 74 del 25 gennaio 1992, contrastava la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti sia tra professionisti che tra professionisti e consumatori. Una volta abrogati i d. lgs. n. 74/1992 e n. 67/2000, di recepimento delle due direttive menzionate, a disciplinare questa materia è intervenuta la direttiva 2005/29/CE. Il recepimento è avvenuto per mezzo di due decreti legislativi: il d. lgs. 2 agosto 2007, n. 145, volto a tutelare i professionisti dalla pubblicità ingannevole e il d. lgs. 2 agosto 2007, n. 146 che ha modificato il codice del consumo e che trova applicazione alle pratiche commerciali tra professionisti e consumatori.

¹³⁴ L. FIORENTINO, *Le pratiche commerciali scorrette*, in *Obbl. contr.*, 2011, fasc. 3, p. 166 considera il rapporto "osmotico" tra tutela del consumatore e tutela della concorrenza. Un sano livello di concorrenza garantisce l'affioramento di prodotti migliori e a prezzi bassi, mentre un'informazione trasparente e completa inibisce il manifestarsi di effetti distorsivi della concorrenza.

3.5. Le novità in materia di polizze abbinate ai finanziamenti introdotte dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 sulla liberalizzazione delle attività economiche (decreto cd. “Cresci Italia”)

Il d. Liberalizzazioni ha l’obiettivo di integrare il contenuto lacunoso delle precedenti disposizioni in materia di polizze abbinate a finanziamenti. La funzione è principalmente informativa, la quale si esplica nella presentazione al cliente da parte della banca, dell’istituto di credito o dell’intermediario che ha erogato il mutuo di due preventivi emessi da gruppi assicurativi differenti. Il contenuto della norma, di cui all’art. 28, inizialmente poco chiaro, è stato arricchito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del suddetto decreto.

La legge di conversione ha esteso l’applicabilità della norma anche ai casi in cui la banca, l’istituto di credito o l’intermediario eroghi una forma di credito al consumo piuttosto che un mutuo. Il contributo maggiormente rilevante è stato apportato dalla precisazione che i differenti gruppi assicurativi dai quali provengono i due preventivi siano «non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e agli intermediari finanziari stessi» (art. 28, co.1, l. n. 27/2012). L’espressione rende chiaro l’intento di imporre, oltre a un obbligo informativo nei confronti della clientela, un’azione di contrasto al conflitto di interessi, tematica già affrontata dal reg. ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5¹³⁵.

Rispetto alla formulazione iniziale il legislatore ha introdotto l’obbligo per il finanziatore di accettare l’eventuale polizza reperita autonomamente sul mercato, anche se diversa in termini di condizioni contrattuali da quelle proposte dall’intermediario stesso, purché essa sia conforme ai contenuti minimi che l’IVASS è tenuta a definire con un proprio regolamento entro i trenta giorni successivi alla data di conversione del decreto¹³⁶. Sia l’interesse del finanziatore a tutelarsi dal rischio di credito, sia l’interesse del consumatore a individuare la polizza maggiormente conforme alle proprie aspettative senza dover subire alcuna costrizione da parte del finanziatore trovano tutela in queste disposizioni. Infatti, da un lato è riconosciuta al cliente

¹³⁵ Vedi *supra*, par. 3.3.

¹³⁶ Il reg. ISVAP n. 40/2012, art. 2, co. 1 impone alla banca o a qualunque altro intermediario che distribuisce la polizza abbinata al contratto di finanziamento l’obbligo di consegnare al cliente, all’avvio delle trattative, un documento informativo riepilogativo dei contenuti minimi che la polizza deve possedere, nonché l’obbligo di comunicargli la possibilità di reperire la polizza autonomamente sul mercato entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.

la libertà di scegliere la polizza sul mercato, dall'altro vengono tutelate le esigenze del finanziatore attraverso la previsione di contenuti minimi¹³⁷.

3.5.1. I limiti interpretativi dell'art. 28

Un punto critico riscontrato nell'interpretazione dell'art. 28 risiede nella motivazione alla base del richiamo all'art. 183 c.a.p., posto come *incipit* della norma. L'articolo, come è noto, appartiene alle disposizioni del titolo XIII che trattano la trasparenza delle operazioni e la tutela dell'assicurato. La norma esordisce affermando che «nell'esecuzione dei contratti le imprese devono» osservare rigorosamente un insieme di comportamenti. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel codice delle assicurazioni private, con il termine “impresa” si intende «la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata» (art. 1, co. 1, lett. s), c.a.p.). Il riferimento puntuale all'art. 183 c.a.p. sembra avere l'intento di imporre l'osservanza di comportamenti diligenti e trasparenti anche ai soggetti diversi dalle imprese di assicurazione che prendono parte al processo distributivo¹³⁸. Lo stesso problema è stato sollevato da alcuni autori ponendolo sul piano della qualificazione o meno come attività di intermediazione assicurativa della mera presentazione dei due preventivi. La seconda attività potrebbe ragionevolmente essere ricondotta alla prima trattandosi di un'attività che comporta l'acquisizione di una mole di informazioni rilevanti sulla controparte, e non di una semplice acquisizione di dati a titolo accessorio nell'ambito di un'attività principale svolta professionalmente¹³⁹. Poiché un requisito essenziale a tale qualificazione è quello

¹³⁷ Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, in https://www.IVASS.it/pubblicazioni-estatiche/pubblicazioni/pubblicazioniantifrode/normativa/documenti/2012/DECRETO-LEGGI_24_gennaio_2012_n._1_convertito_con_modificazioni_dalla_L_24_marzo_2012_n.27.pdf.

¹³⁸ Il testo dell'art. 183 c.a.p. antecedente l'entrata in vigore del d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva europea sulla distribuzione assicurativa (IDD), recitava: “Nell' offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono [...]” (art. 1, co. 29, d. lgs. n. 68/2018). A seguito di tale modifica, è una fonte normativa secondaria, ovvero il reg. ISVAP n. 5/2006 concernente l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nello specifico gli artt. 1 e 48, ad estendere l'applicabilità dell'art. 183 c.a.p. anche agli intermediari.

¹³⁹ Vedi A. FRIGNANI, D. PASCHETTA, *Le polizze vita abbinate ai mutui immobiliari ed al credito al consumo (il provv. ISVAP n. 2946 del 6 febbraio 2011 e l'art. 28 del d.l. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012, n.27)*, in *Dir. fisc. ass.*, 2012, fasc. 3, pt. 1, p. 417. I due autori ritengono che la presentazione dei due preventivi sia qualificabile come attività di intermediazione, vista l'ampiezza della definizione fornita dal regolamento approvato dall'IVASS in materia. Il regolamento, infatti, definisce attività di intermediazione assicurativa anche

dell'onerosità, sancito tanto dall'art. 107, co.1, c.a.p. quanto dall'art. 3 del reg. ISVAP n. 5/2006¹⁴⁰, al mancare di esso, come nella circostanza esaminata, non è lecito parlare di attività di distribuzione assicurativa. La dottrina propende per quest'ultima argomentazione, la quale si attiene al dato letterale della norma¹⁴¹. Si può concludere affermando che l'esplicito riferimento all'art. 183 c.a.p. ha la finalità di circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della norma e non tanto quello oggettivo, ovvero l'insieme delle operazioni nelle quali si esplica l'attività di intermediazione.

La legge di conversione del decreto "Cresci Italia", come già affermato in precedenza, ha apportato notevoli modifiche al testo originario tra cui l'aggiunta del fattore della "non riconducibilità", la cui portata deve essere intesa in senso ampio, ovvero deve fare riferimento sia a legami di partecipazione al capitale sia a legami commerciali¹⁴². Se questa interpretazione, comune anche alla disposizione di cui all'art. 48, reg. ISVAP n. 5/2006, oggetto della precedente discussione, non fosse accolta, si creerebbero delle incongruenze all'interno del quadro normativo complessivo¹⁴³. Non sono mancate posizioni contrarie che hanno ritenuto possibile per l'intermediario presentare al cliente, annoverandolo fra i preventivi obbligatori, il preventivo di un prodotto emesso da una compagnia assicurativa alla quale è legato da un accordo commerciale, purché sia privo di esclusiva e non preveda meccanismi di incentivazione

l'azione di proporre un nuovo contratto. È comunque opportuno sottolineare come una fonte normativa di rango inferiore non possa porsi in contrasto con una fonte di rango superiore.

¹⁴⁰ Nel testo del regolamento compaiono numerosi riferimenti al concetto di onerosità. In prima istanza, la definizione di "intermediari": «le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa» (art. 1, co.1, lett. p)); a seguire l'art. 3, co. 1, punto 2) afferma che «costituisce attività di intermediazione assicurativa l'attività di cui all'articolo 2, lettera d), anche quando sia svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attività commerciale, professionale o di una diversa attività principale ed anche se tale attività riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attività principale». Da ultimo, il successivo punto 3) dello stesso articolo fa riferimento alla stipulazione di contratti in forma collettiva, come spesso fanno le banche per offrire una garanzia di restituzione del credito da parte della clientela, la quale è attività di intermediazione a due condizioni: gli assicurati sostengano in tutto o in parte il pagamento dei premi e, fattore che avvalorava la nostra argomentazione, «il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso».

¹⁴¹ G. G. PERUZZO, *L'art. 28 d. liberalizzazioni e l'abbinamento delle polizze ai mutui*, in *Le assicurazioni abbinata ai finanziamenti*, (a cura) di P. Marano, M. Siri, Milano, 2016, p. 171.

¹⁴² Vedi A. FRIGNANI, D. PASCHETTA, *op. cit.*, p. 418, i quali aggiungono che, nonostante l'assenza di accordi di esclusiva e il riconoscimento di una provvigione o altro compenso, l'intermediario potrebbe trarre vantaggio dalla partecipazione attiva alla stesura della polizza, adattandone i contenuti ai propri interessi.

¹⁴³ I. RIVA., *op. cit.*, p. 290.

economica. In tale situazione secondo alcuni autori non viene violata la norma contenuta nell'art. 28, non potendosi qualificare il preventivo proposto come "riconducibile" al mutuante. Una volta presentati almeno due preventivi stilati da soggetti che non sono legati in alcun modo alla banca mutuante, la norma non vieta di presentare un ulteriore preventivo "riconducibile" ad essa. Questa eventualità non determinerebbe l'insorgere di un conflitto di interessi, giacché il cliente può optare per uno dei preventivi "estranei" alle vicende del mutuante o attivarsi per richiederne di ulteriori sul mercato. Lo spirito pro-concorrenziale che la norma si propone viene, quindi, realizzato a pieno¹⁴⁴.

A ciò si aggiunge il rischio di un uso scorretto delle informazioni che le banche o altri intermediari raccolgono sui concorrenti al fine di valutare le offerte proposte sul mercato dai singoli operatori e sottoporre al cliente i preventivi più convenienti¹⁴⁵.

Qualora la banca, l'istituto di credito o l'intermediario al quale il cliente si rivolge per ottenere un prestito divenisse intermediario di una delle polizze, è prudente ipotizzare che alla banca sia precluso il contemporaneo ruolo di beneficiario, ottemperando al divieto sancito dall'art. 48, reg. ISVAP n. 5/2006.

In aggiunta ai dubbi precedentemente sollevati, è sorto l'interrogativo sulla ragione per cui la norma impone il divieto di intermediare direttamente o indirettamente le polizze vita, mentre non sussiste alcun divieto con riferimento alle polizze danni. L'attenzione del legislatore è stata probabilmente rivolta alla tipologia di polizze più frequentemente in uso, ovvero le polizze vita caso morte. Tuttavia, è bene ricordare come in tale contesto sia consistente anche la domanda di polizze contro i danni alla persona, quali infortunio, malattia, invalidità.

3.5.1.1. I problemi di coordinamento con l'art. 21, codice del consumo

In ultima istanza, non è semplice coordinare l'art. 28 con l'art. 21, co.3-bis, c. cons., in quanto emergono delle divergenze di fondamentale importanza. Entrambe le disposizioni tutelano il cliente (nel primo caso il consumatore, nel secondo caso un qualunque soggetto, persona fisica o giuridica) dalla situazione svantaggiosa in cui questi versa nel momento in cui il finanziatore lo obbliga a stipulare una polizza erogata da sé medesimo. Ciò nonostante, l'art. 21 esprime un semplice divieto, senza precludere al finanziatore la possibilità di diventare beneficiario della

¹⁴⁴ G.G. PERUZZO, *op. cit.*, p. 175.

¹⁴⁵ F. MASSA, *Commento all'art. 21 c. cons., par. 10*, in *Codice del consumo*, (a cura di) V. Cuffaro, Milano, 2015, p. 175.

polizza, mentre l'art. 28, oltre al divieto implicito di soggiogare il cliente portandolo a stipulare una polizza non conveniente, impone l'obbligo di proporre almeno due preventivi di due prodotti commercializzati da un soggetto diverso dal mutuante. Il termine "obbligare" assume un'accezione differente rispetto al termine "condizionare", posto che l'obbligo rappresenta spesso e volentieri una forma di condizionamento. Al contrario, condizionare non equivale necessariamente ad imporre un obbligo. Infatti, potendosi il condizionamento realizzare anche tramite la modifica di alcune condizioni contrattuali del prestito tale da indurre la controparte a stipulare comunque la polizza, la scelta del cliente è convogliata indirettamente verso la polizza proposta dall'intermediario¹⁴⁶.

L'art. 21, facendo parte di un corpo normativo indirizzato a proteggere espressamente il consumatore, non trova applicazione nei confronti di altri soggetti, anche se la prassi ha dimostrato il contrario. L'ambito oggettivo di applicazione della norma è, invece, circoscritto ai mutui di qualsiasi genere, escludendo le forme di credito al consumo. L'art. 28, al contrario, menziona il mutuo immobiliare e il credito al consumo come tipologie di prestito il cui abbinamento a una polizza vita fa scattare l'obbligo di presentazione dei due preventivi.

Ultimo elemento di contrapposizione, ma non meno importante dei precedenti, è la natura delle polizze considerate nelle due disposizioni. L'una tratta qualsiasi polizza esistente in natura purché condizioni l'erogazione del mutuo, l'altra esclusivamente le polizze vita¹⁴⁷.

3.5.2. Le modifiche apportate all'art. 28 dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza

Il testo originario dell'art. 28 ha subito nel tempo delle variazioni, le quali hanno permesso di superare alcune tra le problematiche sollevate in precedenza. L'*iter* procedurale è stato avviato il 3 aprile 2015 quando il disegno di legge (atto n. 3012) è stato redatto e presentato alla Camera dei deputati in prima lettura il 7 ottobre dello stesso anno. Una prima novità è stata quella di estendere l'applicabilità della norma (traslata nell'art. 25 del ddl avanzato dalla Camera)¹⁴⁸ a tutte le polizze, incluse quelle danni.

¹⁴⁶ M. SIRI, *La protezione dell'assicurato mutuatario nel codice del consumo*, in *Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti*, (a cura di) P. Marano, M. Siri, Milano, 2016, p. 65.

¹⁴⁷ P. FAUSTI, *op. cit.*, p. 627 ss.

¹⁴⁸ Vedi progetto di legge proposto dalla Camera, in http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0029970.pdf, p. 89 ss.; Dossier Servizio Studi AP0029 (4 maggio 2015), in <https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AP0029.Pdf>, p. 88 ss.

In questo quadro di rafforzamento della trasparenza nei rapporti con la clientela, al requisito della “contestualità” della polizza al mutuo o al finanziamento è stato affiancato quello del “condizionamento”.

È stato, inoltre, introdotto il comma 1-*bis*, il quale ha sancito l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 324 c.a.p.¹⁴⁹ qualora l’intermediario omettesse di presentare i due preventivi.

Il nuovo progetto di legge ha, infine, imposto alle banche e agli intermediari finanziari incaricati della distribuzione delle polizze due obblighi informativi: informare il cliente della possibilità di reperire liberamente sul mercato la polizza con le caratteristiche più adeguate alle proprie esigenze, senza dover accettare forzatamente una delle polizze di cui gli sono stati proposti i preventivi; informare il cliente delle provvigioni pagate dalla compagnia di assicurazione che ha erogato il contratto, limitatamente ai casi in cui dovesse appartenere al medesimo gruppo societario dell’ente finanziatore.

Il nuovo testo normativo è stato sottoposto all’attenzione del Senato, il quale lo ha approvato con ulteriori, seppur lievi, modifiche (atto n. 2085)¹⁵⁰ il 3 maggio 2017 e trasmesso nuovamente alla Camera il giorno seguente. In primo luogo, le modifiche approvate dal Senato comportano un arricchimento del contenuto dell’art. 25, dal momento che l’obbligo di presentare i due preventivi viene mantenuto con riferimento sia alle polizze “contestuali” che a quelle “connesse” al credito, ma esteso, in aggiunta, a quelle “accessorie”.

Gli obblighi informativi a cui gli intermediari sono tenuti a adempiere rimangono i medesimi, con l’unica eccezione che l’obbligo di informare il cliente sulle provvigioni percepite viene generalizzato, dovendosi applicare in qualsiasi circostanza, indipendentemente dalla natura dei rapporti che intercorrono tra l’impresa di assicurazione e l’intermediario.

La Camera ha effettuato una successiva revisione del progetto di legge (atto n. 3012-C)¹⁵¹, pur non avendovi apportato sostanziali cambiamenti, trasmettendo nuovamente il testo al Senato per una seconda lettura (atto n. 2085-B)¹⁵². Il contributo maggiormente rilevante al riassetto

¹⁴⁹ Sono previsti provvedimenti più o meno restrittivi, che vanno dal semplice richiamo su fatti di minore rilevanza all’irrogazione di una sanzione pecuniaria, il cui ammontare varia a seconda delle dimensioni del fatturato dell’impresa destinataria, per culminare nella radiazione dall’apposito registro degli intermediari.

¹⁵⁰ Vedi prime modifiche apportate dal Senato con atto n. 2085, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940669.pdf>, p. 52 ss.

¹⁵¹ Vedi testo atto n. 3012-C, trasmesso nuovamente al Senato il 29 giugno 2017, in http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0053050.pdf, p. 98 ss.

¹⁵² Vedi testo approvato dal Senato con atto n. 2085-B, in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01028729.pdf>, p. 67 ss.; Dossier Servizio Studi AP0029H (10 luglio 2017), in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00940669.pdf>, p. 181 ss.

delle disposizioni originariamente dettate dall'art. 28 è stato esperito nell'ultima fase di questo *iter* procedurale durato per oltre due anni. L'aspetto che più ha rivoluzionato il disegno di legge esistente è stata l'eliminazione dell'obbligo di presentare i due preventivi, finora inderogabile, sostituito dall'obbligo di accettare, senza variare le condizioni di erogazione del credito pattuite, qualsiasi polizza che il cliente reperisca sul mercato, purché conforme ai requisiti minimi indicati dallo stesso mutuante. L'assenza di tale obbligo ha determinato anche l'eliminazione delle misure sanzionatorie previste dal comma 1-*bis*.

Da ciò consegue un ridimensionamento della funzione fino a questo momento attribuita ai requisiti minimi stabiliti dall'autorità di vigilanza. Infatti, i requisiti minimi stabiliti dall'IVASS con proprio regolamento continuano a trovare applicazione alle polizze vita o danni la cui stipulazione non condizioni l'erogazione del credito. Qualora l'erogazione del credito o la sua erogazione alle condizioni economicamente vantaggiose offerte dall'intermediario non fosse possibile senza la previa sottoscrizione di una polizza adeguata a garantire il rimborso del credito, la polizza che l'intermediario è disposto ad accettare deve riflettere i requisiti minimi dallo stesso indicati. Questa scelta legislativa ha inteso tutelare il finanziatore, il quale con la preesistente formulazione della norma era tenuto ad accettare una qualsiasi polizza che rispettasse i requisiti minimi definiti dall'IVASS, i quali non sempre erano sufficientemente idonei a garantire un equo bilanciamento tra efficacia della copertura e rischi sofferti.

L'eliminazione dell'obbligo di presentare i due preventivi a sé "non riconducibili" ha registrato un ulteriore effetto positivo, dettato dal superamento di quei dubbi sorti circa la possibilità per il mutuante di presentare al cliente un terzo preventivo di un prodotto commercializzato direttamente o indirettamente. Il *matching* tra qualità della polizza e aspettative del cliente non è ostacolato dalla possibilità conferita al mutuante di arricchire la gamma di prodotti tra i quali il cliente può scegliere, proponendone di propri, poiché il cliente potrebbe in qualsiasi momento rivolgersi al mercato, se lo ritenesse opportuno.

Il legislatore ha introdotto un ulteriore comma, il comma 2-*bis*, volto a disciplinare in maniera dettagliata il diritto di recesso, prima disciplinato solamente dal reg. ISVAP n. 40/2012. La norma modificata circoscrive l'esercizio del diritto di recesso alle polizze proposte dalla banca o dall'intermediario e invita il cliente a reperire tempestivamente sul mercato una nuova polizza, la quale, se condizione essenziale per ottenere il prestito, dovrà rispettare i contenuti stabiliti dal mutuante. Le modalità di esercizio del suddetto diritto devono essere comunicate alla controparte con documentazione separata rispetto a quella relativa al finanziamento per non creare incertezza sulle caratteristiche, in particolar modo sui costi associati all'una (assicurativa) o all'altra (bancaria) prestazione.

La scelta normativa più impattante sullo scenario di mercato e sui rapporti contrattuali è sicuramente quella di aver eliminato l'obbligo dei due preventivi. Se da un lato questa scelta ha fatto ancora una volta sorgere il rischio di un potenziale conflitto di interessi, conseguente al doppio ruolo di intermediario-mutuante che il finanziatore potrebbe a proprio vantaggio rivestire, dall'altro lato ha accresciuto il livello di competitività tra imprese assicurative e tra intermediari. L'intento del legislatore è stato, inoltre, quello di responsabilizzare il cliente, il quale molto spesso subisce l'influenza della parte contrattuale più forte¹⁵³. La scarsa cultura finanziaria e il solido rapporto di fiducia che il cliente coltiva con la banca, lo rendono solitamente restio a rivolgersi ad un altro intermediario.

Nonostante la responsabilizzazione del cliente appaia una scelta pericolosa, in realtà il cliente beneficia di una serie di tutele, tra le quali l'ampia gamma di prodotti a prezzi convenienti favorita dalle più accentuate logiche competitive, il diritto di recesso e gli innumerevoli obblighi informativi che gli intermediari sono tenuti a adempiere nei rapporti con la clientela.

Le novità sinora discusse sono confluite nell'art. 1, comma 136 del testo definitivo, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", approvato il 4 agosto 2017.

3.5.3. I contenuti minimi stabiliti dall'IVASS: il reg. ISVAP n. 40 del 2012

Al fine di attuare le disposizioni contenute nell'art. 28, l'IVASS ha emanato un regolamento disciplinante i contenuti minimi ai quali le polizze vita e, con l'introduzione del ddl Concorrenza, anche le polizze danni devono conformarsi.

Stando ai chiarimenti forniti dall'autorità in occasione della pubblica consultazione, antecedente l'approvazione del reg. ISVAP n. 40/2012, i requisiti minimi sono strumentali alla confrontabilità sia dei preventivi proposti dalla banca sia di quelli selezionati dal cliente sul mercato.

La libertà contrattuale delle parti può deviare dai contenuti minimi in esame al fine di rendere il contenuto definitivo del contratto più favorevole al cliente, non essendo le disposizioni impartite vincolanti¹⁵⁴. La polizza sottoscritta non deve necessariamente essere una temporanea caso morte, ma può spaziare da una polizza di lungo termine a copertura del rischio malattia,

¹⁵³ G.G. PERUZZO, *op. cit.*, p. 187.

¹⁵⁴ Vedi esiti pubblica consultazione regolamento ISVAP n. 40/2012, in https://www.IVASS.it/normativa/nazionale/secondaria-IVASS/esiti-pubb-cons/ricerca/ricerca.html?min_anno_publicazione=2012&max_anno_publicazione=2012&cat_pri=normativaNazionaleSecondariaIVASS&cat_sec=consultazioniConclude.

infortunio o longevità (ramo IV), ad una polizza che garantisce l'erogazione di un capitale derivante dalla gestione di un fondo pensione (ramo VI), oppure una polizza *Unit o Index-linked* (ramo III), qualora il cliente volesse conseguire finalità di altro genere¹⁵⁵. Tra i vari aspetti contemplati dal regolamento emerge il diritto di recesso¹⁵⁶, i casi di esclusione o limitazione della copertura¹⁵⁷, la durata del contratto, la quale può essere superiore a quella del finanziamento, la periodicità del premio (unico anticipato o annuo rateizzato), i tempi e le modalità di rimborso della quota parte dei costi rimborsabile in caso di estinzione anticipata o trasferimento del contratto (l'indicazione dei costi all'interno della documentazione contrattuale deve essere conforme alle disposizioni del reg. ISVAP n. 35/2010), i soggetti che possono essere designati quali beneficiari e la durata massima del periodo di carenza, ovvero l'arco temporale che intercorre tra la sottoscrizione della polizza e la sua effettiva attivazione.

¹⁵⁵ In tal senso, G. MARTINA, *Le caratteristiche delle garanzie assicurative*, in *Le polizze abbinate ai finanziamenti*, (a cura) di P. Marano – M. Siri, Milano, 2016, p. 82 ss.

¹⁵⁶ In base al dettato regolamentare il diritto di recesso può essere esercitato dal cliente-assicurato «entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla data in cui il contratto è concluso» (art. 1, co. 1, lett. n)). Il dettato del regolamento si discosta parzialmente da quello previsto dall'art. 177, c.a.p., secondo cui il cliente ha diritto a recedere dalle sole polizze vita individuali entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

In seguito agli aggiornamenti della disciplina sull'estinzione anticipata, apportati dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, il suddetto requisito minimo di trenta giorni trova applicazione solamente in riferimento alle polizze vita o danni non necessarie a ottenere il prestito. Il cliente ha a disposizione un termine più lungo, pari a sessanta giorni, per recedere dalle polizze la cui sottoscrizione diviene necessaria al fine di ottenere il finanziamento o al fine di ottenerlo a condizioni di maggior favore (art. 1, co. 136, l. 4 agosto 2017, n. 124).

Un termine differente, pari a 60 giorni, è previsto per i pacchetti assicurativi “multirischio” che includono sia coperture vita sia coperture danni. In tal caso, si veda la lettera al mercato del 26 agosto 2015, p. 8.

¹⁵⁷ L'art. 1900 c.c. esenta l'impresa di assicurazione dal pagamento del capitale o dalla liquidazione del danno in caso di sinistri conseguenti a comportamenti dolosi o gravemente colposi. L'art. 1, co. 1, lett. c) reg. ISVAP n. 40/2012, invece, esclude la prestazione solamente per i sinistri cagionati con dolo, obbligando l'assicuratore a pagare quanto dovuto in caso di colpa grave dell'assicurato, del contraente o del beneficiario. Non è concesso alle parti alcun patto contrario. Tra le situazioni in cui la prestazione assicurativa non è dovuta è inclusa la morte dell'assicurato dovuta a rischi catastrofali.

3.5.4. Il diritto di estinzione anticipata

Il diritto a estinguere anticipatamente un prestito è riconosciuto al consumatore dall'art. 125-*sexies* t.u.b.¹⁵⁸, il quale riconosce per di più una riduzione del costo totale del credito, nel quale sono compresi gli interessi, le commissioni bancarie e di intermediazione e i costi relativi a eventuali servizi accessori¹⁵⁹. Le condizioni contrattuali devono contemplare anche l'ipotesi di rimborso anticipato parziale del finanziamento a cui segue la restituzione dei ratei di premio assicurativo non goduti relativi al periodo che intercorre tra l'estinzione anticipata e la data di scadenza dell'ultima rata che si intende pagare¹⁶⁰.

Nel momento in cui ci accingiamo a trattare il tema del rimborso anticipato dei finanziamenti, due sono gli aspetti principali da tenere in considerazione: le modalità di calcolo della quota di oneri non maturati da rimborsare al cliente e i soggetti legittimati a garantire il rimborso.

Poiché lo scopo di questo scritto è quello di analizzare il fenomeno principalmente dal punto di vista del diritto delle assicurazioni, l'attenzione va rivolta a quelle norme che sono state varate con lo scopo di garantire la restituzione della quota non goduta del premio assicurativo che, come sappiamo, è uno tra i notevoli costi di cui si fa carico il debitore-assicurato direttamente oppure per mezzo dell'intermediario che ne anticipa l'importo per poi cumularlo con il valore delle rate.

In merito al primo dei due aspetti, il legislatore primario ha approvato il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (decreto cd. "Sviluppo-bis"), convertito con l. 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale ha inteso promuovere uno sviluppo innovativo e un rafforzamento della competitività tra imprese nel contesto economico nazionale. Nello specifico, per quanto concerne il tema qui trattato, si esortano le imprese di assicurazione a indicare con chiarezza all'interno delle condizioni contrattuali i criteri di rimborso pattuiti (art. 22, co. 15-*quinquies*), i quali devono prevedere per

¹⁵⁸ La norma è stata introdotta nel t.u.b. con il varo del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori), il quale ha apportato delle modifiche al Titolo V - Soggetti operanti nel settore finanziario, t.u.b.

¹⁵⁹ Per quanto riguarda la definizione di "costo totale del credito" è necessario rinviare agli artt. 120-*quinquies*, co. 1, lett. d) e 121, co. 1, lett. e), t.u.b., secondo i quali il costo totale comprende «gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza».

¹⁶⁰ In tal senso si esprime l'IVASS nella lettera al mercato del 3 aprile 2017 ("Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) – rimborso del premio non goduto in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento"), in https://www.IVASS.it/normativa/nazionale/secondaria-IVASS/lettere/2017/lett-03-04/Lettera_al_mercato_del_ppi_est_parz.pdf.

il premio puro un calcolo in funzione del capitale assicurato residuo, oltre che in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza originaria (art. 22, co. 15- *quater*). Trattasi di un criterio *pro-rata temporis*¹⁶¹, ovvero fondato sulla competenza economica della componente di costo, con l'aggiunta di un elemento correttivo rappresentato dal capitale assicurato.

Essendo il premio lordo la risultante della somma tra premio puro e caricamenti, manca in questa norma il riferimento al criterio di rimborso per questi ultimi. Un riferimento in tal senso è contenuto nell'art. 49, reg. IVASS n. 35/2010 (modificato dal più recente art. 39, reg. IVASS n. 41/2018), il quale prevede un criterio strettamente proporzionale, in base al quale la componente dei caricamenti viene moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate residue e il numero di rate totali (l'equivalente della percentuale di prestito estinto).

La facoltà di prevedere dei criteri di rimborso alternativi a quello strettamente lineare o proporzionale, seppur ammessa, non emerge dalle disposizioni sopra citate. A tal proposito si esprime l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) nelle varie pronunce sul tema. Lo spazio concesso all'autonomia negoziale delle parti non è, tuttavia, privo di confini. In primo luogo, il principio della competenza economica sancito dalla norma cardine, l'art. 125-*sexies* t.u.b., è inderogabile. In aggiunta, non è lecito inserire una clausola contrattuale che escluda *tout court* la ripetibilità dei costi *recurring*, trattandosi di una clausola contraria a norme imperative di legge e, quindi, nulla ex art. 1418 c.c. La giurisprudenza dell'ABF è incentrata sulla tutela del consumatore, tutela non priva di fondamento giuridico giacché «in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore» (art. 35, co.2, c. cons.) e, in modo equivalente, «le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti [nel nostro caso dalla banca o dall'intermediario] s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro» (art. 1370 c.c.)¹⁶².

Gli orientamenti dell'ABF impongono una chiara ripartizione all'interno della documentazione contrattuale tra costi sostenuti nella fase preliminare del contratto quali i costi di emissione (definiti *up-front*), per loro natura non rimborsabili, e i costi che maturano nel tempo (definiti

¹⁶¹ Secondo il criterio strettamente proporzionale al tempo, ciascuna voce di costo *recurring* viene moltiplicata per la percentuale del debito estinto anticipatamente, data dal rapporto tra il numero di rate estinte prima del decorso della scadenza naturale e il numero di rate complessive. Si tratta, in sostanza, di un criterio che tiene conto esclusivamente della competenza economica di ciascuna voce (in linea con quanto dettato dall'art. 125-*sexies* t.u.b.).

¹⁶² A.B.F. coll. coord., 11 novembre 2016, n. 10003 e 10017; A.B.F. coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031; A.B.F. Milano, 9 settembre 2015, n. 6838; A.B.F. Milano, 17 giugno 2015, n. 4902; A.B.F. Napoli, 28 luglio 2011, n. 1600; A.B.F. Napoli, 12 marzo 2012, n. 746. In tal senso si veda anche G. PONGELLI, *op. cit.*, in *La Banca-Assicurazione*, Napoli, 2017, p. 371 ss.

recurring) e, perciò, parzialmente rimborsabili, quali le quote interessi scandite temporalmente nel piano di ammortamento¹⁶³. In assenza di una netta distinzione tra le due categorie di costi, l'intero importo delle stesse viene considerato nel calcolo della quota oggetto di rimborso. Ne consegue che l'indicazione di una generica percentuale sul totale dei costi sostenuti dal cliente-assicurato al fine di indicare i costi *recurring* non risulta un criterio efficiente in assenza di un dettagliato elenco delle voci di costo correlate a quella percentuale.

Pur nel rispetto del criterio della competenza economica le parti possono *ex ante* concordare un ripartizione dei costi continuativi diversa per ogni frazione di tempo. Il criterio *pro-rata temporis* rigidamente proporzionale che presuppone uno sviluppo costante dei costi nel tempo opera, dunque, solamente in via residuale, in assenza di una specifica previsione contrattuale.

I precetti della normativa primaria sono supportati dagli interventi di *moral suasion* effettuati dall' autorità di vigilanza. In particolare, le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari redatte da Banca d'Italia impongono di informare preventivamente sul «diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-*sexies*, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del finanziatore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-*sexies*, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo» (Sez. VII, par. 5.2.1 - Contratti di credito).

Le associazioni di categoria del mondo bancario e assicurativo (ABI e ANIA) hanno firmato in data 22 ottobre 2008 le "Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento" le quali trattano l'estinzione anticipata, la portabilità o la rinegoziazione del finanziamento ex art. 3 del d.l. n. 93/2008. Tale accordo stabilisce che, in caso di estinzione anticipata del contratto di mutuo o altra tipologia di prestito rispetto alla scadenza originaria, il soggetto mutuante è tenuto a restituire al cliente la parte di premio divenuta indebita a seguito

¹⁶³ Anche la Banca d'Italia, richiamando l'attenzione sulla disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, impone agli intermediari di attuare una chiara ripartizione tra costi istantanei e costi continuativi. Si vedano sul punto le Comunicazioni del Governatore di Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011, in https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-cess-quinto/com_cess_quinto.pdf e <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-cess-quinto/2011-com-cess-quinto.pdf>. Nonostante questi documenti riguardino nello specifico i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, per la logica che li sottende, se ne può estendere l'applicazione a tutti i contratti di finanziamento. Infine, è opportuno sottolineare che le suddette disposizioni, come precisato dal Governatore, hanno valenza di legge e comportano, quindi, in caso di inosservanza da parte degli intermediari, misure sanzionatorie nonché la cancellazione dall'apposito registro degli intermediari finanziari.

della cessazione del rischio, sia che il pagamento del premio sia stato sostenuto dal finanziatore sia che sia stato sostenuto direttamente dal debitore-assicurato.

In più, con la lettera al mercato pubblicata nell'agosto 2015 IVASS e Banca d'Italia raccomandano alle imprese di assicurazione l'aggiornamento dei contratti antecedenti l'entrata in vigore del d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 adattandone il contenuto alle novità introdotte in particolare dall'art. 22, commi da 15-*quater* a 15-*sexies*.

In sede di rimborso, al cliente vengono addebitate le spese concretamente sostenute dall'impresa per attivare la procedura, i costi *up-front* sostenuti per l'attivazione del contratto e la parte dei costi *recurring* giustificati dalle attività svolte di volta in volta dall'impresa per la gestione del contratto e delle operazioni connesse (art. 22, co. 15-*quater* e 15-*quiquies*).

Il mancato rimborso del premio assicurativo o i ritardi nelle procedure sono spesso oggetto di reclamo da parte della clientela¹⁶⁴. Dinanzi alla violazione di un tale diritto il debitore-assicurato gode di una tutela particolare, sancita dall'art. 2033 c.c., secondo il quale «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato». La citata norma sulla ripetizione di indebito ha carattere generale, trovando applicazione nell'ambito di un qualsiasi rapporto obbligatorio, e riflette il principio fondante la disciplina esaminata contenuto nell'art. 125-*sexies* t.u.b.

L'indicazione di tutti gli oneri e le commissioni finanziarie e accessorie legate alla concessione di un finanziamento e della rispettiva natura non è unicamente finalizzata alla corresponsione del rimborso in sede di estinzione anticipata, ma rappresenta un'ottemperanza ai principi di correttezza e trasparenza divulgati dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia. Gli intermediari si servono di procedure organizzative capaci di garantire la «comprensibilità per i clienti della struttura, delle caratteristiche e dei rischi tipicamente connessi con la combinazione di prodotti offerti contestualmente», «la corretta inclusione nel TAEG dei costi dei servizi accessori connessi con il contratto di credito», nonché la chiara illustrazione del costo complessivo del contratto di credito qualora venissero sottoscritti dei servizi accessori qualificati come facoltativi¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Vedi Lettera al mercato del 18 dicembre 2018. *Polizze abbinate a finanziamenti (PPI) - modalità di calcolo del premio non goduto in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento*, in https://www.IVASS.it/normativa/nazionale/secondaria-IVASS/lettere/2018/lm-18-12-2/lettera_mercato_18_12_18_ppi.pdf.

¹⁶⁵ Le Disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, aggiornate a seguito delle modifiche intervenute, sono consultabili al link https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/testo-disposizione-2019/Disposizioni_Testo_integrale.pdf.

La seconda questione, che verte sulla legittimazione del mutuante a resistere in giudizio di fronte alle pretese restitutorie del cliente, ha visto la giurisprudenza arbitrale pressoché unanime contrapporsi al dettato normativo. Il quadro normativo legittima le sole imprese di assicurazione a rimborsare al debitore-assicurato gli oneri *recurring* non maturati, mentre nessun riferimento viene fatto all'istituto di credito. Le decisioni dell'Arbitro chiariscono come il quadro normativo non escluda la legittimazione passiva dell'intermediario. A questa lacuna è possibile sopperire facilmente richiamando il rapporto di accessorietà che lega la polizza al finanziamento, il quale farebbe sorgere una responsabilità solidale dell'intermediario con quella dell'impresa di assicurazioni¹⁶⁶. La prassi diffusa che prevede il pagamento di un premio unico corrisposto dal finanziatore il quale aggiunge la somma corrispondente al premio all'ammontare complessivo del finanziamento è un ulteriore elemento a sostegno della tesi che ammette la legittimazione dell'intermediario. Infatti, pur essendo il pagamento del premio a carico del finanziatore, l'onere economico ricade in sostanza sul cliente, dovendo quest'ultimo rimborsarlo per mezzo delle rate di ammortamento¹⁶⁷.

3.5.4.1. Le conseguenze dell'attivazione della copertura assicurativa

Il rimborso anticipato può aver luogo per iniziativa dell'impresa di assicurazione, una volta attivata la copertura assicurativa. Al verificarsi del rischio assicurato l'impresa liquida all'assicurato l'indennizzo o il capitale previsto. Dal momento che l'indennizzo trova giustificazione nel verificarsi dell'evento rischioso dedotto in contratto e nel pagamento anticipato del premio assicurativo, il cliente non ha il diritto a chiedere la retrocessione di una quota del premio assicurativo. Il debitore-assicurato, la banca designata in principio quale beneficiaria o, quanto meno, vincolataria della polizza, il terzo indicato nel contratto oppure gli eredi dell'assicurato (in caso di mancata indicazione del beneficiario) usufruiscono delle somme ottenute per estinguere il debito residuo, maturando il diritto al rimborso delle commissioni pagate anticipatamente dal cliente e per quali non è stato corrisposto alcun servizio. Il soggetto beneficiario potrebbe corrispondere all'intermediario la differenza tra il debito residuo e la quota parte delle commissioni non maturate ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b. Qualora ciò non accadesse, il cliente ha la facoltà di chiedere la ripetizione di indebito ex art.

¹⁶⁶ A.B.F. Napoli, 21.11.2017, n. 15130; A.B.F. Napoli, 11.11.2016, n. 10003 e 10017; A.B.F. Napoli, 20.01.2016, n. 451; A.B.F. Roma, 28.07.2010, n. 823; A.B.F. Napoli, 17.06.2015, n. 4920.

¹⁶⁷ A.F.B. coll coord., 22.09.2014, n. 6167.

2033 c.c., norma che trova attuazione a seguito dell'inottemperanza al citato art. 125-sexies t.u.b.¹⁶⁸.

Se il destinatario delle somme assicurate risulta essere la banca, quest'ultima non potrà sostituirsi all'assicurato nei crediti che questi vanta nei suoi confronti poiché chiedere il rimborso di quanto pagato indebitamente al momento dell'avvio del contratto di finanziamento è un diritto che compete esclusivamente all'assicurato.

L'adozione di comportamenti trasparenti predicata dalla normativa nazionale non è sufficiente ad evitare il disorientamento percepito dal cliente-assicurato nel tentativo di comprendere a pieno le logiche di fondo impiegate nel calcolo dei costi rimborsabili. La normativa nazionale presenta delle criticità con riguardo al calcolo del rimborso, dettate in primo luogo dalla difficoltà di separare in maniera netta e con un criterio oggettivo le componenti di costo *up-front* da quelle *recurring* e dalla difficoltà, all'interno di queste ultime, di imputare la competenza economica delle voci ai diversi stadi del rapporto contrattuale; in secondo luogo, l'inadattabilità di un criterio proporzionale (il premio pagato aumenta a seguito di un incremento naturale del rischio demografico con l'aumentare dell'età della persona) alla progressiva contrazione del debito residuo e, dunque, della somma assicurata¹⁶⁹.

3.5.4.2. La pronuncia della Corte di giustizia europea sulla rimborsabilità dei costi *up front*

L'11 settembre 2019 la Corte di giustizia europea si è pronunciata¹⁷⁰ in via pregiudiziale sull'ambito di operatività dell'art. 16, dir. 2008/48/CE (in materia di credito ai consumatori),

¹⁶⁸ Si veda, In tal senso, A. TINA, *op. ult. cit.*, pp. 803 ss.

¹⁶⁹ G. PONGELLI, *op. cit.*, in *La Banca-Assicurazione*, Napoli, 2017, p. 374.

¹⁷⁰ La pronuncia della Corte riguarda la causa C-383/18, conosciuta come "causa Lexitor". Il procedimento principale vide tre controversie sorte tra tre istituti bancari (SKOK, Santander Consumer Bank e mBank) e i rispettivi clienti, i quali decisero di estinguere anticipatamente il contratto, cedendo alla società polacca Lexitor i propri diritti a ottenere il rimborso degli eventuali importi divenuti indebiti. Nella sua qualità di cessionaria dei crediti, la Lexitor chiese ai tre istituti bancari il rimborso di una parte dell'importo delle commissioni versate dai consumatori, maggiorata degli interessi di mora. Poiché la sua richiesta non venne accolta, presentò dinanzi al giudice del rinvio, in data 8 gennaio 2018, 29 dicembre 2017 e 26 febbraio 2018, tre ricorsi intesi ad ottenere la condanna, rispettivamente, della Santander Consumer Bank, della SKOK e della mBank. Il giudice del rinvio in quel frangente si chiese se il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardasse anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto. In particolare, gli istituti bancari avevano convenuto con i

secondo il quale «il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito¹⁷¹. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto». La direttiva in questione è stata recepita nel nostro ordinamento dal d. lgs. n. 141/2010, che ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 125-*sexies*, il quale sancisce parimenti il «diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

La questione sollevata dinanzi alla Corte riguarda la corretta determinazione della quota di costi oggetto del rimborso, per affrontare la quale la Corte ha dovuto far luce sulla esatta interpretazione delle espressioni “costo totale del credito” e “per la restante durata del contratto”, contenute nell'art. 16.

La soluzione proposta dalla Corte, orientata alla tutela del consumatore (visto come la controparte “debole” all'interno del rapporto contrattuale), riconosce a quest'ultimo il diritto al rimborso di tutti i costi contrattuali inclusi i costi cosiddetti *up-front*, entrando in collisione con le prassi ormai diffuse nel nostro ordinamento dalla Banca d'Italia e dall'Arbitro Bancario Finanziario¹⁷².

Il percorso interpretativo avviato dalla Corte prende il via da una disamina delle criticità connesse alla limitazione del rimborso ai soli costi *recurring*. L'obiettivo di garantire una elevata protezione del consumatore è ostacolato da una serie di fattori, in particolar modo la discrezionalità con cui gli istituti di credito determinano i costi da imporre al consumatore, la quale agevolerebbe l'inclusione di un certo margine di profitto. La libera iniziativa del finanziatore non facilita la comprensione da parte del consumatore dei costi correlati alla durata del contratto. Inoltre, la distinzione tra costi *up-front* e *recurring* incentiva comportamenti

consumatori una commissione di importo pari rispettivamente a 1 591,35 zlotys polacchi (PLN) (380 EUR circa), PLN 4 845 (1 150 EUR circa) e PLN 3 070,40 (730 EUR circa).

¹⁷¹ La presente direttiva ha sostituito quella precedente (direttiva 87/102/CEE), nella quale si leggeva che il consumatore ha diritto ad “un'equa riduzione” del costo totale del credito, diventando dubbio il nesso di continuità tra le due.

¹⁷² Ric conducendoci a quanto argomentato nel paragrafo 3.5.4., ricordiamo che la tradizionale definizione di “costi dovuti per la vita residua del contratto” (art. 125-*sexies* t.u.b.) fornita dalle presenti autorità ha valenza letterale e statuisce con fermezza la coincidenza di essi esclusivamente con i costi continuativi (*recurring*).

Vedi F. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in https://fchub.it/wp-content/uploads/2021/05/credito_al_consumo.pdf, ottobre 2019, p. 4-5.

disonesti, improntati a ridurre al minimo i costi *recurring* e ad incrementare i costi *up-front* al fine di ridurre la quota rimborsabile in occasione dell'estinzione anticipata¹⁷³.

L'intento del giudice europeo non è quello di superare la distinzione tra costi *up-front* e *recurring*, ma è quella di ovviare, oltre alle criticità riscontrate, alla concreta impossibilità di separare tra loro in modo obiettivo le due categorie di costi. La distinzione tracciata dagli istituti di credito è esclusivamente convenzionale a causa dell'esistenza di costi organizzativi e di gestione dell'attività d'impresa non imputabili al singolo contratto e di costi difficilmente attribuibili a una fase specifica del rapporto.

Le critiche rivolte alla decisione della Corte destano non poche perplessità, basti pensare all'opinione di chi ritiene l'interpretazione fornita dall'organo giudiziario in merito all'art. 16 in contrapposizione con la norma interna di attuazione¹⁷⁴.

La conclusione della Corte non ha modificato il quadro normativo di riferimento ma ha fornito un'interpretazione applicativa dell'art. 125-*sexies* t.u.b., norma interna di recepimento dell'art. 16, dir. 2008/48/CE senza, tuttavia, porsi in contrasto con i principi dettati dalla direttiva stessa. La Corte sottolinea che l'art. 125-*sexies* attua fedelmente il contenuto dell'art. 16 riconducendo il rimborso dovuto al cliente alle categorie degli interessi e dei costi. Perciò, anche la sentenza della Corte, in linea con il dettato dell'art. 16, appare conforme ad una interpretazione letterale, nonché storica e teleologica¹⁷⁵ dell'art. 125-*sexies*. Le argomentazioni addotte dalla Corte vertono sul significato delle espressioni “costo totale del credito” e “per la restante durata del contratto”. Con riferimento alla prima, la norma europea e quella nazionale contengono due nozioni sovrapponibili salvo alcune differenze lessicali che potrebbero far pensare che la definizione solo in apparenza più ampia della direttiva inglobi quella elaborata dal legislatore italiano¹⁷⁶.

¹⁷³ W. G. CATURANO, *Estinzione anticipata e diritti del consumatore: l'impatto della Corte di Giustizia UE sul “caso italiano”*, in <https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione-anticipata-e-diritti-del-consumatore-limpatto-della-corte-di-giustizia-ue-sul-caso-italiano>, ottobre 2019.

¹⁷⁴ R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, fasc. 1, p. 19.

¹⁷⁵ Vedi P. FIORIO, *Oneri up-front e regolamentazione del mercato dopo la sentenza Lexitor*, in <https://www.dirittobancario.it/spunti-dall-abf/credito-ai-consumatori/oneri-front-e-regolamentazione-del-mercato-dopo-la-sentenza-lexitor>, febbraio 2020.

¹⁷⁶ L'art. 16, dir. 2008/48/CE contiene una definizione solo in apparenza più ampia di quella contenuta nell'art. 125-*sexies* t.u.b. Ciò che fa supporre ad un'estensione della nozione di “costo totale del credito” è il fatto che nella prima norma viene impiegato il termine “comprende” mentre nella seconda viene impiegato il termine “pari”. È possibile supporre che il legislatore europeo avesse inteso delimitare in via generale le voci incluse nel costo totale

Per quanto concerne l'espressione "per la restante durata del contratto", essa può voler dire sia che il rimborso debba riguardare unicamente i costi continuativi o i costi *una tantum* associati a una particolare fase della conclusione o esecuzione del rapporto, sia che il rimborso debba riguardare la totalità dei costi e debba aver luogo *pro-rata temporis*, e quindi secondo un criterio di proporzionalità al tempo. Essendo la norma interna non adeguatamente dettagliata viene in considerazione il dovere dei giudici nazionali nonché dell'ABF di interpretare la stessa in conformità al diritto europeo, il che si traduce nell'obbligo di scegliere tra le varie interpretazioni possibili quella che attribuisce il significato indicato dalla Corte¹⁷⁷.

A tal proposito, è opportuno evidenziare come il dibattito acceso dalla pronuncia della Corte sia stato alimentato da un'ulteriore questione, quella dell'individuazione del criterio di calcolo. Non avendo la sentenza previsto un criterio di riduzione comune a tutte le componenti di costo, ma essendosi limitata a imporre la conformità del criterio al principio della proporzionalità, spetta alle parti concordare un criterio di rimborso alternativo a quello strettamente o linearmente proporzionale, il quale opererebbe in via residuale in assenza di alcuna categorizzazione dei costi e di diverso criterio di calcolo. Dalla sentenza non emerge un esplicito divieto alla differenziazione dei criteri di calcolo, intendendo la "totalità" non come necessità di un trattamento comune ma come complessità e varietà delle voci di costo¹⁷⁸.

Non è chiaro, oltretutto, il motivo per cui i costi relativi a servizi preliminari alla concessione del finanziamento debbano essere trattati alla stregua di costi effettivamente correlati alla durata del finanziamento dal momento che un criterio *pro-rata temporis* non parrebbe coerente, mancando la dipendenza dal fattore-tempo. Occorre porsi il problema della ontologica

del credito per poi darne ampia elencazione nella norma definitoria, rappresentata dall'art. 3 della direttiva. Quest'ultimo definisce il costo totale come «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte». Tale definizione è confluita nell'art. 121 t.u.b. che definisce il "costo totale del credito" come «gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza». Vedi R. SANTAGATA, *op. cit.*, p. 20.

¹⁷⁷ Sul punto vedi A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/tina.pdf, ottobre-dicembre 2019, p. 173-174; W. G. CATURANO, *op. cit.* 3.

¹⁷⁸ In tal senso vedi P. FIORIO, *op. cit.* par. 4.

divergenza tra costi *up-front* e *recurring* e dell'incompatibilità tecnico-matematica del criterio *pro-rata temporis*¹⁷⁹.

Altro interrogativo sorge sul trattamento da riservare ai costi di mediazione, ovvero costi sostenuti a seguito dell'intervento di soggetti terzi, estranei al rapporto di finanziamento, che percepiscono il proprio compenso direttamente dal cliente. Poiché il mediatore creditizio interviene nella fase preliminare alle trattative senza prendere parte alla concessione del finanziamento¹⁸⁰, la risposta affermativa della Corte alla loro inclusione nella quota rimborsabile appare discutibile¹⁸¹. Una considerazione differente meritano i costi di agenzia. Questi ultimi retribuiscono soggetti che, inserendosi nell'organizzazione interna dell'intermediario finanziario conferente il mandato, concedono finanziamenti e offrono servizi di pagamento. Spetta all'intermediario valutare se i costi di agenzia sono andati direttamente a beneficio dell'agente in attività finanziaria e, dunque, se siano da escludere dal rimborso. A differenza di quanto accade con i costi accessori relativi a polizze assicurative i quali sono da considerarsi connessi al contratto principale (contratto di finanziamento) e quindi rimborsabili anche da parte del finanziatore per effetto del meccanismo del collegamento negoziale, nulla viene stabilito con riguardo ai costi di mediazione e di agenzia¹⁸².

La sentenza della Corte di giustizia, trattandosi di una fonte di diritto oggettivo, costituisce un vincolo per le autorità di vigilanza degli Stati membri, tenute a adottare tutti i provvedimenti necessari all'adempimento degli obblighi ivi contenuti. I giudici nazionali sono chiamati a loro volta a conformarsi agli orientamenti giurisprudenziali della Corte nella risoluzione di controversie analoghe. L'efficacia della sentenza in esame si estende ai rapporti giuridici costituiti prima della sentenza stessa e non ancora passati in giudicato, in altri termini la sentenza ha efficacia retroattiva (*ex tunc*) fino ad estendersi alla data di entrata in vigore della norma comunitaria¹⁸³.

¹⁷⁹ W. G. CATURANO, *op. cit.*, p. 11.

¹⁸⁰ L' art. 128-*sexies* t.u.b. definisce il mediatore creditizio attribuendogli esclusivamente l'attività di messa in relazione di banche e intermediari finanziari con la rispettiva clientela nonché le attività a questa strumentali e connesse. Emerge, dunque, che il ruolo del mediatore si esaurisce in una fase antecedente la stipulazione del contratto e lo sviluppo del rapporto contrattuale.

¹⁸¹ R. SANTAGATA, *op. cit.*, pp. 28-29.

¹⁸² M. RABITTI, *ABF e LEXITOR: estinzione anticipata e riduzione del costo del credito alla luce del principio di equità integrativa*, in <http://www.dirittobancario.it/spunti-dall-abf/credito-ai-consumatori/abf-e-lexitor-estinzione-anticipata-e-riduzione-del-coste-del-credito-alla-luce>, febbraio 2020.

¹⁸³ A. DOLMETTA, *Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della Corte di Giustizia*, in <https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1133.pdf>, ottobre 2019, p. 4.

Al fine di allinearsi al nuovo quadro delineato alla sentenza della CGUE, la Banca d'Italia ha redatto il 4 dicembre 2019 delle linee guida al fine di incentivare gli intermediari al nuovo quadro interpretativo. Per i finanziamenti in essere la Banca d'Italia rimette al «prudente apprezzamento degli intermediari» la scelta del criterio di rimborso dei costi *up-front*. Con riferimento ai nuovi contratti si legge che «nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte»¹⁸⁴. Inoltre, l'autorità di vigilanza suggerisce per il futuro di incorporare gli oneri legati direttamente al finanziamento inclusi gli oneri di intermediazione nel TAN, agevolando in tal modo il consumatore nella comprensione del costo effettivo dell'operazione e nella comparazione con prodotti offerti dai concorrenti¹⁸⁵.

Anche il Collegio di coordinamento si è espresso sul punto ammettendo l'applicazione di criteri differenti per i costi *up-front* e *recurring* non avendo la direttiva europea né la pronuncia della Corte previsto un criterio specifico. In mancanza di un intervento normativo con effetto retroattivo le soluzioni sono due: l'integrazione del regolamento contrattuale ad opera delle parti o il ricorso all'integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., rimettendo la decisione al collegio territoriale di competenza. Per coloro che hanno fatto ricorso dinanzi all'ABF chiedendo la riduzione anche dei costi *up-front* e abbiano ottenuto la riduzione dei soli costi *recurring*, non è possibile fare nuovamente ricorso per ottenere il rimborso dei costi *up-front*, poiché tale richiesta violerebbe il principio *ne bis in idem*. Inoltre, in ossequio ad un secondo principio, quello dell'infrazionabilità della domanda, il cliente non può appellarsi all'ABF chiedendo la riduzione dei costi istantanei, anche qualora non siano stati oggetto del precedente ricorso.

Il Collegio di coordinamento conclude ammettendo l'applicabilità dello stesso criterio di calcolo utilizzato per gli interessi e descritto all'interno del piano di ammortamento, pur nella consapevolezza che qualche difficoltà potrebbe sorgere con la sua applicazione ai costi *recurring*, trattandosi di costi che rimangono costanti per tutta la durata del finanziamento indipendentemente dalla progressiva riduzione del capitale da rimborsare¹⁸⁶.

¹⁸⁴ Le linee guida sono consultabili al seguente link: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/orientamenti-vigilanza/Credito_ai_consumatori._Rimborso_anticipato_dei_finanziamenti.pdf

¹⁸⁵ Tale soluzione è stata suggerita in passato per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione.

¹⁸⁶ Coll. coord., 11.12.2019, n. 2625, consultabile al sito <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>. Gli orientamenti dei collegi territoriali si sono conformati alla decisione del Collegio di coordinamento del 17

A ciò si aggiunge il rischio che la previsione di criteri di rimborso differenti per gli interessi e i costi attenui, a detta dell'avvocato generale, gli effetti prodotti dalla citata sentenza, ovvero un'adeguata tutela del consumatore dinanzi a comportamenti opportunistici degli intermediari atti ad applicare criteri svantaggiosi per il cliente.

3.6. Le norme europee sulla vendita abbinata

Le polizze PPI (Payment Protection Insurance) sono un prodotto assicurativo venduto in abbinamento a un contratto di finanziamento. Per questa ragione è fondamentale analizzare la normativa europea sulle vendite abbinata e aggregate allo scopo di comprendere se la vendita delle polizze analizzate sia legittima o, al contrario, costituisca un fenomeno vietato in quanto pregiudizievole per i consumatori finali.

Un primo blocco di norme che vertono sulla vendita abbinata è contenuto nella direttiva 2014/17/UE inerente “I contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”, la quale ha sostituito la precedente direttiva 2008/48/UE. Questo corpo normativo vieta le pratiche di vendita abbinata (*tying*), ovvero l'acquisto separato del contratto di credito rispetto agli altri prodotti o servizi finanziari offerti assieme ad esso all'interno di uno stesso pacchetto. La vendita aggregata (*bundling*), invece, è ammessa dalla direttiva, poiché consente al consumatore di rinunciare all'acquisto del pacchetto complessivo e, quindi, ai vantaggi in termini di costo che ne conseguono, optando per l'acquisto disgiunto di uno o alcuni dei prodotti¹⁸⁷.

La *ratio* sottesa al divieto è quella di tutelare il consumatore di fronte alla scarsa comparabilità dei costi nel caso di vendita abbinata e di favorire l'autodeterminazione del consumatore,

dicembre 2019, ribadendo come il criterio preferibile per quantificare la quota rimborsabile dei costi istantanei sia quello previsto per il calcolo degli interessi corrispettivi e desumibile dal piano di ammortamento. I collegi territoriali inoltre ritengono di dover osservare gli orientamenti consolidati per quanto attiene il rimborso dei costi *recurring*, basando la quantificazione della quota rimborsabile su un criterio proporzionale *pro-rata temporis* tale per cui ciascuna voce di costo viene moltiplicata per il numero delle rate residue e divisa per il numero delle rate complessive del prestito (A.B.F. Torino, 23.06.2020, n. 11240; A.B.F. Bari, 24.06.2020, n. 11322; A.B.F. Napoli, 27.08.2020, n. 14930).

¹⁸⁷ In attuazione delle novità introdotte dalla direttiva, il d. lgs. 21 aprile 2016, n. 72 ha apportato delle modifiche al titolo VI del t.u.b. Le eccezioni previste in tema di pratiche commerciali abbinata (art. 12 co. 2 e 3, dir. 2016/97/UE), di norma vietate, non sono state recepite dal legislatore italiano, il quale ha voluto ostacolare qualsiasi pratica di vendita abbinata (art. 120-*octiesdecies* t.u.b.).

evitando che egli acquisti prodotti non desiderati al fine unico di ottenere un finanziamento a condizioni di favore¹⁸⁸.

Un secondo blocco di norme, concernente gli intermediari assicurativi e l'attività di distribuzione assicurativa che essi svolgono, rileva ai fini della presente trattazione. La direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 (Insurance Distribution Directive - IDD), la quale abroga la precedente direttiva 2002/92/CE, ammette la possibilità per le banche di condizionare l'erogazione del credito alla stipula di una polizza assicurativa purché il cliente sia libero di scegliere sul mercato l'impresa alla quale rivolgersi.

Nel recepire le indicazioni europee il d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha stabilito che «se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione [...], il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente» (art. 120-*quinquies*, co. 3, c.a.p.). Tale disposizione non trova applicazione ai contratti di credito, proprio per il fatto che è facoltà della banca obbligare il consumatore alla stipulazione di una polizza collegata al contratto di credito, pur garantendogli al contempo la libertà di scegliere il fornitore. In questa circostanza l'erogazione del credito non risulta subordinata alla stipulazione di una particolare polizza assicurativa, ma di una polizza qualunque reperita sul mercato dal cliente e che l'intermediario è tenuto ad accettare¹⁸⁹. Questo intervento sembra aver rappresentato un'occasione, al pari della già citata legge annuale per il mercato e la concorrenza, per superare il rischio di uno scorretto utilizzo delle informazioni raccolte sui concorrenti da parte degli intermediari finalizzate al rispetto dell'obbligo di presentazione dei due preventivi. Non sussistendo più alcun obbligo e dovendo l'intermediario accettare la polizza reperita dal cliente presso un intermediario concorrente, viene attenuato il potere dell'intermediario di influenzare le scelte decisionali del cliente così come il potere derivante dal possesso di informazioni strategiche.

Le modifiche apportate al codice delle assicurazioni a fronte dell'attuazione della recente direttiva IDD sono coerenti con il contenuto dell'art. 28 aggiornato, esaminato nei precedenti paragrafi, poiché entrambe le disposizioni considerano il contratto di finanziamento il servizio principale e la polizza a garanzia del credito il servizio accessorio. Nonostante la diversa etimologia dei termini “condizionare” e “obbligare”, le norme perseguono la medesima finalità,

¹⁸⁸ Vedi commento all'art. 12, direttiva 2014/17/UE, in <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=50/5021>.

¹⁸⁹ Vedi art. 24, direttiva 2016/97/UE, in https://www.IVASS.it/normativa/internazionale/internazionale-ue/direttive/2016-97-ue/direttiva_ue_2016-97.pdf.

ovvero vietare la vendita abbinata obbligatoria, permettendo al consumatore di acquistare separatamente la polizza¹⁹⁰.

Al fine di superare una serie di problematiche associate alla commercializzazione di polizze PPI, inclusa la rischiosità delle pratiche di cross-selling, la European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) ha redatto delle linee guida alle quali i singoli Stati membri potranno adeguare la normativa nazionale.

L'organismo aveva informato i paesi comunitari sulle criticità legate alla vendita abbinata all'interno delle linee guida comunicate il 28 giugno 2013. Questa modalità di commercializzazione, infatti, produce degli effetti distorsivi sulle scelte di acquisto dei consumatori, i quali pur di ottenere il prodotto principale, sono disposti ad acquistare, congiuntamente al prestito, la polizza inclusa nel pacchetto offerto¹⁹¹.

¹⁹⁰ A. ARGENTATI, *op. cit.*, p. 18 ss.

¹⁹¹ Vedi *Background Note on Payment Protection Insurance* redatte dall'EIOPA, in https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/eiopa_ppi_background_note_2013-06-28.pdf?source=search, p. 7. Tra le varie criticità evidenziate dall'organismo europeo emergono quelle legate alle pratiche di commercializzazione abbinata (*tying*) o aggregata (*bundling*). Nonostante la vendita abbinata di due o più prodotti produca effetti più dannosi per il consumatore, l'EIOPA avverte i paesi membri sui rischi legati alle vendite aggregate, dal momento che anch'esse sono idonee a creare degli effetti distorsivi. I consumatori, infatti, pur essendo liberi di acquistare separatamente i prodotti, potrebbero optare ugualmente per l'acquisto congiunto sia per una questione di costi marginali, sia per una questione di tempistiche e di scarsa capacità del cliente di orientare la scelta sul mercato.

CAPITOLO IV

Le polizze legate ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione

SOMMARIO: 4.1. Struttura e funzione economica dei prestiti CQ – 4.2. I soggetti coinvolti nelle operazioni di prestito CQ – 4.3. Le garanzie – 4.3.1. Il profilo tipologico delle polizze legate ai prestiti CQ – 4.3.2. La previdenza complementare come ulteriore garanzia – 4.4. Il peso della componente assicurativa all'interno del TEGM.

4.1. Struttura e funzione economica dei prestiti CQ

Il prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di credito al consumo non finalizzata che coinvolge *in primis* tre soggetti: il richiedente il prestito, il datore di lavoro o l'ente previdenziale e l'ente creditizio. Le dinamiche di base su cui si sviluppa il rapporto contrattuale prevedono che il debitore principale ceda il diritto a riscuotere il credito vantato nei confronti del datore di lavoro o dell'ente previdenziale al finanziatore divenendo così il "cedente". A loro volta il datore di lavoro e l'ente creditizio acquisiscono rispettivamente il ruolo di soggetto "ceduto" e di soggetto "cessionario"¹⁹².

¹⁹² A. FIORELLI, A. R. CASSANO, *Aspetti giuridici della cessione del quinto*, in *La cessione del quinto dello stipendio. Situazione e prospettive*, (a cura di) C. Cacciamani, A. Fiorelli, Torino, 2019, p. 29. Nonostante la cessione del quinto sia in maggioranza classificata come appartenente alla macrocategoria della cessione del credito, secondo L. ESPOSITO, *Cessione del quinto o delegazione di pagamento? Analisi del ruolo della cessione del quinto in un'economia di crisi*, in *Dir. econ.* (online), pp. 538-540, la *ratio* che sottende le due fattispecie è differente. La *ratio* della cessione del quinto è quella di ottenere liquidità da destinare a beni di consumo, mentre la cessione di un credito può essere dettata dalla volontà di liberarsi di un debito, una compensazione o da un atto di liberalità. Inoltre, l'intento di chi realizza le due operazioni non è lo stesso. La cessione del quinto non necessariamente sottende la volontà di trasferire la titolarità di un credito ad un altro soggetto, ma può essere sottesa da un intento minore quale quello di trasferire la legittimazione a riscuotere il credito. In entrambi i casi l'effetto traslativo ha luogo nel momento in cui viene concluso il contratto di cessione pur trattandosi di una cessione *pro solvendo*, ovvero le conseguenze di un mancato adempimento da parte del datore di lavoro o ente previdenziale ricadono sul debitore principale e non sull'ente erogante.

Tale forma di prestito è stata disciplinata ufficialmente a partire dal 1950 con l'approvazione del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 28 luglio 1950 n. 985), ma la sua diffusione risale al secolo precedente poiché già nel 1861 venne introdotto l'uso della cessione del quinto a beneficio dei dipendenti statali¹⁹³.

Negli anni questa tipologia di prestito è divenuta sempre più uno strumento "popolare" di accesso al credito dal momento che anche soggetti con un merito creditizio discutibile, e quindi generalmente non bancabili, hanno avuto la possibilità di accedervi. Ciò che ha incentivato la larga diffusione dei prestiti CQ è la conformazione strutturale del prestito, nello specifico la serie di garanzie previste, le quali rendono solvibile anche il debitore meno affidabile¹⁹⁴.

Inoltre, il diritto costituzionale del richiedente ad ottenere una retribuzione equa in grado di garantire a sé e alla propria famiglia una vita dignitosa¹⁹⁵ non è intaccato dalla cessione del quinto dello stipendio. Il tenore di vita del richiedente è tutelato da una serie di limitazioni che caratterizzano queste operazioni. In primo luogo, la quota massima cedibile è pari al 20% dello stipendio, raggiungendo il 50% nei casi in cui al calcolo della quota massima cedibile concorra la stipula di un'eventuale delegazione di pagamento¹⁹⁶. In secondo luogo, è vietato richiedere un secondo prestito della stessa natura prima che siano trascorsi due anni dall'inizio della cessione quinquennale o quattro anni dall'inizio della cessione decennale. Il divieto è finalizzato a prevenire un eccessivo indebitamento del richiedente, il quale ne minerebbe la capacità di rimborso¹⁹⁷.

Le operazioni di finanziamento CQ garantiscono un equo bilanciamento degli interessi coinvolti, inclusi quelli del datore di lavoro. Nonostante quest'ultimo venga ceduto senza esprimere il proprio consenso, tale cessione non è illegittima ex art. 1260 c.c. poiché egli è

¹⁹³ Un primo assetto organico in materia risale ai primi del '900. Trattasi del r.d. 30 giugno 1908, n. 335. Prima di giungere alla disciplina attuale (d.P.R. n. 180/1950) più volte oggetto di modifiche, il legislatore ha approvato un primo testo unico, il r.d. 5 giugno 1941, n. 874. Sull'evoluzione normativa in tema di cessione del quinto dello stipendio o della pensione si veda L. ESPOSITO, *op. cit.*, pp. 526 ss.

¹⁹⁴ Vedi U. MALVAGNA, *La cessione del quinto come tipo contrattuale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, fasc. 2, p. 218.

¹⁹⁵ Il riferimento è all'art. 36 Cost. il quale cita: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

¹⁹⁶ *ivi*, pp. 219-220. Tali limiti sono previsti dall'art. 5 del d.P.R. n. 180/1950.

¹⁹⁷ Vedi A. FIORELLI, A. R. CASSANO, *op. cit.*, p. 35.

tenuto a adempiere in ogni caso ai propri doveri di debitore a prescindere dal soggetto destinatario del proprio adempimento.

4.2. I soggetti coinvolti nelle operazioni di prestito CQ

L'ampio utilizzo di questo strumento è frutto degli innumerevoli interventi legislativi che hanno modificato il principale corpo di norme disciplinante la materia (d.P.R. n. 180/1950). I successivi interventi normativi hanno comportato un ampliamento dei soggetti autorizzati sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta. Per quanto attiene al lato della domanda, l'accesso a questi finanziamenti, inizialmente riservato ai soli dipendenti pubblici, venne in seguito riconosciuto anche ai dipendenti di aziende private¹⁹⁸, per poi essere esteso ai pensionati sia pubblici che privati e, infine, ai rapporti di lavoro a tempo determinato¹⁹⁹.

L'attrattività della cessione del quinto è aumentata nel tempo grazie all'eliminazione di numerosi vincoli quantitativi e qualitativi imposti dalla legge. Tra queste limitazioni emergeva la durata massima del prestito tassativamente prevista in cinque o dieci anni. Oggigiorno è possibile contrarre un prestito contro cessione del quinto per una durata massima decennale, senza alcun vincolo tassativo. A ciò si aggiunge il superamento del requisito di anzianità minima il quale ha reso ancor più flessibile la gestione di tali prestiti²⁰⁰.

Dal lato dell'offerta l'autorizzazione ad erogare i prestiti è stata concessa oltre ai soggetti menzionati dall'art. 15 del d.P.R. n. 180/1950, alle banche, alle società finanziarie e agli intermediari del credito iscritti nell'apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia disciplinato

¹⁹⁸ La legge finanziaria del 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311), nello specifico gli artt. 137 e 138, ha modificato il contenuto dell'art. 1 del decreto annoverando tra i soggetti beneficiari del prestito contro cessione del quinto i dipendenti di aziende private. L'art. 1, co. 1 è stato integrato con l'espressione "nonché le aziende private" a indicare che anche la retribuzione di soggetti che prestano lavoro presso aziende private è cedibile.

¹⁹⁹ Altre modifiche al d.P.R. n. 180/1950 sono state apportate dalla l. 24 maggio 2005, n. 80 (di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, decreto cd. "Competitività"). L'art. 13-bis del suddetto decreto ha inserito un nuovo comma all'art. 1 del d.P.R. con il quale si intende autorizzare i pensionati pubblici o privati alla sottoscrizione di prestiti contro cessione del quinto. L'autorizzazione è stata estesa anche ai lavoratori assunti a tempo determinato in seguito alle modifiche apportate dal menzionato art. 13-bis all'art. 52 del d.P.R. M. MARCHESI, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione: i nuovi orientamenti dell'autorità di vigilanza*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, fasc. 2, pp. 337-339, illustra le modifiche apportate dai vari interventi normativi, tra la quali l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sui finanziamento CQ.

²⁰⁰ Anche tali limitazioni sono state superate per mezzo di modifiche apportate all'art. 52 del d.P.R. dall'art. 13-bis, d.l. 14 marzo 2005, n. 35.

dall'art. 106 t.u.b. In questo scenario hanno acquisito un ruolo rilevante i mediatori e gli agenti creditizi²⁰¹ che fungono da punto di contatto tra il cliente e le banche o intermediari finanziari eroganti²⁰².

4.3. Le garanzie

I rischi che queste operazioni di finanziamento inglobano sono controbilanciati da un insieme di garanzie. La prima forma di garanzia è rappresentata dallo stipendio del lavoratore. A ciò si aggiunge la pensione e gli altri assegni continuativi equivalenti sui quali gli effetti della cessione del quinto vengono trasferiti qualora il rapporto di lavoro cessasse prima dell'estinzione totale del prestito²⁰³. Le maggiori garanzie offerte hanno ridotto il livello di rischiosità associato a

²⁰¹ Il ruolo dell'agente e del mediatore appare talvolta criticabile. Nonostante siano da evidenziare degli aspetti positivi quale l'ampia gamma di prodotti tra i quali il cliente può scegliere, frutto delle convenzioni che alcuni promotori hanno con più istituti di credito, non mancano degli aspetti penalizzanti per il cliente finale. *In primis*, il promotore potrebbe collocare sul mercato quei prodotti per i quali gli istituti eroganti offrono maggiori compensi in termini di commissioni. (L. ESPOSITO, *op. cit.*, p. 533). Questo problema è messo in luce anche dalla Banca d'Italia nelle comunicazioni in materia di cessione del quinto dello stipendio e della pensione pubblicate a novembre 2009 e aprile 2011. L'autorità di vigilanza invita a snellire le reti distributive al fine di ridurre i costi per i clienti e agevolare i controlli da parte dell'intermediario concedente il prestito. È prassi diffusa nel mercato della cessione del quinto esternalizzare a società specializzate la gestione di alcune fasi del rapporto quali la promozione, la gestione dell'istruttoria, l'incasso delle rate. Tuttavia, i soggetti terzi a cui le banche e gli intermediari si appoggiano non sono tenuti a concludere contratti, non hanno poteri di rappresentanza e la loro remunerazione deve essere tale da incentivare la conclusione di nuove operazioni anziché il rinnovo di pratiche in essere. Le politiche di pricing devono, inoltre, rispecchiare la natura del prodotto e le esigenze manifestate dalla clientela (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-cess-quinto/com_cess_quinto.pdf).

²⁰² L'art. 6-bis annovera tra i soggetti sui cui possono fare affidamento i finanziatori per la distribuzione di tale prodotto Poste italiane S.p.A., gli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi (i cosiddetti "intermediari del credito" come definiti dall'art. 121 t.u.b.) che abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità e patrimoniali richiesti e siano iscritti agli elenchi di cui agli artt. 128-*quater* e 128-*sexies* t.u.b.

²⁰³ Si veda C. CACCIAMANI, S. ARMANI, E. ALLODI, *Il credito ai privati*, in *op. cit.*, (a cura di) C. Cacciamani, A. Fiorelli, Torino, 2019, p. 22.

L'art. 43 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 cita: "Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego

queste operazioni, determinando una migliore valutazione del merito creditizio della clientela e, di conseguenza, un abbassamento dei tassi di interesse praticati. Rispetto al tasso medio in uso per i prestiti personali pari circa al 6,45%, i tassi associati ai prestiti CQ sono notevolmente inferiori. Per tale ragione i prestiti CQ hanno registrato un aumento delle richieste dal 44% relativo all'ultimo trimestre del 2020 al 47% relativo al primo trimestre del 2021 (percentuale calcolata sul totale della domanda di prestiti personali)²⁰⁴.

La legge, inoltre, impone l'obbligo di stipulare una polizza a copertura del rischio di premorienza e una polizza contro i rischi di impiego. Mentre il rischio di premorienza è ponderato sulla base di fattori demografici, il rischio occupazionale varia a seconda della natura privata o pubblica del settore lavorativo. La concessione di un finanziamento a un dipendente pubblico è meno rischioso che a un dipendente di un'azienda privata²⁰⁵.

Infine, un requisito essenziale affinché venga approvata la concessione di un prestito CQ è la maturazione di una determinata quota TFR, ammontare sul quale l'ente finanziatore può rivalersi nel caso in cui il lavoratore venga destituito dal proprio incarico per volontà del datore di lavoro e in assenza di una giusta causa o come conseguenza del fallimento dello stesso²⁰⁶. Spesso accade che la quota TFR maturata non sia sufficiente a sanare il debito residuo. In tale circostanza la parte di debito residua viene rimborsata attivando la copertura assicurativa. Al verificarsi dell'evento rischioso, rappresentato in questo frangente dalla perdita di impiego, l'ente finanziatore diviene beneficiario diretto del capitale liquidato dall'impresa di assicurazione²⁰⁷.

o di lavoro ((pubblico o privato)), in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto”.

Inoltre, per un dettaglio sugli emolumenti di natura previdenziale che possono formare oggetto di cessione (nonché su quelli esclusi), si veda la circolare INPS 5 maggio 2007, n. 91

²⁰⁴ M. SABELLA, *Prestiti, boom della «cessione del quinto»: i tassi sono inferiori al 4%*, Corriere della Sera, 20 maggio 2021.

²⁰⁵ C. CACCIAMANI, S. ARMANI, E. ALLODI, *I rischi e la valutazione del merito creditizio*, in *op. cit.*, (a cura di) C. Cacciamani, A. Fiorelli, Torino, 2019, p. 82-83.

²⁰⁶ In tal senso, si veda M. MARCHESI, *La cessione del quinto: dallo stipendio agli altri emolumenti*, in *Mondo banc.*, 2006, p. 70. Al pari dello stipendio o della pensione, la quota TFR può costituire un mezzo di rimborso del finanziamento. La cessione di un quinto del TFR è ammessa dalla legge. La scarsa chiarezza delle norme in materia, le quali ammettevano questa possibilità solo per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato (art. 13-bis, d. l. 14 marzo 2005, n. 35, co. 1, lett. b)), è stata in seguito superata grazie all'art. 326, lett. e) della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) il quale ha modificato ulteriormente il contenuto dell'art. 52, d.P.R. n. 180/1950 aggiungendo al secondo comma le parole «di cui al precedente e al presente comma».

²⁰⁷ *ivi*, p. 89.

4.3.1. Il profilo tipologico delle polizze legate ai prestiti CQ

Un aspetto cruciale che caratterizza le polizze legate ai finanziamenti CQ è la loro obbligatorietà. L'assenza di tale garanzia preclude agli intermediari finanziari la concessione del finanziamento.

In origine l'art. 34 del d.p.r. n. 180/50 attribuiva all' INPDAP (attuale INPS), gestore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, la competenza in via esclusiva ad emettere la polizza obbligatoria sulla vita e i rischi legati all'impiego. La legge finanziaria del 2005 (l. 30 dicembre 2004, n. 311) ha abrogato l'art. 34 del d.p.r. estendendo tale competenza alle imprese di assicurazioni private, sancendo l'apertura al libero mercato anche nel settore delle polizze legate al credito CQ²⁰⁸.

Le tipologie di polizze ammesse sono finalizzate alla copertura di due forme di rischio: il rischio vita e il rischio perdita d'impiego. Il rischio oggetto di copertura varia a seconda che il prestito contratto venga rimborsato per mezzo di un quinto della pensione o altre indennità corrisposte dallo Stato oppure per mezzo di un quinto dello stipendio. Nel primo caso il soggetto finanziato è tenuto a stipulare una polizza vita ramo I, la quale in caso di decesso assicura al finanziatore il recupero del credito. Nel secondo caso, è richiesta in aggiunta una polizza perdita d'impiego la quale si colloca all'interno di rami assicurativi differenti a seconda del soggetto contraente. Qualora il contraente della polizza nonché assicurato e beneficiario fosse il finanziatore, la polizza verrebbe collocata all'interno del ramo 14 danni ("Credito"), nello specifico "Perdite patrimoniali derivanti da insolvenze" (art. 14, co. 1, reg. IVASS 16 marzo 2009, n. 29). Dal momento che l'onere economico rappresentato dal pagamento anticipato del premio è sostenuto dal finanziatore, qualora si verificasse l'evento rischioso (la perdita dell'impiego da parte del cliente) la compagnia assicurativa è tenuta a liquidare l'ammontare del danno pari al debito residuo a favore del finanziatore, per poi agire in rivalsa nei confronti del debitore principale²⁰⁹.

Al contrario, se contraente-assicurato risultasse il debitore, il rischio assicurato verrebbe classificato all'interno del ramo 16 danni ("Perdite pecuniarie di vario genere"), specificamente nell'ambito dei rischi legati all'occupazione (art. 14, co. 2, reg. IVASS 16 marzo 2009, n. 29). A differenza di quanto esposto in precedenza, in questo frangente l'impresa di assicurazione non potrà agire in rivalsa nei confronti del debitore poiché, se così fosse, obbligherebbe

²⁰⁸ M. MARCHESI, *op. cit.*, p. 338.

²⁰⁹ A.I. ORLANDO, *Cessione del quinto dello stipendio, garanzia del Tfr e previdenza complementare*, in <https://online.cisl.it/democraziaeconomica/10BDF68E2.4/CESSIO~2.pdf>, p. 13

quest'ultimo a sostenere un doppio onere economico: il pagamento del premio e il versamento di una somma pari all'importo liquidato dall'assicuratore a beneficio dello stesso²¹⁰.

La polizza contro il rischio perdita d'impiego ha un ampio spettro d'azione dal momento che tale rischio racchiude un insieme di circostanze che vanno dall'ipotesi più plausibile del licenziamento alla temporanea interruzione del rapporto di lavoro, dalla riduzione della retribuzione al fallimento del datore di lavoro.

Il grado di rischiosità a cui sono esposte le imprese di assicurazione determina l'onerosità del premio assicurativo. Numerosi fattori incidono sul livello del rischio assicurato: l'anzianità lavorativa, l'ammontare dello stipendio o della pensione percepiti mensilmente, la tipologia del contratto di lavoro (se a tempo indeterminato o determinato), la natura pubblica o privata della posizione lavorativa, nonché la quota TFR maturata dal lavoratore sino al momento della stipula del contratto di finanziamento. Quest'ultimo rappresenta una garanzia sulla quale la banca finanziatrice può rivalersi in caso di risoluzione del contratto di prestito CQS a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La banca finanziatrice ha il diritto di esigere la quota TFR fino a quel momento maturata e di ottenere la liquidazione dell'importo del credito residuo da parte dell'impresa di assicurazioni.

L'attivazione della copertura assicurativa in caso di perdita del posto di lavoro non è garantita nel caso il dipendente desse le proprie dimissioni. In tale frangente egli ha diritto unicamente alla quota TFR maturata, ma non ha alcun diritto alla liquidazione di un capitale da parte dell'assicuratore, dal momento che il rischio di perdita volontaria dell'impiego non è contemplato tra quelli oggetto di copertura assicurativa²¹¹.

4.3.2. La previdenza complementare come ulteriore garanzia

Ciascun lavoratore ha la facoltà di destinare una parte o l'intero importo del TFR maturato ad un fondo pensionistico al fine di maturare una pensione complementare a quella garantita obbligatoriamente dal sistema pubblico. La scelta di investire la quota TFR maturata anziché trattenerla in azienda non influisce sulla cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità della stessa ai fini del rimborso di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione (art. 11, co. 10, d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Il finanziatore continua a vantare un diritto di

²¹⁰ *ibidem*.

²¹¹ La quota TFR è vincolata per tutta la durata del prestito e il lavoratore non può chiedere alcun anticipo. Una volta rimborsato il debito, il TFR torna ad essere a disposizione del solo lavoratore in quanto ogni vincolo su di esso decade. In tal senso si veda <https://www.cessionediunquinto.com>.

prelazione sul TFR, ma si assiste a un cambiamento nel soggetto presso il quale può rivalersi, non rappresentato dal lavoratore ma dall'ente previdenziale gestore del fondo.

Le clausole contrattuali che vietano al lavoratore di destinare il TFR a previdenza complementare al fine di rafforzare il vincolo delle somme maturate al rimborso del prestito sono considerate nulle in quanto contrarie a norme imperative di legge, nello specifico al diritto fondamentale del lavoratore di assicurarsi mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione volontaria, contemplato dall'art. 38 della Costituzione. Le suddette clausole possono, inoltre, essere considerate vessatorie in quanto contrarie alla normativa posta a tutela del consumatore²¹².

Le modalità con le quali il finanziatore può rivalersi sulla rendita pensionistica variano a seconda che il diritto del lavoratore a riscattare il capitale cumulato sia maturato o meno. Nel primo caso, il fondo pensione liquida anche l'intero debito qualora l'ente creditizio presenti l'atto di benessere che attesti il mancato rimborso parziale o totale del prestito. Nel secondo caso, il fondo pensione versa alla finanziaria una somma non eccedente il quinto della prestazione pensionistica, al fine di destinare la restante parte all'ex lavoratore²¹³.

Nel momento in cui al soddisfacimento del creditore concorrano la quota TFR trattenuta in azienda e la rendita fruttata dalla quota TFR devoluta ad un fondo pensione, l'ente creditizio è tenuto a rivalersi sulla prima per eventualmente escutere la seconda, qualora residuasse una percentuale del debito²¹⁴.

²¹² Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha pubblicato sul proprio sito un provvedimento recante dei chiarimenti in materia di destinazione della quota TFR alla previdenza complementare, in risposta alla richiesta da parte di CGIL, CISL e UIL. Si veda Min. lav., interpello n. 51/2008, in http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/min-lav-interpello-n-51-2008-previdenza-cessione-quinto.pdf.

Per quanto concerne la contrarietà alla norme sulla tutela del consumatore, la vessatorietà di tali clausole rientra nei casi esemplificati dall'art. 33, co. 1, c. cons.

²¹³ Si veda G. ROCCO, *Cessione del quinto e previdenza complementare*, in *Dir. prat. lav.*, 2015, pp. 1593-1594. In tal senso la Covip ha pubblicato delle linee guida in materia di cessioni dei diritti di credito verso le forme pensionistiche complementari, consultabili in https://www.covip.it/sites/default/files/orientamenti/D300507_03.pdf

²¹⁴ A tal proposito si veda nuovamente l'interpello n. 51/2008 pubblicato dal Ministero del lavoro all'interno del quale si sottolinea l'importanza dei principi cardine di buona fede e correttezza nell'evoluzione delle relazioni contrattuali. Da questi principi discende la prassi di escutere dapprima la quota TFR accantonata in azienda per eventualmente escutere, in un secondo momento, le prestazioni derivanti dall'adesione a un fondo pensione.

4.4. Il peso della componente assicurativa all'interno del TEGM

In ciascuna operazione le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a praticare tassi di interesse che non superino determinate soglie antiusura. Le norme sui tassi usurari si applicano anche alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione pur con qualche particolarità. Le disposizioni in materia di usura stabiliscono che «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio [...] degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari [...] nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura» (art. 2, l. 7 marzo 1996, n. 108, cd. “Legge antiusura”).

Nello specifico ambito dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio la Banca d'Italia ha redatto delle Istruzioni per il calcolo del TEG (Tasso Effettivo Globale), le quali hanno in una prima soluzione escluso le spese assicurative dal calcolo del tasso qualora derivassero da garanzie obbligatorie per legge. Gli orientamenti dell'organo di vigilanza sono mutati in seguito all'approvazione della l. 28 gennaio 2009, n. 2, recante “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”. La Corte d'appello di Milano ha affermato che le direttive della Banca d'Italia non sono vincolanti non essendo fonti normative. Conseguentemente, le spese assicurative che il cliente è tenuto a sopportare in connessione all'erogazione del credito verrebbero incluse nel calcolo del TEG (App. Milano, 22 gennaio 2014, n. 1070)²¹⁵.

La pronuncia della Corte di Milano appare contestabile alla luce di alcune decisioni ad essa antecedenti. Queste ultime richiamano il carattere obbligatorio delle polizze in esame, distinguendole da quegli oneri sostenuti dal debitore per volontà del creditore. Il trattamento ad esse riservato, perciò, non si discosterebbe molto da quello riservato alle imposte e alle tasse, anch'esse previste dalla legge²¹⁶.

²¹⁵ La Corte d'appello di Milano fonda le proprie argomentazioni sull'art. 644 c.p. il quale prevede che per il calcolo del tasso usurario vengano conteggiate le «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» (così come modificato dalla l. 7 marzo 1996, n. 108). Il costo della polizza assicurativa rientrerebbe nelle spese collegate all'erogazione del credito. Vedi L. SIMONI, *Usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento: il costo dell'assicurazione si computa*, in <https://iusletter.com/archivio/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-applicati-al-contratto-di-finanziamento-il-costi-dell'assicurazione-si-computa/>, aprile 2014.

²¹⁶ In tal senso, si veda l'approfondimento *Cessione del quinto: la Corte d'appello di Milano accende i riflettori sul premio assicurativo ai fini del calcolo del TEG ed è subito allarme all'usura*, pubblicato dallo studio legale La Scala a gennaio 2014, in https://iusletter.com/wp-content/uploads/Focus_on_Gennaio_2014.pdf, p. 8; M. PERNA,

La pronuncia citata appare, invece, coerente con le nuove disposizioni di Banca d'Italia, le quali a partire dal 1° gennaio 2010 hanno incluso le spese assicurative nel calcolo del TEG in ragione della contestualità o obbligatorietà della polizza alla concessione del finanziamento²¹⁷.

Le parole del giudice milanese sulla non vincolatività delle istruzioni impartite dall'organo di vigilanza sono smentite dalla legge primaria stessa, in particolare dalla l. 108/1996 la quale attribuisce al Ministero del tesoro, sentiti l'organo di vigilanza competente e l'Ufficio dei cambi il compito di rilevare il TEGM, che costituisce un parametro fondamentale sulla base del quale gli intermediari dovranno verificare il superamento della soglia antiusura²¹⁸.

Indipendentemente dalla facoltatività o obbligatorietà della polizza assicurativa, la sua natura remunerativa congiuntamente alla connessione con l'operazione di credito permette di includerla nel calcolo del TEG, secondo quanto dispone l'art. 644, co. 5, del c.p. La gerarchia tra le fonti normative e regolamentari viene ripristinata dalla Corte di cassazione nella prima decisione sull'inclusività delle spese assicurativa, la quale statuisce la centralità dell'art. 644 c.p. rispetto alle istruzioni della Banca d'Italia²¹⁹.

La Cassazione si è in seguito pronunciata su una lite sorta prima del 2010 ribadendo che anche le polizze derivanti da obblighi di legge (come le polizze a garanzia delle operazioni di credito CQS) devono essere incluse nel calcolo del tasso di usura data la natura remunerativa, nonostante le indicazioni contrarie date dall'organo di vigilanza²²⁰.

USURA: le somme versate a titolo di premi assicurativi per cessione quinto sono escluse da TEG ante Legge 2/2009, in <https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-le-somme-versate-a-titolo-di-premi-assicurativi-per-cessione-quinto-sono-escluse-da-teg-ante-legge-22009>.

²¹⁷ Vedi "Istruzioni per banche, intermediari iscritti nell'Elenco speciale, intermediari iscritti nell'Elenco generale e confidi" (in vigore fino al terzo trimestre 2016) e "Istruzioni per banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB" (in vigore dal quarto trimestre 2016). Questo cambio di orientamento è avvenuto in concomitanza con il varo del d. l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui articolo 2-bis afferma che «gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

²¹⁸ A ciò si aggiunge il disposto dell'art. 4 t.u.b.: «La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza». Tale disposizione, tuttavia, non rileva la valenza legale delle istruzioni di vigilanza, ma si limita ad attribuire alla Banca d'Italia determinati poteri.

²¹⁹ Vedi Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806.

²²⁰ A. FABIANI, *Usura e comprensività delle voci di costo del credito*, in https://blog.ilcaso.it/news_965/07-06-20/Usura_e_omnicomprensivita_delle_voci_di_costo_del_credito giugno 2020.

Da un punto di vista tecnico il limite oltre il quale gli interessi diventano usurari è contemplato nell'art. 2, co. 4, l. n. 108/1996, il quale prevedeva originariamente una soglia specifica pari al TEGM aumentato del 50% del proprio valore. Questo limite è stato successivamente modificato dal d. l. 13 maggio 2011, n. 70²²¹, il cui art. 8, co. 5 ha previsto una soglia pari al TEGM aumentato del 25% e di un margine di 4 punti percentuali.

²²¹ Convertito con l. 12 luglio 2011, n. 106.

Conclusione

Individuare la natura giuridica delle polizze legate ai finanziamenti per mezzo di un'esegesi delle norme codicistiche ha prodotto dei risultati soddisfacenti. Il dibattito sorto sulla questione dell'inquadramento giuridico di tale fattispecie ha fornito più di una soluzione al problema. Le polizze Payment Protection Insurance (PPI) sono per certi aspetti assimilabili al contratto per conto altrui o di chi spetta, mentre per altri aspetti sono assimilabili al contratto a favore di terzo. Le argomentazioni di chi sostiene l'una o l'altra tesi sono parimenti condivisibili a seconda della morfologia del contratto e degli interessi coinvolti. Qualora fosse la banca o altro intermediario a stipulare una polizza collettiva per conto del debitore-assicurato, apparirebbe più appropriato ricondursi al contratto per conto altrui. Al contrario, il ricorso alla clausola di vincolo quale indicatore della volontà del contraente-assicurato (nonché debitore) di rinunciare al capitale liquidato dall'impresa di assicurazione a favore del terzo-beneficiario (creditore), riflette lo schema del contratto a favore di terzo.

Una considerazione è in tal caso necessaria: le due fattispecie contemplate dal codice civile appartengono a due sezioni distinte del medesimo corpo normativo, l'una relativa alle polizze danni e l'altra relativa alle polizze vita. Di conseguenza, la riconducibilità delle polizze PPI ad una delle due fattispecie dipende in maniera significativa anche dalla natura del rischio assicurato, ovvero un rischio legato alla vita, un rischio legato alla salute (malattia, infortunio) o un rischio legato all'impiego (perdita o riduzione della retribuzione).

La giurisprudenza e una parte preponderante della dottrina nel tentativo di individuare un legame esistente tra le due fattispecie, escludono la riconducibilità dell'assicurazione a favore di terzi all'assicurazione per conto altrui essenzialmente per due ragioni. La ragione principale risiede nel principio indennitario che postula una sovrapposizione di assicurato e beneficiario. La seconda ragione è dettata dal ruolo del terzo il quale nel contratto a favore di terzi è estraneo sia formalmente che sostanzialmente alle vicende contrattuali, rivestendo esclusivamente il ruolo di beneficiario, mentre la stipula del contratto per conto altrui prevede che l'interesse del debitore-assicurato sia quello centrale e che la figura del beneficiario coincida con quella del debitore.

All'infuori delle norme civilistiche alcune ipotesi sono state avanzate con riguardo al meccanismo del collegamento negoziale. Le premesse fatte su tale fenomeno hanno permesso di concludere che anche il nesso tra il contratto di finanziamento e la polizza annessa rappresenta una forma di collegamento negoziale. La natura genetica e funzionale di tale nesso è deducibile dalla logica anteriorità del contratto di finanziamento rispetto alla polizza, nonché

dalla volontà esplicita delle parti di destinare la polizza allo scopo ulteriore di rafforzamento del credito oltre che alla tipica finalità di copertura di uno specifico rischio.

L'Arbitro Bancario Finanziario è intervenuto in materia affermando l'unilateralità del rapporto di dipendenza tra i due contratti. Le vicende inerenti al contratto principale si riflettono su quello accessorio, ma le vicende che coinvolgono il contratto di assicurazione non sono idonee a travolgere il contratto principale. L'estinzione anticipata del finanziamento comporta la caducazione della polizza, eccezion fatta per il caso in cui il debitore-assicurato si avvalga della facoltà di usufruire della copertura assicurativa fino a scadenza designando sé stesso come nuovo beneficiario.

Al contrario, le vicende che interessano la polizza assicurativa quali le dichiarazioni inesatte, le reticenze dolose o colpose, il mancato pagamento dei premi (qualora non sia stato previsto il pagamento di un premio unico anticipato) o l'esercizio del diritto di recesso nei termini legali previsti non compromettono l'efficacia del finanziamento, nonostante l'assicurato sia tenuto a reperire sul mercato una polizza sostitutiva della precedente.

Alcune indagini ispettive condotte dall'IVASS sia autonomamente che congiuntamente alla Banca d'Italia rilevano una serie di criticità che hanno interessato il comparto delle polizze PPI. Tra queste emergono l'eccessiva onerosità dei premi assicurativi imposti dagli intermediari delle polizze a confronto con quelli imposti dalla rete agenziale, i comportamenti opportunistici attuati dai finanziatori finalizzati ad acquisire una forte posizione contrattuale (primo fra tutti la sovrapposizione del ruolo di contraente e di beneficiario), le modalità poco chiare di calcolo della quota parte di premio non goduta da restituire al cliente in occasione dell'estinzione anticipata del prestito. Gli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo hanno avuto come principale obiettivo la tutela del consumatore, spesso disinformato e scarsamente acculturato sul piano finanziario, promuovendo la trasparenza nelle relazioni contrattuali e disincentivando comportamenti scorretti. Tuttavia, questi obiettivi non sono stati raggiunti tempestivamente a causa delle lacune e dei dubbi interpretativi sorti con riferimento ad alcune norme. Il legislatore è intervenuto a più riprese su tale fronte con lo scopo di integrare il contenuto e migliorare la comprensione della normativa in vigore. Si è assistito ad una responsabilizzazione del cliente il quale non è tenuto ad accettare le polizze proposte dall'intermediario, ma è libero di reperire sul mercato la polizza che meglio si conforma alle proprie esigenze. Uno step decisivo in questo *iter* legislativo è stata l'eliminazione dell'obbligo della banca di presentare due preventivi riconducibili a gruppi assicurativi differenti. In ottemperanza ai principi di correttezza e trasparenza divulgati dalle disposizioni di vigilanza della BI gli intermediari sono tenuti a indicare con chiarezza i criteri di rimborso pattuiti in caso

di estinzione anticipata del prestito e a effettuare una ripartizione tra i costi sostenuti nella fase preliminare del contratto (*up-front*) e quelli che maturano nel tempo (*recurring*). Gli orientamenti dell'ABF in aggiunta alla normativa primaria e a quanto sentenziato dalla Corte di giustizia europea hanno delineato in maniera più precisa i costi oggetto di rimborso nonché le modalità di calcolo della quota rimborsabile, inclusa la quota del premio assicurativo divenuta indebita.

Bibliografia:

G. ALPA, M. BESSONE, *I contratti in generale*, Torino, 1991.

C. ALVISI, *Il consumatore ragionevole e le pratiche commerciali sleali*, in *Contr. e impr.*, 2008, fasc. 3, pp. 700 ss.

A. ARGENTATI, *Polizze assicurative abbinata al credito e tutela del cliente: analisi critica dei più recenti sviluppi normativi*, in <https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1026.pdf>, giugno 2018.

V. BARBA, *La connessione tra i negozi e il collegamento negoziale (parte prima)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2008, fasc. 3, pp. 791 ss.

L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione con appendice di vincolo e collegamento negoziale*, nota a *Cass. civ.*, sez. III, 26 ottobre 2004, n. 20743, in *Resp. civ. prev.*, 2006, fasc. 1, pp. 169 ss.

C. CACCIAMANI, S. ARMANI, E. ALLODI, *Il credito ai privati*, in *La cessione del quinto dello stipendio: situazione e prospettive*, (a cura di) C. Cacciamani, A. Fiorelli, Torino, 2019, pp. 3 ss.

C. CACCIAMANI, S. ARMANI, E. ALLODI, *I rischi e la valutazione del merito creditizio*, in *op. cit.*, (a cura di) C. Cacciamani, A. Fiorelli, Torino, 2019, pp. 77 ss.

O. CALEO, *Polizze assicurative connesse ai mutui e garanzia del credito*, in *Obbl. contr.*, 2012, fasc. 11, pp. 767 ss.

A. CAMEDDA, *I contratti di assicurazione collegati a mutui e finanziamenti. L'obbligo di rimborso del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento*, in http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/a._camedda_i_contratti_di_assicurazione_collegati_a_mutui_e_finanziamenti_2018.pdf, aprile 2018.

A. CANDIAN, *Assicurazione e garanzie del credito*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, fasc. 6, pt.1, pp. 632 ss.

G. CASTELLANO, *Vicende del rapporto di assicurazione sulla vita. Risoluzione di diritto, riduzione e riscatto. Il mutuo su polizza*, Padova, 1963.

G. CASTIGLIA, *Negozi collegati in funzione di scambio*, in *Riv. dir. civ.*, 1979, II, pp. 398 ss.

W. G. CATURANO, *Estinzione anticipata e diritti del consumatore: l'impatto della Corte di Giustizia UE sul "caso italiano"*, in <https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione-anticipata-e-diritti-del-consumatore-limpatto-della-corte-di-giustizia-ue-sul-caso-italiano>, ottobre 2019.

D. CERINI, *Assicurazione e garanzia del credito. Prospettive di comparazione*, Milano, 2003.

D. CERINI, *L'assicurazione del credito ai consumatori, strumento double-face a garanzia di finanziatori e finanziati: da un'idea di "democratizzazione del credito" ad un esempio applicativo delle assicurazioni di gruppo*, in *Dir. econ. ass.*, 2004, fasc. 3, pp. 745 ss.

CHINÈ, *Il collegamento contrattuale tra tipicità e atipicità*, commento a Cass. civ., sez. III, 27 aprile 1995, n. 4645, in *Giust. civ.*, 1996, fasc. 4, pt.1, p. 1097 ss.

V.V. CHIONNA, *Il contratto di assicurazione contro i danni con "clausola di vincolo" tra assicurazione per conto altrui e contratto a favore di terzo*, commento a Trib. Bari, 8 aprile 1993, in *Riv. dir. civ.*, 1995, II, pp. 95 ss.

G. P. CIRILLO, *Negozi collegati ed eccezione di inadempimento*, nota a Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur.it.*, 1982, I, pp. 377 ss.

C. COLOMBO, *Operazioni economiche e collegamento negoziale*, Padova, 1999.

P. DELLACHÀ, *Le Sezioni Unite sull'assicurazione per conto di chi spetta: conferme e nuovi spunti di partenza*, in *Danno e resp.*, 2002, fasc. 12, pp. 1221ss.

N. DE LUCA, *Interesse alla copertura assicurativa, interesse all'assicurazione e cessazione del rischio. Note a margine dell'assicurazione sull'incendio della cosa ipotecata di un mutuo*

bancario estinto anticipatamente, nota a Giudice di Pace di Genova, 23 gennaio 2009, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, fasc. 5, pt. 2, pp. 663 ss.

C. DI NANNI, *Collegamento negoziale e funzione complessa*, in *Riv. dir. comm.*, 1977, IX-X, pt. 1, pp. 279 ss.

F. DI SABATO, *Unità e pluralità di negozi (Contributo alla dottrina del collegamento negoziale)*, in *Riv. dir. civ.*, 1959, I, pp. 412 ss.

A. DOLMETTA, *Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della Corte di Giustizia*, in <https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1133.pdf>, ottobre 2019.

A. DONATI, *Il diritto del contratto di assicurazione*, in *Trattato del diritto delle assicurazioni private*, vol. 2, Milano, 1954.

A. DONATI, *L'assicurazione del credito*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1955, pp. 37 ss.

L. ESPOSITO, *Cessione del quinto o delegazione di pagamento? Analisi del ruolo della cessione del quinto in un'economia di crisi*, in *Dir. econ.* (online), pp. 513.

A. FABIANI, *Usura e comprensività delle voci di costo del credito*, in <https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1251.pdf>, giugno 2020.

G. FANELLI, *L'agire in nome altrui, l'agire per conto altrui o di chi spetta e l'agire a beneficio del terzo nell'assicurazione*, in *Ass.*, 1973, I, pp. 3 ss.

L. FARENGA, *La distribuzione di prodotti assicurativi in abbinamento a mutui*, in *La Banca-Assicurazione*, (a cura di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, & E. Llamas Pombo, Napoli, 2017, pp. 265 ss.

P. FAUSTI, *Assicurazioni del debitore a "garanzia" dei mutui ipotecari: considerazioni sulla recente disciplina*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, fasc. 5, pt. 1, pp. 614 ss.

U. FAVARA, *Intorno alla natura giuridica dell'assicurazione per conto altrui*, in *Giust. civ.*, 1962, I, pp. 951 ss.

G. FERRANDO, *I contratti collegati: principi della tradizione e tendenza innovative*, in *Contr. e impr.*, 2000, I, pp. 127 ss.

G. FERRANDO, *Recenti orientamenti in tema di collegamento negoziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, fasc. 3, pp. 233 ss.

G. FERRANDO, *I contratti collegati*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, II, pp. 256 ss.

G. FERRI, *L'assicurazione per conto nella teoria dei contratti*, in *Ass.*, 1952, I, pp. 375 ss.

A. FIORELLI, A. R. CASSANO, *Aspetti giuridici della cessione del quinto*, in *La cessione del quinto dello stipendio. Situazione e prospettive*, (a cura di) C. Cacciamani, A. Fiorelli, Torino, 2019, pp. 29 ss.

L. FIORENTINO, *Le pratiche commerciali scorrette*, in *Obbl. contr.*, 2011, fasc. 3, pp. 166 ss.

P. FIORIO, *Oneri up-front e regolamentazione del mercato dopo la sentenza Lexitor*, in <https://www.dirittobancario.it/spunti-dall-abf/credito-ai-consumatori/oneri-front-e-regolamentazione-del-mercato-dopo-la-sentenza-lexitor>, febbraio 2020.

A. FREDA, *L'abbinamento e il collegamento negoziale*, in *Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti*, (a cura di) P. Marano, M. Siri, Milano, 2016, pp. 121 e ss.

A. FRIGNANI, D. PASCHETTA, *Le polizze vita abbinate ai mutui immobiliari ed al credito al consumo (il provv. ISVAP n. 2946 del 6 febbraio 2011 e l'art. 28 del d.l. n. 1/2012, convertito con legge 24 marzo 2012, n.27)*, in *Dir. fisc. ass.*, 2012, fasc. 3, pt. 1, pp. 413 ss.

G. GANDOLFI, *Sui negozi collegati*, in *Riv. dir. comm.*, 1962, pt.2, pp.342 ss.

N. GASPERONI, *Collegamento e connessione tra negozi*, in *Riv. dir. comm.*, 1955, I, pt.1, pp. 357 ss.

N. GATTA, *Assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta nel contratto di trasporto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, fasc. 2, pp. 167 ss.

A.V. GIANASSO, *I contratti di assicurazione del credito e la clausola di regolazione del premio*, in <https://www.businessjus.com/wp-content/uploads/2014/05/I-contratti-di-assicurazione-del-credito-e-la-clausola-di-regolazione-del-premio.pdf>, giugno 2011.

A. GRISSINI, *Sulla definizione di collegamento contrattuale*, commento a Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, in *Contratti*, 1999, fasc. 4, pp. 340 ss.

E. GUERINONI, *La direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Prime note*, in *Contratti*, 2007, fasc. 2, pp. 173 ss.

A. LAMORGESE, *Assicurazione per conto di chi spetta e applicabilità dell'art. 1411, comma 3, c.c.*, in *Corr. giur.*, 2002, fasc. 9, pp. 1167 ss.

A. LA TORRE, *Un chiarimento sull'assicurazione per conto altrui*, in *Giust. civ.*, 2002, fasc. 4, pt. 1, pp. 899 ss.

G. LENER, *“Appendice di vincolo” nei contratti assicurativi e collegamento negoziale: uno pseudo-problema*, nota a Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1995, n. 7021, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, fasc. 4, pt.2, pp. 379 ss.

G. LENER, *Profili del collegamento negoziale*, Milano, 1999.

F. MAIMERI, *Credito al consumo: quali commissioni sono rimborsabili*, in https://fchub.it/wp-content/uploads/2021/05/credito_al_consumo.pdf, ottobre 2019.

U. MALVAGNA, *La cessione del quinto come tipo contrattuale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, fasc. 2, pp. 203 ss.

M. MARCHESI, *La cessione del quinto: dallo stipendio agli altri emolumenti*, in *Mondo banc.*, 2006, pp. 66 ss.

M. MARCHESI, *Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione: i nuovi orientamenti dell'autorità di vigilanza*, in *Riv. dir. banc.*, 2018, fasc. 2, pp. 333 ss.

G. MARTINA, *Le caratteristiche delle garanzie assicurative*, in *Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti*, (a cura di) P. Marano - M. Siri, Milano, 2016, pp. 77 ss.

P. MASI, *L'assicurazione per conto di chi spetta e il contratto a favore di terzo*, in *Riv. dir. comm.*, 2004, I, pp. 1187 ss.

F. MASSA, *Commento all'art. 21 c. cons., par. 10*, in *Codice del consumo*, (a cura di) V. Cuffaro, Milano, 2015, pp. 159 ss.

B. MEOLI, *I contratti collegati nelle esperienze giuridiche italiana e francese*, Napoli, 1999.

S. MONTICELLI, *Accesso al credito e tutela del consumatore: questioni nuove e problemi irrisolti*, in *Giust. civ.*, 2012, fasc. 11-12, pt.2, pp. 527 ss.

M. NUZZO, *Collegamento negoziale e mutuo di scopo convenzionale: una fattispecie con causa unica?* nota a Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1994, n. 474, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, fasc. 6, pp. 1069 ss.

M. NUZZO, *Contratti collegati e operazioni complesse*, in AA. VV., *I collegamenti negoziali e le forme di tutela*, Milano, 2007.

A.I. ORLANDO, *Cessione del quinto dello stipendio, garanzia del Tfr e previdenza complementare*, in <https://online.cisl.it/democraziaeconomica/IOBDF68E2.4/CESSIO~2.pdf>, ottobre 2009.

M. PERNA, *USURA: le somme versate a titolo di premi assicurativi per cessione quinto sono escluse da TEG ante Legge 2/2009*, in <https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-le-somme-versate-a-titolo-di-premi-assicurativi-per-cessione-quinto-sono-escluse-da-teg-ante-legge-22009>.

T. PERTOT, *Sulla c.d. clausola di vincolo apposta al contratto di assicurazione contro i danni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, fasc. 5, pp. 361 ss.

G. G. PERUZZO, *L'art. 28 d. liberalizzazioni e l'abbinamento delle polizze ai mutui*, in *Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti*, (a cura) di P. Marano - M. Siri, Milano, 2016, pp. 149 ss.

D. PIRILLI, *Il contratto di assicurazioni per conto*, Napoli, 2013.

D. PIRILLI, *Le polizze assicurative connesse ai mutui tra tutela del cliente ed equilibrio di mercato*, in *Contratti*, 2013, fasc. 10, pp. 943 ss.

A. PIRONTI, *Collegamento negoziale ed autonomia disciplinare dei contratti collegati*, nota a Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contratti*, fasc. 12, 2008, pp. 1093 ss.

A. POLIZZI, A. STEINHAUS, *Le novità in tema di contratti assicurativi accessori a mutui o finanziamenti (le c.d. polizze CPI)*, consultabile al link [polizzi_a_e_steinhaus_a_le_novita_in_tema_di_contratti_assicurativi_accessori_a_mutui_o_finanziamenti_le_c.d._polizze_cpi_2012.pdf](#) ([dirittobancario.it](#)), settembre 2012.

G. PONGELLI, *Polizze assicurative connesse a mutui e finanziamenti: evoluzione normativa, profili di trasparenza ed orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *La Banca-Assicurazione*, (a cura) di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, & E. Llamas Pombo, Napoli, 2017, pp. 361 ss.

D. PURCARO, *L'assicurazione per conto altrui*, Milano, 1996.

G. V. PUTZOLU, *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*, Padova, 2013, pp. 24 ss.

QUARTA, *Estinzione anticipata dei finanziamenti a tempo determinato e modulazioni del costo del credito (commissioni di intermediazione, oneri assicurativi e penalità)*, in [quarta_f_estinzione_anticipata_dei_finanziamenti_a_tempo_determinato_e_modulazioni_de_l_costo_del_credito_2013.pdf](#) ([dirittobancario.it](#)), ottobre 2013.

A. RAPPAZZO, *I contratti collegati*, Milano, 1998.

I RIVA, *Polizze connesse a mutui tra regolazione ISVAP e legislazione "Monti"*, in *Ass.*, 2012, II, pp. 277 ss.

M. RABITTI, *ABF e LEXITOR: estinzione anticipata e riduzione del costo del credito alla luce del principio di equità integrativa*, in <http://www.dirittobancario.it/spunti-dall-abf/credito-ai-consumatori/abf-e-lexitor-estinzione-anticipata-e-riduzione-del-coste-del-credito-alla-luce>, febbraio 2020.

G. ROCCO, *Cessione del quinto e previdenza complementare*, in *Dir. prat. lav.*, 2015, pp. 1592 ss.

L. RUGGERI, *Il cd. vincolo assicurativo ed il terzo beneficiario del vincolo*, nota a App. Torino, 21 dicembre 2004, n. 2138, in *Dir. econ. ass.*, 2006, fasc. 1, pp. 135 ss.

C. RUSSO, *Le polizze connesse ai mutui e altri contratti di finanziamento: problematiche e possibili soluzioni*, in A.A.V.V., *Le nuove regole di trasparenza e pubblicità del contratto di assicurazione: il regolamento ISVAP n. 35/2010*, in <http://www.aidapiemontevalledaosta.it/pdf/XLIV-Congresso-19-novembre-2010.pdf>, pp. 24 ss.

M. SABELLA, *Prestiti, boom della «cessione del quinto»: i tassi sono inferiori al 4%*, in https://www.corriere.it/economia/finanza/21_maggio_20/prestiti-boom-cessione-quinto-tassi-sono-inferiori-4percento-74c6cf3a-b950-11eb-9c80-c1fe6e22b062.shtml, maggio 2021.

R. SANTAGATA, *Rimborso anticipato del credito e diritto del consumatore alla restituzione della quota parte dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. up front)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2020, fasc. 1, pp. 18 ss.

G. SCHIZZEROTTO, *Il collegamento negoziale*, Napoli, 1983.

R. SCOGNAMIGLIO, *Collegamento negoziale* (voce), in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, pp. 375 ss.

P. SENOFONTE, *In tema di negozi collegati*, nota a Trib. Napoli, 22 febbraio 1960, n. 808, in *Dir. giur.*, 1960, pp. 273 ss.

L. SIMONI, *Usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di finanziamento: il costo dell'assicurazione si computa*, in <https://iusletter.com/archivio/usurarieta-dei-tassi-di-interesse-applicati-al-contratto-di-finanziamento-il-costo-dellassicurazione-si-computa/>, aprile 2014.

M. SIRI, *Le polizze connesse a mutui e finanziamenti nelle decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Dir. fisc. ass.*, 2013, fasc. 3, pp. 313 ss.

M. SIRI, *La protezione dell'assicurato mutuatario nel codice del consumo*, in *Le assicurazioni abbinate ai finanziamenti*, (a cura di) P. Marano, M. Siri, Milano, 2016, pp. 43 ss.

M. SOLDAN, *Estinzione anticipata del finanziamento connesso a polizza assicurativa con patto di vincolo. Collegamento negoziale e suoi effetti*, commento a A.B.F., coll. coord., 14.02.2014, n. 896, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, fasc. 10, pp. 843 ss.

M. TAMPONI, *Contributo all'esegesi dell'art. 1419 c.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, fasc. 2, pp. 483 ss.

G. TESI, *Polizze collettive stipulate da banche e contratto a favore di terzo. Oneri per i beneficiari e problemi di adeguatezza*, in *La Banca-Assicurazione*, (a cura) di L. Mezzasoma, A. Bellucci, A. Candian, P. Corrias, S. Landini, & E. Llamas Pombo, Napoli, 2017, pp. 399 ss.

A. TINA, *Contratti di finanziamento personale e polizze assicurative: l'estinzione anticipata del finanziamento (art. 125-sexies t.u.b.) mediante attivazione della copertura assicurativa*, in *Giur. comm.*, 2018, fasc. 5, pp. 789 ss.

A. TINA, *Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento ex art. 125-sexies, primo comma, t.u.b. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in https://rivista.dirittobancario.it/sites/default/files/pdf_c/tina.pdf, ottobre-dicembre 2019.

R. M. TURTUR, *I negozi collegati*, in *Giust. civ.*, 1987, fasc. 5, pt. 2, pp. 251 ss.

A. VENDITTI, *Appunti in tema di negozi giuridici collegati*, in *Giust. civ.*, 1954, I, pp. 259 ss.

G. VIOTTI, *Riflessioni sugli effetti della risoluzione di uno di essi*, commento a Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2001, n. 8844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, fasc. 5, pt.1, pp. 658 ss.

Sitografia:

IVASS, <https://www.IVASS.it/>

ABF, <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>

CAMERA DEI DEPUTATI, <https://www.camera.it/leg18/1>

SENTATO DELLA REPUBBLICA, <http://www.senato.it/>

DIRITTO BANCARIO, <http://www.dirittobancario.it/>

EIOPA, <https://www.eiopa.europa.eu/>

IL CASO, <https://blog.ilcaso.it/>

JUDICIUM, <https://www.judicium.it/>

AIDA, <http://www.aidapiemontevalledaostpa.it/>

FINANCIAL COMMUNITY HUB, <https://fchub.it/>

BANCA D'ITALIA, <https://www.bancaditalia.it/>

CESSIONE DEL QUINTO, <https://www.cessionediunquinto.com>

COVIP, <https://www.covip.it/>

EX PARTE CREDITORIS, <https://www.expartecreditoris.it/>

Giurisprudenza:

A.B.F. Roma, 28.07.2010, n. 823, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Milano, 23.09.2010, n. 961, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Napoli, 28.07.2011, n. 1600, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Napoli, 12.03.2012, n. 746, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Milano, 27.03.2013, n. 1680, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. coll. coord., 22.09.2014, n. 6167, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Napoli, 17.06.2015, n. 4920, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Milano, 17.06.2015, n. 4902, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Napoli, 9.09.2015, n. 6838, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Roma, 11.11.2016, n. 10003, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Roma, 11.11.2016, n. 10017, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Roma, 12.02. 2016, n. 1305, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Napoli, 20.01.2016, n. 451, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F., coll. coord., 10.05.2017, n. 5031, consultabile in <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F., coll. coord., 11.12.2019, n. 2625, consultabile al sito <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Torino, 23.06.2020, n. 11240, consultabile al sito
<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Bari, 24.06.2020, n. 11322, consultabile al sito
<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

A.B.F. Napoli, 27.08.2020, n. 14930, consultabile al sito
<https://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1971, n. 2404, in *Giust. civ.*, 1971, II, pt.1, p. 1536.

Cass. civ., sez. II, 11 marzo 1981, n. 1389, in *Giur.it.*, 1982, I, p. 377.

Cass. civ., sez. III, 25 luglio 1984, n. 4350, in *Riv. not.*, 1985, fasc. 1, pt. 2, p. 162.

Cass. civ., sez. II, 5 giugno 1984, n. 3397, in *Giust. civ.*, II, p. 3331.

Cass. civ., sez. I, 18 gennaio 1988, n. 321, in *Giust. civ.*, fasc. 5, pt. 1, p. 1214.

Cass. civ., sez. III, 5 luglio 1991, n. 7415, in *Foro. it.*, Rep. 1991, voce *Contratto in genere*.

Cass. civ., sez. III, 5 luglio 1991, n. 7413, in DeJure (online).

Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 1994, n. 474, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, fasc. 6, p. 1069.

Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12733, in Pluris (online).

Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 1995, n. 5747, in DeJure (online).

Cass. civ., sez. II, 21 giugno 1995, n. 7021, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1996, fasc. 4, pt.2, p. 376.

Cass. civ., sez. I, 20 agosto 1997, n. 7769, in DeJure (online).

Cass. civ., sez. I, 25 agosto 1998, n. 8410, in *Contratti*, 1999, fasc. 4, p. 336.

Cass. civ., sez. II, 28 giugno 2001, n. 8844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, fasc. 5, pt.1, p. 654.

Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2002 n. 15502, in DeJure (online).

Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2002, n. 5556, in *Corr. giur.*, 2002, fasc. 9, p. 1163; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2003, fasc. 2, p. 161; in *Danno e resp.*, 2002, fasc. 12, p. 1217; in *Giust. civ.*, 2002, fasc. 4, pt. 1, p.895.

Cass. civ., sez. III, 24 maggio 2003, n. 8253, in Pluris (online).

App. Torino, sez. III, 21 dicembre 2004, n. 2138, in *Dir. econ. ass.*, 2006, fasc. 1, p. 130.

Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2004, n. 20743, in *Resp. civ. prev.*, 2006, fasc. 1, p. 168.

Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14611, in *Giur. it.*, 2006, fasc. 11, p. 2064.

Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2006, n. 5851, in DeJure (online).

Cass. civ., sez. III, 5 giugno 2007, n. 13058, in *Danno e resp.*, 2008, fasc. 4, p. 479.

Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884, in *Contratti*, 2008, fasc. 12, p. 1093.

Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n. 11706, in *Giur. it.*, 2010, fasc. 4, p. 824.

Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2010, n. 11974, in Pluris (online).

Cass. civ., sez. I, 20 novembre 2011, n. 12401, in Pluris (online).

Cass. civ., sez. VI, 8 febbraio 2012, n. 1875, in *Contratti*, 2012, fasc. 5, p. 337.

Trib. Trieste, 16 dicembre 2013, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, fasc. 5, p. 357.